

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione in danno della parte vittoriosa - Obbligo di motivazione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di effettività della tutela giurisdizionale - Giudice rimettente privo di legittimazione a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. civ., art. 92, comma secondo.

– Costituzione, artt. 24 e 111

Pag. 13

N. 396. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione - Termine di decadenza per la decisione - Sanzione della nullità assoluta - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96; legge 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1.

– Costituzione, artt. 3 e 24

» 16

N. 397. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, sezione quarta penale - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, n. 133.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

» 19

N. 398. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma

» 22

N. 399. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

Pag. 24

N. 400. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

» 26

N. 401. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 28

N. 402. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

» 30

N. 403. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

» 32

N. 404. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

Pag. 34

N. 405. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Questione sollevata da giudice che aveva esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione censurata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

» 36

N. 406. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

» 38

N. 407. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

» 40

N. 408. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.....

» 42

N. 409. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

Pag. 44

N. 410. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97

» 47

N. 411. Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 48

N. 412. Sentenza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Eccezione di inammissibilità - Natura interpretativa della questione - Condizioni di ammissibilità della questione - Reiezione dell'eccezione.

Ambiente - Attività industriali - Autorizzazione integrata ambientale - Competenza statale «sentite le regioni interessate» - Mancato richiamo alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata lesione della sfera di attribuzioni della Provincia - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 77, comma 4.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16, e relative norme di attuazione

» 51

N. 413. Sentenza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Riparazione per ingiusta detenzione - Estinzione del reato per morte del reo - Assoluzione dei coimputati perché il fatto non sussiste - Spettanza del diritto agli eredi - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, lesione del principio solidaristico in presenza di una privazione della libertà personale ingiusta - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

- Cod. proc. pen., art. 314, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma

» 54

N. 414. Sentenza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Finanza pubblica - Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti - Costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeriali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza residuale esclusiva, dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Censura di norme non direttamente lesive delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

Finanza pubblica - Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti - Costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeriali - Modalità e limiti di spesa vincolanti per le Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.....

Pag. 58

N. 415. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Costruzione di parcheggi in aree libere - Titoli abilitativi - Autorizzazione gratuita anziché concessione - Norma extrapenale integrativa di norme penali - Denunciata disparità di trattamento penale in relazione alle diverse discipline regionali, lesione di principi fondamentali della legislazione statale in materia urbanistica, lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e in materia penale - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, in presenza di norma riferibile ad una pluralità di ipotesi, motivazione sulla rilevanza parziale e inadeguata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117

» 62

N. 416. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Umbria - Condoni edilizio straordinario - Disciplina regionale sostitutiva delle norme statali di dettaglio - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione in relazione ai parametri - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, artt. 2 e 46.
- Costituzione, artt. 51 e 134.

Regione Umbria - Condoni edilizio straordinario - Disciplina regionale sostitutiva delle norme statali di dettaglio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento penale e della tutela dell'ambiente, disparità di trattamento in relazione alle diverse discipline regionali, ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, lesione delle competenze statali in materia di finanza pubblica e di determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, pregiudizio dell'unità della Repubblica - Cessata efficacia delle norme censurate con assenza di effetti lesivi nel tempo di vigenza - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, artt. 2 e 46.
- Costituzione, artt. 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127

» 67

N. 417. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - Sospensione delle regole di trattamento - Proroga del regime differenziato - Obbligo di autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza - Asserita mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena, del diritto di difesa e del principio della effettività della tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma

Pag. 71

N. 418. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale - Utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso - Subordinazione al consenso delle parti - Denunciata lesione dei principi di parità delle parti, di immediatezza e immutabilità del giudice, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza rispetto alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini, del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 500, 511, comma 2, 511-*bis*, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale - Utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso - Subordinazione al consenso delle parti - Denunciata lesione dei principi di parità delle parti, di immediatezza e immutabilità del giudice, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza rispetto alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 511, comma 2, 525, e 526.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 75

N. 419. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di diffamazione a mezzo stampa - Fattispecie criminosa riferibile ai soli «cittadini comuni», con esclusione dei parlamentari garantiti dalla disciplina della insindacabilità delle opinioni - Lamentata discriminazione in danno dei cittadini non parlamentari, con lesione della libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica politica - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 595, primo, secondo e terzo comma; legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 21

» 79

N. 420. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta di patteggiamento anche nel corso del dibattimento e di richiedere la sospensione del dibattimento - Asserito contrasto con le finalità deflative dell'istituto, lesione del principio della ragionevole durata del processo, lesione del diritto di azione della parte civile costituita - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 81

N. 421. Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Inapplicabilità dell'istituto al recidivo reiterato, per pena detentiva superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria - Asserita irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 444, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 83

N. 422. Ordinanza 15 - 23 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Disciplina in materia di immigrazione - Condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa - Asserita lesione della riserva allo straniero di chiedere l'espulsione, discriminazione degli stranieri e, tra costoro, di quelli che hanno commesso reati più lievi, lesione del principio della finalità rieducativa della pena, lesione dei principi in tema di giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo

» 86

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 110. Ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2004.

Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai predetti coordinamenti del potere di promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono essere chiamati a far parte anche appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi - Ricorso dello Stato - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di professioni - Invasione della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di istruzione.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera g) e lettera l); e 33.....

» 89

N. 988. Ordinanza del Tribunale di Genova del 27 luglio 2004.

Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria - Rilevabilità d'ufficio oltre i casi di competenza inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. - Esclusione (in base al consolidato orientamento della Cassazione) - Contrasto con la funzione di organo decisorio imparziale spettante al giudice già nella prima fase del procedimento - Incidenza sul contraddittorio come valore fondante del processo - Compressione dell'effettività del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., art. 637, primo comma.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo

» 91

N. 989. Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28 giugno 2004.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Limiti entro i quali è ammessa - Non concedibilità per più di due volte anche in caso di sopravvenienza di condanna per reati commessi anteriormente alla concessione del beneficio - Disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 164, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Richiesta di revoca per sopravvenienza di condanna per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio - Determinazione da parte del giudice della pena residua e, in caso di mancato superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., possibilità di rigetto della richiesta di revoca, qualora il mantenimento del beneficio sia ancora idoneo a perseguire le proprie finalità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 168, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma

Pag. 93

N. 990. Ordinanze del Tribunale di Nuoro del 21 giugno 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutività del decreto di espulsione disposto dal prefetto e del provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Violazione del principio di ragionevolezza per la parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione del diritto processuale di azione - Compressione della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Mancata prescrizione dell'obbligo di audizione del ricorrente o comunque delle garanzie procedurali minime per entrambe le parti - Violazione del principio del giusto processo - Contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale delle parti - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale e del principio di indipendenza del giudice.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 13, commi 3, 4, 5-bis, 8 e 13-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 111, commi primo e secondo

» 100

NN. 991 e 992. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — (pervenute alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) della Commissione tributaria provinciale di Rovigo del 29 gennaio e il 5 febbraio 2004.

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
- Costituzione, art. 24

» 112

N. 993. Ordinanza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2004.

Agricoltura - Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali - Violazione del principio di copertura finanziaria - Lesione dell'autonomia patrimoniale regionale.

- Legge 30 gennaio 1991, n. 31 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto e 119

Pag. 114

N. 994. Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 19 luglio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.....

» 115

N. 995. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) del Tribunale di Pavia del 10 maggio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3-bis, e 14, comma 5-ter, modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 116

N. 996. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Pescara del 27 maggio 2004.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità in autenticazione di liste di candidati - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto ai reati di falsità di atti fidejacenti suscettivi della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.).

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.
- Costituzione, art. 3

» 118

N. 997. Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Torre del Greco del 17 giugno 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione nella lingua madre del destinatario dell'ordine, emesso dal questore, di lasciare, entro il termine di cinque giorni, il territorio dello Stato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra cittadini stranieri.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 (*recte*: comma 7).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, in combinato disposto, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13

» 120

- N. 998. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) del Tribunale di Viterbo, sez. distaccata di Civita Castellana del 30 aprile 2004.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Obbligo di rinviare «in ogni caso» la prima udienza di trattazione a data successiva - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. civ., artt. 180, comma secondo, cpv. 3 [*rectius*: terzo periodo], e 183.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.....

Pag. 122

- N. 999. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) del Tribunale di Termini Imerese del 19 dicembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato - Emissione automatica, conseguente alla convalida dell'arresto, di nulla osta al provvedimento di espulsione sotto forma di accompagnamento immediato alla frontiera - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla difesa e sui principi del giusto processo nonché sui diritti dello straniero.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, lett. a) e b), modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111

» 125

- N. 1000. Ordinanza del Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria del 27 maggio 2004.

Straniero - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno in caso di condanna, con provvedimento irrevocabile, per determinati reati - Automaticità della sanzione - Eccessivo rigore della stessa - Lesione del principio della funzione sociale preventiva e rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno (nei cui confronti la sanzione è inapplicabile) e quelli dotati di permesso di soggiorno.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113.....

» 131

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 395

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione in danno della parte vittoriosa - Obbligo di motivazione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principî in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di effettività della tutela giurisdizionale - Giudice rimettente privo di legittimazione a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 92, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottni Ada ed altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2003, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, «nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata motivazione dei «giusti motivi» di tale decisione»;

che il giudice *a quo* riferisce di aver deciso il procedimento civile n. 176 del 1996 con sentenza del 24 giugno 2003 di accoglimento della domanda attrice e di avere, tuttavia, disposto la sospensione del processo limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese legali, perché, ritenendo di dover fare uso della facoltà di compensarle, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dubita della legittimità costituzionale di tale norma, «così come interpretata dalla giurisprudenza pressoché univoca e costante della Suprema Corte»;

che il principio fissato dall'art. 91 cod. proc. civ. — secondo il quale gli oneri economici del processo vanno a carico della parte soccombente (principio di cui è applicazione l'ipotesi di compensazione per soccombenza reciproca) — ha come unica eccezione l'ipotesi della compensazione «per giusti motivi», perché in questo caso le spese vengono a gravare sulla parte vittoriosa;

che l'applicazione del canone ermeneutico sancito dall'art. 12 delle preleggi, nonché l'esigenza di rendere trasparente l'*iter* argomentativo seguito dal decidente, allorché reputa di discostarsi dalla regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., lascerebbero intendere che il giudice debba esplicitare le ragioni per le quali «dispone, in deroga al principio legale di soccombenza, la compensazione ai danni della parte vittoriosa»;

che, tuttavia, la giurisprudenza pressoché costante e univoca della Cassazione (smentita dalla sola sentenza n. 4455 del 1999) ritiene che non vi sia alcun obbligo di motivare il capo della sentenza col quale viene disposta la compensazione delle spese «per giusti motivi», trattandosi di statuizione discrezionale, assistita da una presunzione di conformità a diritto;

che necessario corollario di tale affermazione — per la quale, in definitiva, il giudice è arbitro di ribaltare a proprio piacimento il principio della soccombenza — è che la parte vittoriosa, che si sia vista compensare le spese di lite, può impugnare il relativo capo della pronuncia solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia esposto motivi di compensazione illogici o erronei, e non già invece quando abbia omissso ogni motivazione;

che l'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nella lettura fattane dal «diritto vivente», sembra al decidente palesemente in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, come rilevato anche dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 4455 del 1999, che rappresenta, allo stato, il solo enunciato dissenziente in un panorama giurisprudenziale di segno contrario sostanzialmente compatto;

che, riportati ampi stralci di tale pronuncia, il rimettente sottolinea che essa, accolta da un unanime coro di consensi da parte di tutti gli operatori giuridici, è stata tuttavia smentita dai successivi arresti del giudice di legittimità, con i quali, dopo aver negato l'applicazione, *in parte qua*, «del principio sancito dall'art. 111 della Costituzione, secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato», la Corte di cassazione (sentenza n. 1597 del 2002) ha affermato che «la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale non si estende fino al punto da ricomprendervi anche la condanna del soccombente»;

che, in tale contesto, ritiene il rimettente che la norma impugnata violi gli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché se è incontestabile che la compensazione delle spese di causa per giusti motivi menoma, sotto il profilo economico, il riconoscimento del diritto azionato, essa incide, per ciò stesso, sull'effettività della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esporre «in modo esplicito e coerente» i motivi che, a suo avviso, giustificano, nel caso dedotto in giudizio, il sacrificio parziale o totale del diritto stesso, altrimenti incorrendo in una flagrante violazione dell'art. 111 della Costituzione ed essendo posto in condizioni di perpetrare, sotto l'ombrello della norma processuale impugnata, comportamenti inquadrabili nella fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen;

che, non a caso, la disciplina delle spese processuali avviene sovente in modo affatto arbitrario, posto che vi sono «compensazioni routinariamente disposte nei giudizi in cui è coinvolta una «certa parte» (per lo più enti pubblici)» e compensazioni negate in giudizi in cui essa dovrebbe invece essere obbligatoriamente ordinata, come quelli nei quali lo Stato, controparte in causa, fornisca «nel corso del processo un'interpretazione autentica diametralmente opposta alle decisioni già prese in casi identici»;

che, in punto di rilevanza della prospettata questione, il rimettente precisa che, ove la norma impugnata venga ritenuta conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione, egli si pronuncerà nel processo *a quo*, «(come in tutti i processi a venire) senza esporre alcuna motivazione in merito alla scelta di compensare, parzialmente o totalmente, le spese processuali a discapito della parte vittoriosa, così derogando, per motivazioni che resteranno occulte e insuscettibili di sindacato, al principio legale della soccombenza processuale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della proposta questione;

che, sottolineata la peculiarità della «cesura» operata dal rimettente tra decisione della causa e regolazione delle spese e ricordato che è obbligo del giudice interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione, l'interveniente deduce che nulla impediva al decidente di motivare in merito alla compensazione, così dando all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., un'attuazione conforme ai parametri costituzionali asseritamente violati dalla prevalente giurisprudenza.

Considerato che il Tribunale di Camerino dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., «nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei «giusti motivi» di tale decisione»;

che la questione è manifestamente inammissibile in quanto il giudice rimettente — dopo aver interpretato alla luce dei principi costituzionali (e, in particolare, dell'art. 111, comma sesto, Cost.), la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, e pertanto nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezio-

nale (e non già arbitrario) di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) — era tenuto a fare applicazione nel caso di specie della norma come da lui interpretata, e quindi dando conto, con adeguata motivazione, dei «giusti motivi» che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente;

che l'esistenza di un «diritto vivente» secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese — sicché l'esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione — non consentiva al giudice *a quo*, sollevando la questione di legittimità costituzionale di quel «diritto vivente», di esimersi dal dovere di disciplinare il riparto delle spese della lite da lui definita, e di disciplinarlo con provvedimento conforme all'interpretazione assunta come costituzionalmente corretta dell'art. 92 cod. proc. civ.;

che il «diritto vivente» in questione, infatti, si risolve in una regola — insindacabilità della compensazione delle spese non motivata — della quale è diretto destinatario il giudice dell'impugnazione, e solo indirettamente il giudice munito del potere (discrezionale) di disporre la compensazione delle spese del giudizio da lui definito;

che la questione *de qua*, pertanto, poteva essere sollevata non già dal giudice chiamato a provvedere sulle spese della lite da lui decisa — in quanto tale giudice, per ciò solo che secondo il c.d. «diritto vivente» aveva la facoltà, ma non l'obbligo, di non motivare il suo provvedimento, era tenuto a dare dell'art. 92 cod. proc. civ. un'interpretazione, certamente non ostacolata dalla lettera della norma, conforme a Costituzione —, bensì dal giudice davanti al quale fosse stata impugnata una decisione che immotivatamente avesse disposto la compensazione delle spese, perché solo tale giudice sarebbe stato chiamato a fare applicazione del «diritto vivente» secondo il quale non avrebbe potuto — per ciò solo che il giudice del precedente grado si era risolto a non dar conto dei «giusti motivi» posti a fondamento della compensazione delle spese — esercitare alcun controllo su un provvedimento che, pure, per sua natura e inevitabilmente, incide su diritti soggettivi;

che l'irrelevanza della questione, e la sua conseguente manifesta inammissibilità, è confermata dalla circostanza che il giudice rimettente è stato costretto — per poter sollevare il dubbio di costituzionalità — a scindere, rinviandola ad un secondo momento, la decisione sulle spese da quella sul merito, e pertanto ad emettere l'ordinanza di remissione a questa Corte dopo che, con la sentenza definitiva del merito, aveva consumato il suo potere decisorio e dopo che, pertanto, la controversia potenzialmente già pendeva davanti al giudice dell'impugnazione (anche per l'omessa pronuncia sulle spese).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cernusco sul Naviglio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 396

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione - Termine di decadenza per la decisione - Sanzione della nullità assoluta - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96; legge 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze del 26 maggio 2003 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona e del 13 gennaio 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì rispettivamente iscritte ai nn. 788, 789 e 1032 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 e n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Calogero Lo Castro e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con due identiche ordinanze in data 26 maggio 2003 (nn. 788 e 789 del registro ordinanze 2003), il giudice del Tribunale di Ancona (rispettivamente nella funzione di giudice dell'udienza preliminare e di giudice per le indagini preliminari) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), riprodotto nel suddetto t.u., nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale;

che nella prima ordinanza (reg. ord. n. 788 del 2003), il giudice *a quo* premette che — nelle more della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato — in data 31 marzo 2003 veniva depositata nella cancelleria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale, essendo stata dapprima assegnata per errore a magistrato diverso, veniva ad esso trasmessa, quale magistrato tabellarmente competente, solo il successivo 29 aprile;

che nella seconda ordinanza (reg. ord. n. 789 del 2003), il giudice *a quo* premette che l'indagato, in data 31 luglio 2002, depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a procedimento per il quale la Procura della Repubblica richiedeva l'archiviazione il successivo 26 agosto e che, essendo stata la suddetta istanza dapprima assegnata per errore a magistrato diverso, veniva ad esso trasmessa, quale magistrato tabellarmente competente, solo il 30 settembre dello stesso anno;

che il giudice *a quo*, premesso che le istanze erano state sottoposte alla sua attenzione ben oltre i dieci giorni dalla presentazione e che, pertanto, pur in presenza dei presupposti di merito e formali, egli non poteva più legittimamente ammettere i richiedenti al patrocinio, si sofferma sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità;

che, secondo il remittente, l'art. 3 della Costituzione sarebbe innanzitutto violato sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, atteso che il mancato rispetto di una norma acceleratoria a garanzia dell'istante, sempre imputabile al giudice o al proprio ufficio di supporto, è sanzionato con la nullità assoluta del provvedimento di ammissione tardivo, mentre ben avrebbe potuto il legislatore prevedere il silenzio-assenso;

che, inoltre, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato per disparità di trattamento dei cittadini, a seconda che l'istanza sia stata presentata prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, della legge n. 134 del 2001 (poi recepito nel t.u.), che, novellando l'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ha introdotto la sanzione della nullità;

che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, impedendo al cittadino in disagiate condizioni economiche di esercitare l'inviolabile diritto di difesa, attraverso la sanzione della nullità per un ritardo ascrivibile all'organo pubblico;

che lo stesso art. 24 della Costituzione sarebbe violato altresì nel suo terzo comma, atteso che il diritto costituzionalmente garantito di usufruire del patrocinio a spese dello Stato sarebbe condizionato, non alla diligenza dell'avente diritto, ma all'efficienza dell'organo deputato alla decisione e del suo ufficio di cancelleria;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, per essere stata la questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, non avendo considerato il remittente che la sanzione della nullità — specificamente finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa — concerne gli atti processuali compiuti dopo l'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza e non il provvedimento di ammissione che lo stesso, pur ritenendone esistenti i presupposti, non adotta essendogli pervenuta l'istanza successivamente per un disguido della cancelleria;

che nel procedimento relativo alla seconda ordinanza (r.o. n. 789) si è costituito l'imputato nel processo *a quo*, chiedendo che sia dichiarata la non fondatezza della questione;

che con ordinanza del 13 gennaio 2003 (reg. ord. n. 1032 del 2003), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

che il giudice *a quo* premette: *a)* che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata depositata l'8 gennaio 2003 in relazione ad un procedimento penale pendente; *b)* che ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, il magistrato competente deve decidere sull'istanza, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., entro dieci giorni dal deposito in cancelleria, anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 96; *c)* che nel caso di istanza formulata in udienza il magistrato deve decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta;

che lo stesso giudice sostiene la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, atteso che il termine di decadenza non colpisce l'inattività della parte, ma del giudice competente a decidere, e rispetto all'inattività del quale la parte, che pure ne sopporta le conseguenze, non ha alcun rimedio, e che, nelle ipotesi in cui siano necessarie informazioni, la parte è esposta al rischio dell'inattività di tali organi accertatori;

che un altro profilo di irragionevolezza è individuato dal giudice *a quo* nella circostanza che è prevista la sanzione della nullità tipica della giurisdizione contenziosa penale, mentre il procedimento per la concessione del patrocinio — che si riferisce a tutti i processi — rientra nella giurisdizione non contenziosa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata, per essere stata la questione sollevata in termini astratti ed ipotetici, atteso che il giudice, anziché decidere sull'istanza, si pone preventivamente il problema delle conseguenze del mancato rispetto del termine da parte sua e per effetto della richiesta di informazioni, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 96 citato, senza peraltro chiarire se ricorrano i presupposti per tali ultime richieste;

che, secondo la difesa erariale, è erroneo il presupposto interpretativo del remittente, ritenendo questi che il mancato rispetto del termine ridonderebbe in pregiudizio dell'istante.

Considerato che due ordinanze sono identiche e che la terza pone una questione analoga, con la conseguenza che i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il giudice del Tribunale di Ancona, con due identiche ordinanze (reg. ord. nn. 788 e 789 del 2003), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134, riprodotto nel suddetto t.u., nella parte in cui prevedono per il giudice l'obbligo di provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione, a pena di nullità assoluta della decisione, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del cod. proc. pen., prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice del Tribunale di Forlì (reg. ord. n. 1032 del 2003), solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 96, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di decidere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito in cancelleria (comma 1), anche (comma 4) se ha ritenuto di chiedere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché nella parte in cui, nel caso di istanza formulata in udienza, prevede l'obbligo per il giudice di decidere immediatamente in tutte le suddette ipotesi, sempre a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli stessi parametri costituzionali;

che, al momento dell'emanazione delle ordinanze di rimessione, l'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 — che, nel novellare l'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ha introdotto la sanzione di nullità — era stato trasfuso nell'art. 96 suddetto, ed espressamente abrogato a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima norma;

che entrambi i giudici remittenti, nel prospettare sotto vari profili la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, partono dal presupposto interpretativo che la nullità prevista dalla disposizione impugnata colpirebbe il provvedimento che essi sono chiamati a prendere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che questa Corte, in pronunce concernenti la stessa disposizione (sentenza. n. 304 del 2003 e ordinanza n. 94 del 2004), ha affermato che la nullità è evidentemente finalizzata a garantire l'effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l'istanza si riferisce, sul presupposto che la nullità concerna gli atti del processo principale e non il sub-procedimento per l'ammissione al beneficio;

che — come la dottrina non ha mancato di rilevare — se si riferisse la nullità al sub-procedimento l'interpretazione sarebbe in contrasto proprio con la *ratio* dell'intervento del legislatore, volta a garantire l'effettività del diritto di difesa;

che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la sanzione di nullità riguarda gli atti del processo penale, non il provvedimento che decide sull'istanza;

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente infondate, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo (ordinanze n. 294 e n. 100 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, e dell'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Ancona, rispettivamente nella funzione di giudice dell'udienza preliminare e di giudice per le indagini preliminari, e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1390

N. 397

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di una trasmissione radiofonica - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, sezione quarta penale - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, n. 133.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati in data 17 aprile 2002, n. 133, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della

Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, promosso dalla Corte d'Appello di Roma, sez. quarta penale, con ricorso depositato il 27 giugno 2003 ed iscritto al n. 251 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 giugno 2003, la Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 17 aprile 2002, con la quale — in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Silvio Berlusconi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte ricorrente espone che l'onorevole Berlusconi deve rispondere di diffamazione per aver rilasciato, nel corso della trasmissione radiofonica «Radio anch'io», in onda il 30 novembre 1999, dichiarazioni con le quali offendeva — anche mediante l'attribuzione di fatti determinati — la reputazione di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della «Gruppo Editoriale Espresso spa», di cui fa parte il quotidiano «La Repubblica»;

che dinanzi ad essa Corte d'appello pende l'impugnazione, proposta dal pubblico ministero, avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale si dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'onorevole Berlusconi, ai sensi dell'art. 68 Cost., ritenendo che le opinioni manifestate nella intervista radiofonica costituissero opinioni che «da tempo, formavano oggetto di doglianze espresse in molteplici atti di sindacato ispettivo, in Parlamento, da esponenti del suo partito e di quella opposizione parlamentare che lo riconosce come proprio *leader*»;

che, nelle more del giudizio, era pervenuta la deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, secondo la quale i fatti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

che, riprendendo le motivazioni del GUP, la Camera, anche sulla base di ulteriori atti di sindacato ispettivo, aveva ritenuto le espressioni rientranti nel contesto di polemica politica in tema di rapporto tra politica e magistratura e che l'intervista fosse ricollegabile al ruolo di capo dell'opposizione, costituendo espressione di un diritto di critica nell'ambito di attività prodromiche e conseguenti agli atti tipici del mandato;

che la Corte ricorrente, richiamata la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; sentenze n. 76 e n. 289 del 2001; sentenze n. 51 e n. 52 del 2002) ha sottolineato: *a*) che ai fini dell'applicazione dell'art. 68 Cost., non è sufficiente che le opinioni espresse fuori dalla sede parlamentare siano genericamente inerenti all'esercizio delle funzioni, né basta la semplice comunanza di argomenti o l'identità di contesto tra le dichiarazioni e gli atti tipici, ma è necessaria una identificabilità della dichiarazione quale espressione di attività parlamentare e non genericamente politica; con la conseguenza che gli atti *extra moenia* sono insindacabili solo in caso di corrispondenza sostanziale di contenuto con atti tipici e siano riproduttivi di opinione precedentemente (o contestualmente) espressa in sede parlamentare; *b*) che la questione dei rapporti anomali tra politica, magistratura e stampa è materia troppo vasta e indefinita e costituisce solo il quadro entro cui si inseriscono le esternazioni rilevanti nel processo; *c*) che in occasione dell'attività parlamentare tipica non risulta che l'on. Berlusconi (o altro parlamentare) abbia mai espresso l'opinione che «La Repubblica» (o altro giornale) abbia barattato l'impunità del suo editore aderendo al «partito dei giudici giacobini»; *d*) che gli atti parlamentari richiamati nella delibera della Camera (e prima dal GUP) non fanno riferimento a tale accordo criminoso, ma si inseriscono nel quadro generale suddetto; *e*) che una qualche comunanza di argomenti può rinvenirsi in una interrogazione presentata da altri parlamentari di «Forza Italia» in epoca successiva (20 gennaio 2000), pertanto irrilevante secondo un principio già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 289 del 1998);

che, infine, il giudice *a quo*, richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la «comunicazione» è elemento essenziale della funzione parlamentare e il collegamento non può dipendere da criteri formali (sentenze n. 16195 del 2002 e n. 8742 del 1999), sostiene che la «comunicazione» non può confondersi con l'aggressione all'altrui reputazione al di fuori di ogni controllo, anche parlamentare, e che, essendo la «comunicazione» elemento strutturale del reato di diffamazione, è necessario un bilanciamento degli interessi attraverso l'individuazione del confine della liceità, anche con criteri formali, per non approdare alla irresponsabilità;

che la Corte d'appello conclude nel senso che la Camera, erroneamente esercitando il proprio potere con la delibera di insindacabilità da essa adottata, ha leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria e chiede l'annullamento della suddetta delibera.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia la Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati di cui chiede l'annullamento;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatoria - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con ordinanza in data 11 marzo 2003 (iscritta al n. 318 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 31 marzo 2003 (iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 29 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 453 a 457 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 aprile 2003 (iscritte ai numeri 492 e 493 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 aprile 2003 (iscritta al n. 494 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003), con otto ordinanze del 10 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 579 a 583 e da 595 a 597 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 e n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 635 a 637 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 giugno 2003 (iscritta al n. 712 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 892 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 893 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 22 agosto 2003 (iscritte ai numeri da 894 a 896 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1° settembre 2003 (iscritta al n. 909 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 27 dicembre 2002 (iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 17 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 1102 a 1106 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, del-

l'anno 2003), con ordinanza del 20 ottobre 2003 (iscritta al n. 1107 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 agosto 2003 (iscritte ai numeri da 1136 a 1140 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 14 agosto 2003 (iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 novembre 2003 (iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 novembre 2003 (iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 agosto 2003 (iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 21 novembre 2003 (iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 gennaio 2004 (iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 20 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 278 a 280 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 418 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 7 febbraio 2004 (iscritte ai numeri 447 e 448 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), con cinque ordinanze del 5 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 453 a 457 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), con sette ordinanze del 16 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 591 a 597 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 18 marzo 2004 (iscritta al n. 680 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con sessantasei ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 492 a 494, da 579 a 583, 596, 597, 909, 1023 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 418, 447, 448, da 453 a 457, da 591 a 597 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1392

N. 399

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con due ordinanze del 13 marzo 2003 (iscritte ai numeri 351 e 352 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 10 aprile 2003 (iscritta al n. 405 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 luglio 2003 (iscritta al n. 769 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 23 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 1022, da 1024 a 1026 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due

ordinanze del 22 marzo 2004 (iscritte ai numeri 598 e 599 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con cinque ordinanze del 2 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 600 a 604 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quindici ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 405, 769, 1024 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 598 a 604 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 400

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con tre ordinanze del 16 aprile 2003 (iscritte ai numeri da 489 a 491 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 giugno 2003 (iscritta al n. 634 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 31 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 638 a 640 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1^o luglio 2003 (iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 31 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 1027 e 1028 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 4 novembre 2003 (iscritte ai numeri 140 e 141 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1^o dicembre 2003 (iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 3 febbraio 2004 (iscritta al n. 419 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 6 febbraio 2004 (iscritta al n. 420 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 3 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 543 a 545 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 4 marzo 2004 (iscritta al n. 546 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1^o dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con diciannove ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 489 a 491, 711 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 419, 420, da 543 a 546 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 401

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze del 4 aprile 2003 (iscritte ai numeri 423 e 424 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003) e del 23 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quattro ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 402

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con due ordinanze del 13 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 357 e 358 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 1^o marzo 2003 (iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 maggio 2003 (iscritta al n. 883 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 1097 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 giugno 2003 (iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 luglio 2003 (iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 1^o agosto 2003 (iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in data 11 agosto 2003 (iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri 281 e 282 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 22 settembre 2003 (iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 29 ottobre 2003 (iscritta al n. 289 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 30 ottobre 2003 (iscritte ai numeri 291, 637 e 638 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 e n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 gennaio 2004 (iscritta al n. 641 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con diciassette ordinanze di contenuto analogo il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 637, 638 e 641 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 24 febbraio 2003 (iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 26 marzo 2003 (iscritta al n. 427 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 12 marzo 2003 (iscritte ai numeri 445 e 605 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 e n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 3 gennaio 2003 (iscritta al n. 606 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 maggio 2003 (iscritte ai numeri 628 e 882 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 e n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 15 luglio 2003 (iscritta al n. 1098 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 settembre 2003 (iscritte ai numeri 285 e 286 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze in data 11 novembre 2003 (iscritte ai numeri 639 e 640 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con dodici ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 628 e 882 del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 30 dicembre 2002 (iscritta al n. 448 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri 884 e 885 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 ottobre 2003 (iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 marzo 2004 (iscritta al n. 642 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 884 del registro ordinanze del 2003 e 642 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 405

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Questione sollevata da giudice che aveva esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione censurata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanze del 16 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 149 a 152 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004) e del 24 settembre 2003 (iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per i reati di cui «ai commi 5-*ter* e 5-*quater*» della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente premette che «a seguito di rituale convalida dell'arresto e richiesta di termini a difesa, il giudizio è stato riassunto in data odierna per il relativo giudizio di merito»;

che secondo il giudice *a quo* «l'instaurato giudizio direttissimo trova il suo necessario presupposto nell'intervenuto arresto (obbligatorio) in flagranza» ed è quindi «pregiudiziale ai fini della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies*».

Considerato che il giudice rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per i reati di cui ai «commi 5-*ter* e 5-*quater*» l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio direttissimo, dopo che il giudice aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto: in un momento, dunque, nel quale il giudice *a quo* aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura;

che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanze numeri 40 del 1999, 171, 118 e 59 del 1998, 401 e 301 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 406

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Modena con ordinanza del 17 gennaio 2003 (iscritta al n. 362 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 10 gennaio 2003 (iscritta al n. 694 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 novembre 2002 (iscritta al n. 696 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 dicembre 2002 (iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 9 gennaio 2003 (iscritta al n. 698 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 dicembre 2002 (iscritta al n. 699 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 gennaio 2003 (iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 17 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 716 e 717 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 gennaio 2003 (iscritta al n. 718 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 18 febbraio 2003 (iscritta al n. 720 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 21 febbraio 2003 (iscritte ai numeri 721 e 722 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 3 marzo 2003 (iscritta al n. 723 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 7 marzo 2003 (iscritte ai numeri 724 e 725 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 marzo 2003 (iscritta al n. 726 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 4 aprile 2003 (iscritta al n. 728 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie

speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 aprile 2003 (iscritta al n. 729 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 aprile 2003 (iscritte ai numeri 730 e 731 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 maggio 2003 (iscritta al n. 732 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 6 giugno 2003 (iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 25 giugno 2003 (iscritte ai numeri da 734 a 737 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 aprile 2003 (iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 28 aprile 2003 (iscritte ai numeri 330 e 331 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 30 aprile 2003 (iscritte ai numeri 332 e 333 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 2 maggio 2003 (iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 maggio 2003 (iscritta al n. 335 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 26 maggio 2003 (iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 28 maggio 2003 (iscritte ai numeri 338 e 339 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 30 maggio 2003 (iscritta al n. 392 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 4 giugno 2003 (iscritta al n. 393 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 12 giugno 2003 (iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze in data 8 luglio 2003 (iscritte ai numeri 397 e 398 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quarantatre ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1400

N. 407

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Modena con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 692 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 3 dicembre 2002 (iscritta al n. 693 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 14 gennaio 2003 (iscritta al n. 695 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 aprile 2003 (iscritta al n. 738

del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 26 febbraio 2003 (iscritta al n. 739 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 maggio 2003 (iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 7 giugno 2003 (iscritta al n. 394 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 giugno 2003 (iscritta al n. 395 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 7 luglio 2003 (iscritte ai numeri 399 e 400 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con dieci ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nel giudizio iscritto al n. 693 del registro ordinanze 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 408

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 16 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 292 e 293 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 19 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 294 a 297 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 marzo 2003 (iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 20 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 376 a 379 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 maggio 2003 (iscritte ai numeri 545 e 546 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri 547 e 548 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 maggio 2003 (iscritte ai numeri 561 e 562 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri 684 e 685 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 18 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 886 a 889 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con otto ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 969 a 976 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 20 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1036 e 1037 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 9 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1065 a 1069 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1070 a 1074 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 70 a 72 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quindici ordinanze del 20 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 76 a 90 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 22 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 95 a 98 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 362 a

367 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sette ordinanze del 29 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 370 a 376 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 31 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 387 e 388 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 29 marzo 2004 (iscritta al n. 498 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 1º aprile 2004 (iscritte ai numeri 499 e 500 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 29 marzo 2004 (iscritte ai numeri da 529 a 531 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ottantasei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 292 a 298, 684, 886 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 362 a 367, da 370 a 376, 387, 388, da 498 a 500, da 529 a 531 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 409

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con quattro ordinanze del 17 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 309 a 312 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 313 a 315 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 marzo 2003 (iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 marzo 2003 (iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 marzo 2003 (iscritta al n. 417 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 27 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 464 a 466 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 520 a 523 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 23 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 528 a 532 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 592 e 593 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 19 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 686 a 688 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 maggio 2003 (iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri 690, 691 e 766 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 e n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 4 luglio 2003 (iscritte ai numeri 776 e 777 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 5 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 778 a 780 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 3 luglio 2003 (iscritte ai numeri 812 e 813 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 22 luglio 2003 (iscritte ai numeri 824 e 825 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con sei ordinanze del 25 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 826 a 831 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 26 luglio 2003 (iscritte ai numeri 832 e 833 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 863 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 25 luglio 2003 (iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 925 a 929 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 19 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 930 a 934 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 29 luglio 2003 (iscritte ai numeri da 949 a 952 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 15 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 953 a 957 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 958 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 16 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 959 a 963 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 e n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 18 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 1156 a 1158 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sette ordinanze del 17 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 63 a 69 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 73 a 75 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 21 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 91 a 94 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 22 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 99 a 102 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 27 dicembre 2003 (iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con tre ordinanze del 14 ottobre 2003 (iscritte ai numeri da 341 a 343 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 16 ottobre 2003 (iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 27 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 348 e 349 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con dodici ordinanze del 26 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 350 a 361 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 27 gennaio 2004 (iscritte ai numeri 368 e 369 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con dieci ordinanze del 30 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 377 a 386 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 30 marzo 2004 (iscritte ai numeri 532 e 533 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 31 marzo 2004 (iscritte ai numeri 534 e 535 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), con sei ordinanze del 3 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 536 a 541 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con centotrentotto ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri da 309 a 317, 691, 766, 824, 863, 925, 949, 953, 962 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 368, 369, da 377 a 386, da 532 a 541 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 410

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 7 febbraio 2003, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpreso nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-*bis*, dello stesso decreto.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che la questione in esame ha ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1404

N. 411

Ordinanza 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tri-

bunale di Trento con ordinanza del 28 febbraio 2003 (iscritta al n. 375 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 15 gennaio 2003 (iscritta al n. 380 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 21 marzo 2003 (iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003) con ordinanza del 19 febbraio 2003 (iscritta al n. 435 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 7 marzo 2003 (iscritta al n. 468 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003) con ordinanza del 31 gennaio 2003 (iscritta al n. 469 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 16 aprile 2003 (iscritte ai numeri 641 e 642 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 20 gennaio 2003 (iscritta al n. 643 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 gennaio 2003 (iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con tre ordinanze del 21 aprile 2003 (iscritte ai numeri da 645 a 647 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con sei ordinanze del 14 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 648 a 653 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 29 maggio 2003 (iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 6 giugno 2003 (iscritta al n. 655 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 12 giugno 2003 (iscritta al n. 656 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con due ordinanze del 29 aprile 2003 (iscritte ai numeri 751 e 752 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 22 luglio 2003 (iscritta al n. 791 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 giugno 2003 (iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 13 maggio 2003 (iscritta al n. 1048 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 16 settembre 2003 (iscritta al n. 1049 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con quattro ordinanze del 22 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1050 a 1053 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003), con cinque ordinanze del 12 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 1076 a 1079 e al n. 1129 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2003 e n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con quattro ordinanze del 18 novembre 2003 (iscritte ai numeri 111, 112, 257 e 258 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 e n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2004), con due ordinanze del 5 marzo 2004 (iscritte ai numeri 516 e 517 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quarantatre ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-*ter* della medesima disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;

che il rimettente procede all'udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 641, 650, 791, 1048, 1129 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri 516 e 517 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 412

Sentenza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Eccezione di inammissibilità - Natura interpretativa della questione - Condizioni di ammissibilità della questione - Reiezione dell'eccezione.

Ambiente - Attività industriali - Autorizzazione integrata ambientale - Competenza statale «sentite le regioni interessate» - Mancato richiamo alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata lesione della sfera di attribuzioni della Provincia - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 77, comma 4.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16, e relative norme di attuazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glaucio Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 1° marzo 2003 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2003), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e tra esse, in particolare, l'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle «relative norme di attuazione».

La disposizione censurata prevede che «l'autorizzazione di cui al comma 3» — cioè l'autorizzazione integrata ambientale cui sono soggetti «tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996» — è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «sentite le regioni interessate».

Ad avviso della Provincia ricorrente l'art. 77 della legge n. 289 del 2002 avrebbe determinato una riduzione del ruolo delle regioni, sottoponendo ad autorizzazione integrata ambientale statale indistintamente tutti gli impianti indicati al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla competenza statale, sia, a quel che sembra, quelli che l'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva assegnato alla competenza regionale, limitandosi a prevedere che le Regioni debbano essere sentite ai fini della decisione. Viceversa — sempre secondo la ricorrente — nel regime previgente erano comunque mantenute ferme le competenze regionali, essendo collegata la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a quella del rilascio della V.I.A. (art. 2, numero 8, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recante «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento») ed essendo comunque prevista la partecipazione regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi (art. 4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999).

La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata riduzione del ruolo regionale, che sarebbe realizzata con la norma censurata, non riguardi le autonomie speciali, per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della materia dell'ambiente. Al riguardo la ricorrente sottolinea che lo stesso comma 4 dell'art. 77 si riferisce alle «regioni interessate», senza alcun richiamo alle province autonome e, soprattutto, che la legge finanziaria per l'anno 2003 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

L'impugnazione è dunque prospettata per la denegata ipotesi che la disciplina sopra descritta debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale. Se questa dovesse essere l'interpretazione da dare alla disposizione *de qua*, ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua illegittimità costituzionale per violazione delle competenze legislative ed amministrative della provincia in materia ambientale.

2. — Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anche in una successiva memoria presentata in prossimità dell'udienza, che già nel ricorso si troverebbero esposte le ragioni per le quali esso, oltre che infondato, sarebbe inammissibile, in quanto proposto solo in vista di un accertamento che tolga dal dubbio la Provincia. Sul punto la difesa erariale richiama la clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, e sottolinea che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la norma impugnata attribuisce alla autorizzazione integrata ambientale la forma del decreto ministeriale «sentite le regioni interessate», senza richiamare le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento, nell'impugnare alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), solleva, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle «relative norme di attuazione».

2. — La disposizione censurata prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «sentite le regioni interessate», senza alcun richiamo alle province autonome. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la legge n. 289 del 2002 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa soluzione ermeneutica, solleva la questione di legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina contenuta nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.

3. – Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in ragione della dichiarata natura interpretativa della questione. Come già affermato da questa Corte, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (v., di recente, sentenza n. 228 del 2003).

4. – La questione non è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni sottolineato che le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 406 del 2001, n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali si risolve nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione (sentenza n. 228 del 2003).

Nella specie appare agevole ricavare una interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della richiamata clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertanto intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 413

Sentenza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Riparazione per ingiusta detenzione - Estinzione del reato per morte del reo - Assoluzione dei coimputati perché il fatto non sussiste - Spettanza del diritto agli eredi - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, lesione del principio solidaristico in presenza di una privazione della libertà personale ingiusta - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

- Cod. proc. pen., art. 314, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 28 marzo-5 giugno 2003, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 28 marzo 2003 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, terzo (*recte*: quarto) comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso di archiviazione del procedimento per morte del reo, la spettanza della riparazione per ingiusta detenzione qualora nello stesso procedimento o comunque sulla base dello stesso materiale probatorio si accerti nei confronti dei coimputati che il fatto non sussiste».

La rimettente riferisce:

che le figlie di persona sottoposta agli arresti domiciliari dal 21 febbraio al 15 maggio 1992, la cui posizione era stata archiviata per morte (avvenuta il 6 dicembre 1992) nell'ambito di un procedimento all'esito del quale tutti i coimputati erano stati poi assolti (con sentenza di primo grado pronunciata il 5 luglio 2000, divenuta irrevocabile) con la formula “il fatto non sussiste”, avevano avanzato domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal padre, sul presupposto che anch'egli sarebbe stato assolto se non fosse morto prima della pronuncia della sentenza sul merito dell'accusa;

che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta, rilevando che l'ipotesi di archiviazione per morte del reo non rientra tra i casi di proscioglimento che consentono l'equo indennizzo;

che avverso tale decisione le eredi dell'indagato avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che impone il ricorso alle norme che regolano casi simili o analoghi allorché una controversia non può essere decisa sulla scorta di una precisa disposizione.

Tanto premesso, la Corte di cassazione osserva, in punto di rilevanza, che sussiste «la legittimazione delle istanti, in virtù dell'art. 644, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.» e che «nessun problema si pone [...] in ordine alla tempestività del ricorso, in quanto il termine iniziale di decadenza per la proposizione dell'istanza riparatoria decorre dalla notificazione del provvedimento di archiviazione, notificazione che in caso di morte non è prevista».

Nel merito, la rimettente ritiene che correttamente la Corte di appello ha escluso che potessero «estendersi» i casi di riparazione tassativamente previsti, che «costituiscono *ius singulare*, stante la loro natura indennitaria e non risarcitoria», e che il tenore testuale della disposizione censurata imporrebbe di dichiarare infondato il ricorso. In particolare, poiché l'art. 314, comma 3, cod. proc. pen. regola le ipotesi in cui un provvedimento di archiviazione fa sorgere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione facendo rinvio alle disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, qualora non venga in discussione l'ingiustizia formale della detenzione a norma del comma 2 del medesimo articolo, ma esclusivamente, come nel caso in esame, la sua ingiustizia «sostanziale», soltanto l'archiviazione pronunciata perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto come reato potrebbe, in base alla disciplina positiva, dare luogo alla riparazione.

2. — Secondo la rimettente, tuttavia, se in via generale e di principio appare conforme alla logica del sistema che la riparazione per l'ingiustizia (sostanziale) della detenzione debba discendere dall'adozione di una delle formule di proscioglimento anzidette, non è altrettanto ragionevole che la riparazione debba essere negata in relazione alla detenzione subita dall'indagato la cui posizione sia stata archiviata per morte quando, proseguendo il procedimento nei confronti dei coindagati, l'insussistenza del fatto risulti accertata da sentenza irrevocabile. «L'insussistenza del fatto, per la sua essenza ontologica», non può difatti non riguardare anche colui nei cui confronti il reato è dichiarato estinto per morte, «ovviamente a condizione che l'accertamento dell'insussistenza del fatto avvenga nello stesso procedimento, o in altro procedimento, ma comunque sulla scorta del medesimo materiale probatorio».

Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 310 del 1996 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione patita a causa di erroneo ordine di esecuzione) e n. 109 del 1999 (con la quale la medesima norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la riparazione in caso di arresto o fermo non convalidato dal giudice con decisione irrevocabile), primo fra tutti quello per cui «l'ingiusta detenzione va comunque ristorata», la disciplina censurata risulterebbe perciò affetta da plurimi profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, ad avviso della Corte di cassazione la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., perché disciplina in modo ingiustificatamente peggiore la situazione relativa alla posizione di chi, privato della libertà personale in forza di una misura custodiale ingiusta, e quindi deceduto, non ha potuto ottenere il proscioglimento nel merito con una delle formule che consentono l'indennizzo, e perché irragionevolmente non permette neppure di porre a base della riparazione l'accertamento, operato a posteriori nei confronti dei coimputati, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.

La previsione in esame violerebbe inoltre gli artt. 2 e 13 Cost., posto che, come rilevato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 446 del 1997 e n. 109 del 1999, la riparazione per ingiusta detenzione ha «un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento *ex post*, la legge, in considerazione della qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa».

D'altra parte, proprio al fine di «porre riparo ai vuoti legislativi discendenti da una previsione testuale anziché virtuale delle ipotesi di equo indennizzo», nella sentenza n. 109 del 1999 la Corte costituzionale ha affermato che la materia «non tollera franchigie temporali a favore di alcuna autorità» e che tutte le offese arrecate alla libertà personale mediante ingiusta detenzione devono essere riparate, indipendentemente dalla durata di questa e quale che sia l'autorità dalla quale la restrizione provenga, sottolineando come tale esigenza fosse già ben presente nella legge-delega n. 81 del 16 febbraio 1987, che al punto 100 dell'art. 2, comma 1, recava una direttiva concernente la riparazione della «ingiusta detenzione» senza distinzione alcuna tra i fattori genetici di tale ingiustizia.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche «in caso di archiviazione per morte del reo», qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La Corte rimettente — chiamata a pronunciarsi sul ricorso delle figlie di un indagato nei cui confronti era stato emesso provvedimento di archiviazione per morte — rileva che l'estinzione del reato per “morte del reo” non rientra tra le formule di proscioglimento a cui è ricollegata l'ingiustizia sostanziale della detenzione, elencate dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e richiamate dal comma 3. Escluso che il caso in esame possa essere ricondotto alle ipotesi di ingiustizia formale della detenzione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il giudice *a quo* ritiene che la disciplina censurata, nella parte in cui esclude la riparazione nel caso di archiviazione per “morte del reo”, qualora l'insussistenza del fatto addebitato all'indagato deceduto risulti accertata dalla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati, sia intrinsecamente irragionevole.

Alla luce delle considerazioni svolte nelle sentenze della Corte costituzionale numeri 310 del 1996, 446 del 1997 e 109 del 1999, la Corte di cassazione rileva inoltre che la norma censurata contrasta: con l'art. 3 Cost., in quanto detta una disciplina irragionevolmente deteriore in relazione al caso in cui l'indagato non ha potuto, solamente perché nel frattempo deceduto, essere assolto come i coimputati con una delle formule che avrebbero consentito di esercitare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione; nonché con gli artt. 2 e 13 Cost., in quanto, avendo l'istituto della riparazione «un fondamento squisitamente solidaristico», in presenza di una privazione della libertà personale rivelatasi a posteriori comunque ingiusta, si deve avere riguardo «unicamente alla oggettività della lesione».

2. — La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

3. — Ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla sfera di applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., questa Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente subita a seguito di erroneo ordine di esecuzione (sentenza n. 310 del 1996) e di arresto in flagranza o di fermo (sentenza n. 109 del 1999). La Corte ha fatto riferimento sia all'art. 3 Cost., a causa del trattamento discriminatorio riservato alle situazioni esaminate rispetto a quella di chi abbia subito la detenzione a seguito di una misura cautelare, sia agli artt. 2 e 13 Cost. (sentenza n. 109 del 1999), richiamando la sentenza n. 446 del 1997 nella quale erano già stati posti in luce il fondamento solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione e l'esigenza che, «in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta, con accertamento *ex post*, in ragione della qualità del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa».

Successivamente, sulla base dei principi affermati nelle precedenti sentenze di accoglimento, la Corte ha ritenuto superabili in via interpretativa altri dubbi di legittimità costituzionale prospettati in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

In particolare nella sentenza n. 284 del 2003 la Corte ha ritenuto che anche la detenzione ingiustamente patita a causa di un ordine di esecuzione relativo a una pena scontata sulla base di una sentenza di condanna pronunciata all'estero dà diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., ribadendo che tale diritto «non è precluso dalla legittimità del provvedimento che determina la privazione della libertà personale, né richiede che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita», in quanto ciò «che rileva è l'obiettivo ingiustizia di quella privazione che, per la qualità del bene coinvolto, postula una misura riparatoria».

Facendo appello ai medesimi principi, con la sentenza n. 230 del 2004, in un caso di custodia cautelare disposta per un fatto per il quale era già intervenuta una sentenza passata in giudicato, la Corte ha affermato non esservi ostacoli a fare rientrare tale situazione nell'ambito dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., non essendo riscontrabile alcuna differenza tra l'ipotesi di misura cautelare disposta in presenza di scriminanti o nei confronti di persona non punibile (situazioni previste dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) e il caso di chi abbia subito la custodia cautelare per un reato per il quale l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per la preclusione del *ne bis in idem* prevista dall'art. 649 cod. proc. pen.

Infine, con la sentenza n. 231 del 2004 la Corte ha rilevato che una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo che regola la materia estradizionale impone di riconoscere in via interpretativa il diritto alla riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta anche nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria della custodia cautelare su domanda di uno Stato estero di cui venga successivamente accertata la carenza di giurisdizione.

4. — Nel caso in esame le stesse argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nell'ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, cod. proc. pen., emessa prima delle sentenze interpretative alle quali si è fatto riferimento, possono essere agevolmente addotte a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione.

Ove si tenga presente, alla luce dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost., che ai fini del riconoscimento del relativo diritto rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi a posteriori comunque ingiusta, gli effetti dell'assoluzione con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto qualora emerga incontrovertibilmente che anch'egli sarebbe stato assolto con la medesima formula adottata per i concorrenti nel reato, ove non fosse deceduto prima della conclusione del procedimento.

L'interpretazione conforme a Costituzione è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale. L'art. 2, n. 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le 'ragioni' dell'ingiustizia; tra le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, prevedono il diritto ad un equo indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione.

La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata, in quanto l'art. 314, comma 3, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per 'morte del reo', qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l'insussistenza del fatto a lui addebitato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 414

Sentenza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Finanza pubblica - Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti - Costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeriali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza residuale esclusiva, dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Censura di norme non direttamente lesive delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

Finanza pubblica - Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti - Costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeriali - Modalità e limiti di spesa vincolanti per le Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Emilia-Romagna con ricorso, ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ha censurato, fra l'altro, l'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge, deducendone il contrasto con gli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che «le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa»; al comma 2 dispone che i contributi di cui sopra

«sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente», indicando, altresì, i principi in base ai quali i detti contributi sono attribuiti. Il successivo comma 3 precisa che, al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i «decreti interministeriali di natura non regolamentare», dovranno essere emanati nei sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge e che, in caso di loro mancata adozione, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto; infine il comma 4 prevede che, «ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo».

La Regione ricorrente assume che la disciplina in questione, riguardando la materia dei contributi alle imprese, ricade nella competenza residuale delle regioni di cui all'art. 117, comma quarto, della Costituzione.

I commi 1, 2 e 3 della norma impugnata sarebbero perciò lesivi delle competenze regionali, nella parte in cui — in materia sottratta alla competenza dello Stato — prevedono la costituzione di fondi statali, gestiti sulla base di criteri stabiliti con decreti interministeriali, da ritenersi di natura sostanzialmente regolamentare nonostante l'elusiva «etichetta» apposta dal legislatore, anziché prevedere la ripartizione fra le regioni delle relative somme.

Anche il comma 4, inteso a vincolare anche i contributi regionali al rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualificate come norme di principio e di coordinamento, sarebbe lesivo dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni. Ad avviso della ricorrente, infatti, spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, la competenza in materia non di «finanza pubblica» ma di «coordinamento della finanza pubblica», sicché esso — ad avviso della Regione ricorrente — potrebbe fissare i principi relativi alla spesa globale in un singolo settore, «ma non decidere anche come la spesa deve essere effettuata in quel settore dalle regioni», tanto più ove si ritenga che anche i criteri ministeriali, di cui al comma 2, costituiscano «norme di principio».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la difesa erariale, i primi tre commi, riguardando oneri già a carico dello Stato, non sarebbero lesivi di alcuna competenza regionale, mentre il quarto costituirebbe «legittima espressione di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica», mirando, nel quadro dei vincoli comunitari di stabilità, al rispetto anche da parte delle regioni delle esigenze di equilibrio finanziario, altrimenti esposte al rischio di contribuzioni non regolamentate.

Nell'imminenza della udienza pubblica sia la difesa della Regione ricorrente che l'Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle conclusioni rispettivamente assunte.

In particolare, quanto ai primi tre commi, la Regione osserva che la conservazione, a livello centrale, della potestà normativa nella materia di cui si tratta non è consentita dall'intervenuto mutamento del quadro costituzionale, le cui conseguenze non possono essere eluse dalla «singolare ideazione» della figura dei «decreti ministeriali a contenuto non regolamentare», irrilevante ai fini del riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Non ignora, la medesima ricorrente, che, con la sentenza n. 14 del 2004, questa Corte ha riconosciuto — sulla base di un'interpretazione dinamica della materia della «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, comma secondo, della Costituzione — il permanere di potestà e prerogative statali, anche regolamentari, indirizzate ad orientare l'azione di sviluppo economico, ma con la precisazione che si debba trattare di interventi con rilevanza macroeconomica attinenti allo sviluppo dell'intero Paese.

Riguardo al comma 4 dell'art. 72 la difesa ricorrente ribadisce, infine, che il coordinamento della finanza pubblica può giustificare solo interventi statali finalizzati alla garanzia del complessivo equilibrio finanziario e non anche l'introduzione di disposizioni specifiche e dettagliate relative ad un determinato settore.

L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, rileva che la disciplina censurata, quanto ai primi tre commi dell'art. 72, è riferibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza statale. Tale materia infatti, intesa in senso dinamico, comprende anche la disciplina di interventi promozionali o di sostegno alle imprese, tutte le volte in cui essi siano destinati ad incidere sull'equilibrio economico generale dello Stato e siano perciò qualificabili come «macroeconomici». Siffatta competenza, aggiunge la difesa erariale, è trasversale sicché legittimamente attraversa anche materie di competenza regionale, rimanendo riservati alle regioni gli interventi localistici, «sintetizzati» sulla realtà produttiva regionale.

Gli interventi previsti dalla disposizione censurata rientrerebbero in definitiva tra quelli conservati alla competenza statale dall'art. 18, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59), trattandosi di misure finanziarie volte ad incentivare gli investimenti e l'espansione del mercato in ampi ed importanti settori produttivi in una prospettiva che — per rilevanza dei settori, dimensione territoriale, generale accessibilità e simultaneità degli interventi — si riflette chiaramente sull'intera economia nazionale.

Per quanto concerne il comma 4, l'Avvocatura, precisato che le sole disposizioni vincolanti per le regioni sono quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 della norma impugnata, ribadisce che esse costituiscono «principi fondamentali» per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi del comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, in quanto non esprimono una specifica regolamentazione dei provvedimenti da assumere dagli enti substatali, relativamente agli interventi di propria competenza, ma dettano solo criteri di principio cui si atterrà la disciplina regionale, in funzione dell'unitario obiettivo di contenimento degli oneri finanziari pubblici.

Considerato in diritto

1.— La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, con un unico ricorso, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), tra l'altro censurando, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, l'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.

Ad avviso della Regione ricorrente i primi tre commi della norma impugnata sarebbero lesivi delle competenze regionali, in quanto, anziché disporre il mero riparto tra le regioni delle somme stanziato dallo Stato quali trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, prevedono la costituzione di fondi rotativi, gestiti, sulla base dei principi dettati dal comma 2, mediante decreti interministeriali di natura sostanzialmente regolamentare, nonostante che la materia — quella appunto dei contributi all'imprenditoria — debba ritenersi appartenente alla competenza residuale esclusiva delle regioni.

Il comma 4, che qualifica le precedenti disposizioni (ed in particolare quelle di cui al comma 2) come norme di principio e coordinamento, cui anche le regioni devono adeguare i propri interventi, in relazione a non meglio specificati obblighi comunitari, sarebbe a sua volta lesivo dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni stesse, non competendo allo Stato di stabilire le modalità di spesa regionale in un determinato settore.

2. — Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della indicata questione di legittimità costituzionale viene separata dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, che formeranno (o hanno già formato) oggetto di distinte decisioni.

3. — La questione, quanto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, è inammissibile.

Le disposizioni in esame riguardano — come esplicitamente enuncia il comma 1 — «le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti», e prevedono che tali somme confluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e siano quindi attribuite ai destinatari dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, secondo criteri e modalità stabiliti con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi nel termine di cui al comma 3, sulla base dei principi indicati al comma 2.

A prescindere da qualsiasi valutazione riguardo alla fondatezza delle censure formulate dalla Regione ricorrente, appare evidente che la prospettata lesione delle competenze regionali, che sarebbe in sostanza rappresentata dall'intervento finanziario diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza statale, non è imputabile alla normativa impugnata, ma dovrebbe eventualmente ricondursi alle diverse disposizioni di legge in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, di somme «aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti».

È infatti tale destinazione imposta alle somme di cui si tratta che la Regione ricorrente ritiene contrastante con il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri costituzionali evocati, posto che le disposizioni impugnate si limitano a disciplinare la gestione di tali somme secondo modalità che sono coerenti con la loro (preesistente) natura di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese, senza che da tale disciplina possa derivare alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale.

4. — La questione relativa al comma 4 dello stesso art. 72 non è fondata.

Le disposizioni vincolanti per le regioni sono, secondo la più corretta lettura dei commi precedenti alla quale aderisce anche l'Avvocatura dello Stato, quelle di cui al comma 2 relative: *a)* all'ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso; *b)* alla decorrenza e durata massima del piano di rimborso; *c)* alla misura minima del tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate.

Indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, quel che occorre precisare, guardando al loro contenuto diretto a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti, è che si tratta di disposizioni con finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e dirette, dunque, ad incidere sulla finanza regionale.

Ora, il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, è, più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.

Ciò non esclude, ed in tal senso va letto il richiamo alla competenza concorrente di cui alla citata norma costituzionale, che il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima.

La norma impugnata è sicuramente rispettosa di tale criterio di riparto, in quanto pone esclusivamente limiti massimi all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di competenza riservata al legislatore regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003),

a) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;*

b) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il medesimo ricorso.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 415

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Costruzione di parcheggi in aree libere - Titoli abilitativi - Autorizzazione gratuita anziché concessione - Norma extrapenale integrativa di norme penali - Denunciata disparità di trattamento penale in relazione alle diverse discipline regionali, lesione di principi fondamentali della legislazione statale in materia urbanistica, lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e in materia penale - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, in presenza di norma riferibile ad una pluralità di ipotesi, motivazione sulla rilevanza parziale e inadeguata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi — Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività — Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione — Norme in materia di parcheggi pertinenziali — Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), promosso con ordinanza del 27 gennaio 2004 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei procedimenti penali riuniti a carico di Annamaria D'Aniello ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Ugo De Siero.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza pronunciata in data 27 gennaio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 10 ottobre 2001 (*recte*: 28 novembre 2001), n. 19 (Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi — Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività — Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione — Norme in materia di parcheggi pertinenziali — Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui subordina a semplice autorizzazione gratuita la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

che il giudice *a quo* premette che nel corso dell'udienza preliminare, relativa ad un procedimento a carico di alcuni soggetti imputati dei reati di cui agli articoli 323 cod. pen. e 20, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il pubblico ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio, «sollecitando contemporaneamente il giudice» a sollevare questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale;

che — prosegue il rimettente — «i capi di imputazione e gli atti fanno riferimento al rilascio di una pluralità di autorizzazioni edilizie gratuite per la realizzazione di posti auto» le quali sarebbero state rilasciate «apparentemente» ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), ma «in realtà in violazione dell'art. 9» di tale legge, dal momento che mancherebbero i presupposti da essa previsti, vale a dire l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'immobile e la qualità di proprietario di tale immobile (rispetto al quale il parcheggio costituisce pertinenza) del costruttore del parcheggio;

che l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001, nel richiedere la sola autorizzazione gratuita per la «realizzazione di parcheggi su aree libere, anche non di pertinenza del lotto su cui insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi», sottrarrebbe al regime concessorio interventi che, invece, in base alle leggi statali vi sarebbero sottoposti, dal momento che la legge n. 47 del 1985 richiederebbe necessariamente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di nuove opere che abbiano un volume edilizio e siano suscettibili di autonoma utilizzazione, e che il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) «continua» a richiedere per tali tipologie di interventi il permesso di costruire, di tal che la realizzazione di parcheggi, se effettuata in assenza dei presupposti di cui alla legge n. 122 del 1989, costituirebbe reato (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985 e dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001);

che, rispetto a tale sistema, la legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli) costituirebbe una deroga alla disciplina ordinaria, in casi tassativamente indicati «e non ricorrenti nel caso di specie, né estensibili, tramite legge regionale»;

che pertanto, ritiene il giudice rimettente, la norma regionale censurata contrasterebbe con i principi fondamentali della materia costituiti dalla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di una nuova opera suscettibile di uso autonomo e che diverso principio non potrebbe ricavarsi dalla legge n. 122 del 1989 la quale sarebbe stata emanata proprio per fronteggiare le esigenze dei proprietari degli immobili e non per consentire speculazioni edilizie, rese, invece, possibili dalla legge regionale «che facoltizza chiunque a realizzare mediante semplice «autorizzazione» dei parcheggi;

che, osserva ancora il giudice *a quo*, qualora si ritenesse l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001 esente da profili di incostituzionalità, non potrebbe essere accolta la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, dal momento che la condotta contestata agli imputati, pur essendo illecita al momento della commissione del fatto, non lo sarebbe più per effetto della successiva emanazione della legge regionale censurata, la quale avrebbe integrato con un contenuto più favorevole la norma penale in bianco dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, in quanto la disciplina della successione delle leggi nel tempo — secondo «più pronunce della Corte di cassazione» — riguarderebbe anche le norme extrapenali integrative delle norme penali;

che l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2001 determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento «tra ciò che costituisce reato nella Regione Campania e ciò che costituisce reato in tutte le altre regioni che non hanno adottato analoghe disposizioni, sicché l'attribuzione alle regioni del potere di influire indi-

rettamente sulle fattispecie incriminatrici stabilite da leggi dello Stato, implica l'aberrante conseguenza» che la rilevanza penale di una condotta dipenda dal luogo in cui è stata posta in essere, in considerazione delle diverse discipline urbanistiche adottate dalle varie regioni, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

che la norma censurata contrasterebbe inoltre con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe i principi fondamentali in materia di edilizia ed urbanistica stabiliti dalla legislazione statale; lo stesso d.P.R. n. 380 del 2001, «pur non applicabile al caso in esame in quanto non più favorevole all'imputato», stabilirebbe che la normativa regionale in materia urbanistica può svolgersi solo nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale;

che, ancora, potrebbe ipotizzarsi la violazione della riserva di legge esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, prevista dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nella quale, se intesa in senso ampio, rientrerebbe la tutela del territorio;

che, infine, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà normativa esclusiva in materia penale, in quanto non sarebbe possibile che la Regione, attraverso la modifica della norma extrapenale, incida sulla norma penale, «riempiendo di contenuti diversi nelle diverse regioni la fattispecie incriminatrice penale»;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il GIP afferma che nel giudizio *a quo* verrebbe in considerazione «la realizzazione di parcheggi in aree non di pertinenza del lotto ove insistono gli edifici, da parte di costruttori non proprietari degli edifici, in contrasto con l'art. 9 della legge n. 122 del 1989, ma non con l'art. 6» della legge regionale;

che è intervenuta in giudizio la Regione Campania la quale ha chiesto che la questione prospettata sia dichiarata irrilevante o infondata;

che, in punto di fatto, la Regione premette che nel giudizio *a quo* si contesta agli imputati, funzionari del competente ufficio comunale, di avere illegittimamente rilasciato autorizzazioni gratuite per la realizzazione di parcheggi in assenza dei presupposti prescritti dalla legge n. 122 del 1989, cioè l'identità tra il costruttore e il proprietario dell'immobile di cui il parcheggio è pertinenza e la pertinenzialità del parcheggio rispetto all'immobile, nonché il fatto che l'operazione sia stata compiuta a scopi speculativi sia per la qualità di imprenditori rivestita dai destinatari della concessione, non proprietari degli immobili, sia perché gli atti d'obbligo con cui costoro si erano obbligati a vendere i posti auto in regime di pertinenzialità non identificavano le singole unità immobiliari cui i parcheggi dovevano collegarsi;

che la difesa regionale ha eccepito, innanzitutto, l'irrelevanza della questione dal momento che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale, in quanto determinerebbe un mutamento sfavorevole per gli imputati delle disposizioni loro applicabili, non potrebbe avere effetti nel giudizio *a quo*, e pertanto la pronuncia della Corte sarebbe irrilevante nel giudizio ad essi relativo;

che, nel merito, la Regione afferma l'erroneità dell'interpretazione data dal rimettente sia della legge statale che della legge regionale, dal momento che la lettura complessiva dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001, ed in particolare dei commi 5, 6 e 7, renderebbe chiaro come tale norma, al pari di quella statale, richieda un «riferimento certo e predeterminato» del parcheggio rispetto alla singola unità abitativa, con la conseguenza che la legge regionale non sarebbe idonea a sanare condotte che non si sono conformate al vincolo di pertinenzialità;

che la previsione, contenuta nell'art. 6, che legittima a richiedere l'autorizzazione gratuita anche soggetti non proprietari degli immobili, sarebbe specificativa della normativa statale, in quanto comunque volta ad incentivare la realizzazione di parcheggi specificamente collegati alla singola unità immobiliare, così limitando a tali ipotesi la disciplina derogatoria;

che, osserva ancora la Regione, le censure sarebbero comunque infondate in quanto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge regionale sarebbe tenuta a conformarsi solo ai principi fondamentali della materia e sotto tale aspetto l'art. 6 della legge regionale rispetterebbe la *ratio* della legge n. 122 del 1989, di semplificare l'*iter* procedimentale per la realizzazione di posti auto;

che la difesa regionale richiama l'art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale riconosce alle regioni, attraverso le proprie leggi, la potestà di ampliare o ridurre l'ambito degli interventi edilizi sottoposti a

semplice denuncia di inizio attività (DIA), rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, e che sotto tale aspetto, la questione prospettata, oltre ad essere infondata, sarebbe anche irrilevante dal momento che il sopravvenire di una norma regionale di favore renderebbe non sanzionabili condotte ad essa conformi;

che infondata sarebbe anche la censura sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal momento che la diversità di trattamento sarebbe una conseguenza delle scelte del legislatore statale che ha configurato l'art. 20 della legge n. 47 del 1985 come norma penale in bianco, la quale «per definizione, si riempie di contenuti» in base a norme extrapenali sia statali, sia regionali;

che in prossimità della camera di consiglio la Regione Campania ha depositato una memoria nella quale ribadisce gli argomenti a sostegno della inammissibilità e della infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania n. 19 del 2001, in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui richiede l'autorizzazione gratuita, anziché la concessione, per la realizzazione di parcheggi che non abbiano i requisiti ai quali la legge n. 122 del 1989 subordina l'applicazione del regime agevolato da essa previsto;

che, in primo luogo, l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare che le condotte incriminate nel giudizio *a quo* consisterebbero nel rilascio di una pluralità di autorizzazioni gratuite per la realizzazione di posti auto privi dei requisiti di cui alla legge n. 122 del 1989, vale a dire «l'essere il costruttore proprietario dell'immobile del quale il parcheggio deve essere pertinenza e, appunto, la pertinenzialità del parcheggio rispetto all'immobile»;

che, invece, il rimettente omette di descrivere la tipologia dei parcheggi oggetto del procedimento penale, ed in particolare se si tratti di parcheggi realizzati nel sottosuolo oppure al pianterreno di edifici preesistenti, ovvero di posti auto costruiti su aree libere, fuori terra o nel sottosuolo delle stesse;

che l'incompleta descrizione della fattispecie all'esame del giudice *a quo* non consente di verificare a quale delle ipotesi regolate dalla norma impugnata la condotta degli imputati sarebbe riconducibile;

che tale specificazione è invece imprescindibile al fine di consentire una compiuta valutazione della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* dal momento che la norma censurata, nella sua formulazione, è tale da riferirsi ad una pluralità di ipotesi;

che, inoltre, la mancata descrizione della tipologia di parcheggi non consente neppure l'esatta individuazione dell'oggetto del giudizio, e cioè quale delle molteplici fattispecie regolate dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001 costituisca oggetto delle censure formulate dal rimettente, vale a dire la disciplina dei parcheggi in aree libere sopra terra ovvero nel sottosuolo o al pianterreno di edifici esistenti;

che l'omessa indicazione delle tipologie di parcheggi cui si riferisce il capo di imputazione all'esame del giudice *a quo* rende impossibile, altresì, stabilire con esattezza quali siano le norme statali che disciplinano la realizzazione di tali parcheggi rispetto alle quali la legge regionale avrebbe disposto in termini diversi;

che, in secondo luogo, il giudice rimettente ritiene rilevante la questione nel giudizio *a quo* sull'assunto che la norma regionale censurata — modificando la disciplina urbanistica richiamata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b*), della legge n. 47 del 1985 (ora art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001), ed in particolare escludendo (diversamente da quanto già previsto dalla normativa statale) che determinate opere necessitino di concessione edilizia (ora permesso di costruire) — abbia determinato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, tale da imporre, alla luce dei principi generali regolativi della materia, l'assoluzione degli imputati;

che l'assunto è fondato sul puro e semplice richiamo a non meglio specificate «pronunce della Corte di cassazione», che — secondo quanto si legge nell'ordinanza di rimessione — «sembrano» aver ricondotto al paradigma della successione delle leggi penali nel tempo anche la modifica di norme extrapenali destinate ad integrare i contenuti di norme penali «in bianco» (quale sarebbe, nella specie, quella dianzi citata);

che, in realtà, l'indirizzo interpretativo verosimilmente evocato dal giudice *a quo* — nel contrapporsi ad un orientamento prevalente di segno contrario della giurisprudenza di legittimità — subordina comunque l'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. alla condizione, da verificare caso per caso, che la modifica (o l'abrogazione) delle norme extrapenali incida sullo stesso giudizio di disvalore della condotta incriminata sotteso alla comminatoria di pena, e non si limiti soltanto a precisare la fattispecie precettiva;

che tale verifica viene, per converso, completamente omessa nell'ordinanza di rimessione, in rapporto alla specifica ipotesi di successione di norme extrapenalistiche che al presente interessa; onde, sotto tale profilo, la motivazione sulla rilevanza risulta evidentemente parziale e inadeguata;

che, inoltre, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il rimettente individua i principi fondamentali della legislazione statale, che assume violati dalla norma regionale, attraverso il contestuale richiamo sia della normativa «già in vigore al momento della introduzione della legge regionale» — legge n. 47 del 1985 e legge n. 122 del 1989 — sia «della legislazione attualmente in vigore» e cioè del d.P.R. n. 380 del 2001;

che, in definitiva, il g.i.p. non specifica quale sia il parametro interposto che assume violato dall'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001, così mostrando di ritenere i principi fondamentali posti dalle due normative sostanzialmente equivalenti, e trascurando, invece, di valutare le modifiche alla disciplina dei titoli abilitativi introdotte dal d.P.R. n. 380 del 2001, tra le quali, in particolare, la soppressione dell'autorizzazione gratuita e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della denuncia di inizio attività, nonché le conseguenze che ciò determina sulla normativa regionale preesistente, ed inoltre le conseguenze del riconoscimento espresso alle Regioni del potere di ampliare, o restringere, l'ambito degli interventi soggetti a DIA ovvero a permesso di costruire, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dal testo unico (art. 10, comma 3, e art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001);

che, pertanto la questione si appalesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), sollevata, in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 416

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Umbria - Condono edilizio straordinario - Disciplina regionale sostitutiva delle norme statali di dettaglio - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione in relazione ai parametri - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, artt. 2 e 46.
- Costituzione, artt. 51 e 134.

Regione Umbria - Condono edilizio straordinario - Disciplina regionale sostitutiva delle norme statali di dettaglio - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordinamento penale e della tutela dell'ambiente, disparità di trattamento in relazione alle diverse discipline regionali, ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, lesione delle competenze statali in materia di finanza pubblica e di determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, pregiudizio dell'unità della Repubblica - Cessata efficacia delle norme censurate con assenza di effetti lesivi nel tempo di vigenza - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, artt. 2 e 46.
- Costituzione, artt. 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, recante «Norme per l'attività edilizia», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 aprile 2004 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

che il ricorrente evidenzia come l'art. 2 citato preveda che «a seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale»;

che i commi 4 e 5 dell'art. 46, invece, dispongono che fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di responsabilità e di sanzioni, prevista nel comma 2 del medesimo articolo, i comuni sospendano «ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio», fatta salva comunque la facoltà degli interessati di presentare le «domande di sanatoria» ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, a tutela delle proprie «posizioni giuridiche»;

che, secondo il ricorrente, la normativa impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, della Costituzione, in quanto inciderebbe sulle materie dell'«ordinamento penale» e della «tutela dell'ambiente», affidate alla competenza esclusiva dello Stato, poiché, pur riconoscendo implicitamente la competenza statale a dettare norme in materia di condono edilizio, frapporrebbe ostacoli alla loro applicazione;

che le disposizioni in questione violerebbero anche l'art. 3 della Costituzione, in quanto introdurrebbero «disuguaglianze non legittimate dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie regionali», le quali non potrebbero «condurre a discipline differenziate nell'ambito delle materie riservate allo Stato»;

che a risultare violato sarebbe anche l'art. 81 della Costituzione, in quanto la disapplicazione nel territorio di una regione delle disposizioni statali in materia di condono edilizio determinerebbe una concreta ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, e quindi una lesione dell'autonomia finanziaria di quest'ultimo;

che sarebbe violato, inoltre, l'art. 119 della Costituzione, sia perché la disciplina impugnata comprimerebbe la competenza statale concernente il «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari», sia a causa della pretesa incidenza delle norme oggetto del giudizio sull'«essenziale dovere costituzionale dello Stato» di «assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse occorrenti»;

che le disposizioni legislative impuginate violerebbero altresì l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto inciderebbero sulla determinazione dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio»;

che il ricorrente rileva, inoltre, la violazione dell'art. 5 e dell'art. 127 della Costituzione, dal momento che ai legislatori regionali non potrebbe essere consentito «di produrre norme demolitorie e di reazione», rispetto alle norme statali, quali sarebbero quelle in questa sede impuginate in relazione alla disciplina statale del condono edilizio;

che, infatti, tali iniziative potrebbero «pregiudicare l'unità della Repubblica», dovendo piuttosto la regione reagire con i mezzi che l'ordinamento costituzionale predispone specificamente e cioè mediante la impugnazione delle leggi statali contestate dinanzi alla Corte costituzionale;

che il ricorrente evidenzia, in particolare, come la lettera *a)* del comma 3 dell'impugnato art. 46 — secondo cui la legge regionale prevista dal comma 2 del medesimo articolo deve perseguire l'obiettivo della «tutela assoluta delle risorse ambientali» — contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, in quanto spetterebbe «solo al Parlamento nazionale stabilire in quali casi la tutela debba essere assoluta»;

che, infine, nel ricorso si lamenta altresì la violazione degli articoli 51 e 134 della Costituzione, senza offrire però, al riguardo, alcuna motivazione;

che in data 18 maggio 2004 la Regione Umbria si è costituita in giudizio depositando una memoria nella quale conclude per la inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle censure proposte con il ricorso statale;

che la resistente, in relazione alle censure concernenti gli articoli 5 e 127 della Costituzione, osserva come sarebbe errato l'elemento dal quale prende le mosse l'argomentazione del ricorrente, individuabile nella pretesa spettanza statale della competenza in materia di condono edilizio e nella esclusione di ogni competenza regionale al riguardo;

che, secondo la difesa della regione, tale conclusione non potrebbe derivare dalla competenza statale in tema di «ordinamento penale» o di «coordinamento della finanza pubblica», né dalla competenza statale concernente il «governo del territorio», poiché quest'ultima viene comunque limitata dalla Costituzione alla semplice posizione di principi fondamentali, nel cui ambito non potrebbe essere ricompresa la normativa *de qua*;

che, in relazione alla presunta violazione del principio di eguaglianza, a causa della differenziazione delle discipline regionali nella materia in questione, la regione rileva che proprio l'impossibilità di ricondurre interamente il condono edilizio alla competenza statale dimostrerebbe l'infondatezza della censura;

che anche il rilievo concernente la esclusiva competenza statale sulla «tutela assoluta» delle risorse ambientali sarebbe infondato, in quanto i contestati commi 2 e 3 dell'art. 46 concernerebbero una legge futura, e come tali, non produrrebbero «alcun effetto sulla disciplina normativa vigente», non potendo del resto costituire di per sé attribuzione di competenze ulteriori rispetto a quelle riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione;

che tali disposizioni, limitandosi ad indicare finalità da perseguire e oggetti da regolare, pur sempre nel rispetto dei principi contenuti nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. «Testo A»), non sarebbero idonee a determinare una lesione attuale dei parametri indicati nel ricorso;

che le doglianze secondo le quali a risultare violati sarebbero gli articoli 81 e 119, della Costituzione, infine, sarebbero inammissibili in quanto eccessivamente generiche;

che, comunque, tali censure sarebbero infondate, in quanto «seguendo il ragionamento dell'Avvocatura, si dovrebbe trarne una conclusione aberrante, quella cioè per cui, ogni qual volta il legislatore nazionale prevede fonti di entrata intervenendo in materie di competenza regionale, le regioni dovrebbero sottostare alla potestà statale in nome delle esigenze di finanza pubblica»;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale viene dato conto della sentenza n. 196 del 2004, con la quale questa Corte ha deciso le questioni di legittimità costituzionale proposte dalle Regioni avverso l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, evidenziandosi, in particolare, come la menzionata sentenza abbia «consentito l'integrale applicazione della disciplina di cui all'art. 32 soltanto nell'ipotesi limite dell'inerzia del legislatore regionale e quindi soltanto a partire dalla scadenza del termine massimo imposto a quest'ultimo»;

che la resistente sottolinea come il legislatore statale si sia adeguato alle statuizioni della sentenza n. 196 mediante l'adozione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il cui art. 5, al comma 1, individua in quattro mesi il termine (decorrente dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge) entro il quale le regioni sono chiamate ad adottare la disciplina di propria competenza;

che, ad avviso della regione, la normativa statale «fa infine salve le domande di condono presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 196 del 2004, a meno che le regioni non dispongano diversamente, fermi restando comunque gli effetti penali»;

che, secondo la resistente, le censure proposte dall'Avvocatura dello Stato dovrebbero essere valutate alla luce del quadro complessivo successivamente sopravvenuto;

che, in particolare, il riconoscimento della potestà normativa regionale in materia di condono edilizio, per effetto del mutamento della disciplina statale determinerebbe la cessazione della materia del contendere, se non altro per i profili attinenti alla violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, dell'art. 3, dell'art. 117, terzo comma, degli articoli 81 e 119, nonché degli articoli 127, secondo comma e 134 della Costituzione, e ciò in quanto «l'indiscutibile riconoscimento della titolarità in capo al legislatore regionale di un ampio potere normativo in materia di condono, fatta eccezione per i soli profili attinenti all'ordinamento penale ed alla fissazione di «limitati contenuti di principio» della materia, appartenenti alla competenza legislativa statale», contraddirebbe la tesi della necessaria uniformità della disciplina, sostenuta dal Governo;

che infatti l'intervento normativo operato dalla regione, secondo la difesa di quest'ultima, costituirebbe nient'altro che esercizio della potestà alla regione stessa riconosciuta dalla sentenza n. 196 del 2004 e successivamente confermata dalla legge statale;

che anche la denunziata violazione degli articoli 5, 127 e 134 della Costituzione, secondo la regione, dovrebbe ritenersi «completamente superata» dalle vicende successive precedentemente menzionate, in quanto «l'applicazione della legge dello Stato» risulterebbe «comunque sospesa, indipendentemente dalla previsione di cui all'art. 46 della legge regionale citata, sino al trascorrere del termine assegnato al legislatore regionale per l'adozione della propria disciplina»;

che, in occasione della discussione in pubblica udienza, le parti hanno convenuto sulla opportunità di decidere la presente questione di costituzionalità nel senso della cessazione della materia del contendere.

Considerato che le censure formulate nel ricorso in relazione agli articoli 51 e 134 della Costituzione debbono ritenersi inammissibili, in quanto non viene fornita dal ricorrente alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza;

che, quanto alla pretesa violazione dei restanti parametri di legittimità costituzionale invocati nel ricorso, deve essere valutata la idoneità lesiva della impugnata disposizione regionale alla stregua del quadro normativo statale così come risulta configurato in seguito alla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 e all'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004;

che, infatti, la citata sentenza n. 196 del 2004 ha riconosciuto alle regioni un ruolo indefettibile «nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario», evidenziando come, ai fini della operatività della relativa disciplina statale non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, lo Stato dovesse sollecitamente prov-

vedere alla fissazione di un termine entro il quale le Regioni potessero «determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32» del decreto-legge n. 269 del 2003, quale risulta a seguito della medesima sentenza n. 196 del 2004;

che tale decisione ha inoltre evidenziato come «la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle regioni per l'esercizio del loro potere legislativo»;

che il suddetto termine è stato individuato, dal citato art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, nel 12 novembre 2004;

che, in attuazione di tali previsioni, la Regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 47 dell'8 novembre 2004, ed entrata in vigore il giorno successivo, facendo così cessare l'effetto sospensivo previsto dalle disposizioni impugnate;

che nessun effetto lesivo può ritenersi prodotto per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale oggetto del presente giudizio e la pubblicazione della sentenza n. 196 del 2004, in quanto le prime non hanno precluso la mera presentazione delle domande di condono edilizio, la cui efficacia è stata esplicitamente fatta salva dalla seconda;

che, comunque, il decreto-legge n. 168 del 2004, così come attuato dalla legge regionale n. 21 del 2004, ha riaperto la procedura per la presentazione delle domande di condono;

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alle richieste esposte dalle stesse parti del giudizio in occasione della trattazione in pubblica udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), sollevate, in riferimento agli articoli 51 e 134 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 46 della predetta legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 417

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - Sospensione delle regole di trattamento - Proroga del regime differenziato - Obbligo di autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza - Asserita mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena, del diritto di difesa e del principio della effettività della tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanze del 26 marzo (2 ordinanze), del 7 aprile (2 ordinanze), del 9 aprile, del 14 marzo, del 10 luglio, del 2 maggio e del 26 marzo 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 599, 663, da 702 a 705, 903, 906 e 1030 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 35, 36, 37, 45 e 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con nove ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»;

che il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo avverso provvedimenti ministeriali di proroga, osserva che la legge n. 279 del 2002 ha modificato profondamente l'istituto della sospensione delle regole di trattamento, adeguandolo alle pronunce della Corte costituzionale intervenute a partire dal 1993;

che tuttavia la disciplina della proroga del regime differenziato finirebbe per vanificare la giurisprudenza costituzionale sopra menzionata che ancora l'applicazione del regime differenziato alla sussistenza di un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dal permanere dei collegamenti con la criminalità, richiedendo altresì che venga fornita autonoma e congrua motivazione al riguardo;

che, secondo il rimettente, il comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario «reintroduce nel sistema la prova negativa sul venir meno di quella capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali», consentendo di prolungare la durata del regime differenziato a prescindere dalla sussistenza di reali esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, mediante provvedimenti di proroga privi di motivazione o con motivazioni inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte;

che, in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 13, primo e secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, Cost. in quanto individua, esclusivamente in ragione di una presunzione di pericolosità sociale e senza che ricorrano i requisiti di necessità e urgenza, una categoria di detenuti sottoposti ad un regime di esecuzione della pena diverso e più afflittivo rispetto a quello previsto per la criminalità comune, con sacrificio anche del principio della finalità rieducativa della pena, che impone trattamenti individualizzati e ispirati al senso di umanità;

che il regime differenziato, disancorato dalla valutazione di «atteggiamenti particolarmente significativi del detenuto, comunque riconducibili alla sua pericolosità sociale, alla sua capacità a delinquere, alla condotta intramuraria ovvero ai suoi rapporti con il mondo esterno», verrebbe ad essere giustificato solo in ragione della «tipizzazione del detenuto "speciale"» in quanto imputato o condannato per determinati delitti;

che sarebbero inoltre violati gli artt. 24, secondo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost. perché la norma censurata — là dove «non prescrive idonea motivazione, in positivo, comprovante l'esistenza di una realtà certa, concreta ed essenziale ai fini dell'emissione del provvedimento» — introduce, in contrasto con il diritto di difesa, con il buon andamento della pubblica amministrazione e con il diritto alla tutela giurisdizionale, «un sistema diabolico, in base al quale l'applicazione del regime differenziato finisce con l'essere prorogabile anche a mezzo [di] un decreto ministeriale privo della parte documentale, relativa alla motivazione sulla sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale»;

che infine, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che nei provvedimenti impugnati «appare quanto meno pretestuoso leggere che le limitazioni imposte sono dettate dalla necessità di evitare l'utilizzazione degli istituti trattamentali per mantenere rapporti con l'esterno, laddove contemporaneamente si contesta la sussistenza e l'attualità dei collegamenti con l'esterno e con gruppi malavitosi nonostante il regime differenziato»;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, sul presupposto che ripropongono nella sostanza aspetti già affrontati e superati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento al provvedimento di prima applicazione del regime differenziato;

che, in particolare, del tutto infondata sarebbe la censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., atteso che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 376 del 1997, il regime differenziato «non si applica a categorie astrattamente determinate ma a singoli soggetti da individuarsi tra i detenuti condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata che siano ritenuti [...] in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività»;

che in riferimento all'art. 13 Cost. l'Avvocatura osserva come il potere, attribuito al Ministro della giustizia, di adottare il provvedimento di proroga del regime differenziato è limitato, alla stregua della sentenza n. 349 del 1993, alla sola sospensione delle regole e degli istituti che si riferiscono al regime penitenziario in senso stretto, non potendo incidere sulla pena e quindi sul grado residuale di libertà del detenuto, e che comunque tale potere è suscettibile di sindacato da parte del tribunale di sorveglianza attraverso il reclamo del detenuto;

che per le medesime ragioni non può ritenersi violato neppure l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto le misure disposte non possono porsi in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena;

che del tutto priva di fondamento sarebbe anche la censura riferita all'art. 24 Cost., perché la norma impugnata, nell'escludere la proroga del regime differenziato nel caso in cui venga meno la capacità dell'interessato di mantenere contatti con le organizzazioni criminali, è coerente con la particolare natura delle ipotesi considerate, che presuppongono l'esistenza di stabili vincoli associativi, e non sembra pregiudicare le potenzialità difensive del destinatario, cui non è rimesso alcun onere di prova negativa;

che, infine, infondate sarebbero le censure riferite alla violazione degli artt. 97 e 113 Cost., posto che l'obbligo di motivazione sussiste anche in relazione ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, in base al principio generale sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e a quanto disposto in particolare dai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che impongono al tribunale di sorve-

gianza, in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui è stata disposta o confermata l'applicazione del regime differenziato, di valutare «la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento» e la «congruità del contenuto dello stesso in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica».

Considerato che con nove ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»;

che, attesa l'identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente — pur prendendo atto che la legge n. 279 del 2002 ha modificato profondamente l'istituto della sospensione delle regole di trattamento previsto dal comma 2 dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, adeguandolo alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte costituzionale — ritiene che la nuova formulazione del comma 2-*bis* vanifichi tale giurisprudenza, che, anche in tema di proroghe, aveva ancorato il regime differenziato all'esistenza di un attuale ed effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza, derivante dal permanere dei collegamenti con la criminalità organizzata;

che, in particolare, la norma censurata avrebbe reintrodotta una presunzione di pericolosità collegata alla tipologia dei reati elencati nell'art. 4-*bis* (comma 1, primo periodo) dell'ordinamento penitenziario e consentirebbe, mediante la previsione di una impossibile prova negativa, di disporre la proroga del regime differenziato a prescindere da reali esigenze di ordine e di sicurezza, sulla base di provvedimenti privi di motivazione o motivati in maniera non idonea a giustificare l'attualità del pericolo;

che risulterebbero pertanto violati gli artt. 3, 13, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per contrasto con il principio di eguaglianza e con quello della finalità rieducativa della pena, nonché gli artt. 24, secondo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., per lesione del diritto di difesa e del principio della effettività della tutela giurisdizionale;

che in relazione all'originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento, introdotta dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, questa Corte, con numerose decisioni che si sono succedute a partire dal 1993 (sentenze numeri 349 e 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997), ha chiarito come fosse possibile e doveroso dare una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina in esame, volta a fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza, discendenti dalla «necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà», collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio «attraverso i contatti con il mondo esterno» che lo stesso ordinamento penitenziario favorisce quali strumenti di reinserimento sociale;

che, così definite le finalità dell'istituto, la Corte ha precisato che i provvedimenti che applicano l'art. 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non sull'essere i detenuti autori di particolari categorie di reati;

che, proprio per questa ragione, i detenuti debbono essere sottoposti «a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che [...] discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario»;

che tali garanzie, relative sia ai presupposti che ai contenuti del regime differenziato, il cui rispetto è assicurato dall'obbligo di motivazione da parte dell'amministrazione e dal successivo controllo giurisdizionale, operano anche in relazione ai provvedimenti di proroga;

che ogni provvedimento di proroga deve pertanto contenere «una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire» e non possono ammettersi «motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte» (v. in particolare sentenza n. 376 del 1997);

che le modifiche apportate dalla legge n. 279 del 2002 alla disciplina della proroga del regime differenziato, prevista nel comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis*, devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale per quanto riguarda sia i presupposti e i contenuti dell'istituto che il controllo giurisdizionale sul provvedimento di proroga;

che tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al nuovo comma 2-bis dell'art. 41-bis, la quale ha ribadito che ai fini della proroga è necessaria un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza dei vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa;

che la giurisprudenza di legittimità ha pure sottolineato che l'inciso di cui al comma 2-bis («purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno») non comporta una inversione dell'onere della prova, in quanto rimane intatto l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui «risulti» che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno;

che i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente non hanno pertanto ragion d'essere, posto che è possibile attribuire ai presupposti del provvedimento di proroga di cui al comma 2-bis dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario una interpretazione conforme a Costituzione;

che, in particolare, il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali;

che, a sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto — anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto — se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale;

che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 418

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale - Utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso - Subordinazione al consenso delle parti - Denunciata lesione dei principi di parità delle parti, di immediatezza e immutabilità del giudice, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza rispetto alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini, del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 500, 511, comma 2, 511-*bis*, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Processo penale - Mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale - Utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso - Subordinazione al consenso delle parti - Denunciata lesione dei principi di parità delle parti, di immediatezza e immutabilità del giudice, di ragionevole durata del processo, di eguaglianza rispetto alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 511, comma 2, 525, e 526.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 500, 511, comma 2, 511-*bis*, 514, 525 e 526 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza in data 8 aprile 2003, dal Tribunale di Orvieto con ordinanza del 9 maggio 2003, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2002, dal Tribunale della Spezia con ordinanza del 14 novembre 2003 e dal Tribunale di Roma con ordinanza del 6 novembre 2003, rispettivamente iscritte al n. 401, al n. 707 e al n. 900 del registro ordinanze 2003, al n. 117 e al n. 450 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, n. 37 e n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2003, al n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e nella edizione straordinaria, 1^a serie speciale, del 3 giugno 2004.

Visti l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento pendente davanti alla Corte d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003) ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, «in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del, fa dipendere la possibilità di utilizzazione mediante lettura dell'attività istruttoria dibattimentale già compiuta dal consenso di ciascuna delle parti»;

che il giudice rimettente premette: che nel giudizio di primo grado, a seguito del mutamento del collegio, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento, che la difesa si era opposta alla lettura del verbale delle dichiarazioni rese da un teste davanti al giudice poi sostituito e ne aveva chiesto il «nuovo» esame, senza peraltro

«specificare su quali nuovi argomenti o temi di prova o con quali nuove domande si dovesse svolgere», che il Tribunale, pur respingendo la richiesta della difesa, aveva pronunciato la sentenza utilizzando nella motivazione anche le dichiarazioni rese dal testimone davanti al precedente giudice;

che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, prospettata dalla difesa per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, doveva pertanto ritenersi fondata;

che ad avviso del rimettente la disposizione censurata appare in contrasto con l'art. 111 Cost. e, segnatamente, con i principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo;

che, in particolare, allorché la prova è stata assunta dal giudice poi sostituito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, i principi di oralità, di concentrazione, di immediatezza e di immutabilità del giudice risultano assicurati anche se la decisione viene poi adottata da giudici diversi da quelli davanti ai quali le prove sono state raccolte;

che il consenso di ciascuna delle parti, necessario per evitare un «nuovo» esame del teste, si atterrebbe come una mera facoltà, come «una condizione meramente potestativa», che, proprio in quanto tale, contrasta con i principi di ragionevole durata del processo e di parità delle parti;

che nel giudizio si è costituito l'imputato nel procedimento *a quo*, chiedendo il rigetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice rimettente, e argomentando la richiesta con memoria depositata il 27 ottobre 2004;

che il Tribunale di Orvieto (r.o. n. 707 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, 541 (*recte*: 511), 541-*bis* (*recte*: 511-*bis*), 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevedono che gli atti formati durante la conduzione del dibattimento da parte di un giudice (o collegio giudicante) in seguito mutato di composizione possano di nuovo essere acquisiti al dibattimento nei casi in cui questi vengano reputati irripetibili, sia in senso proprio che improprio», nonché nella parte in cui non prevedono che gli atti medesimi «possano essere usati per le contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen.»;

che il giudice rimettente premette che «non essendo intervenuto accordo per l'acquisizione degli atti posti in essere alla presenza del precedente giudice [...] ha ordinato la ripetizione di tutti gli atti travolti dalla nullità di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.»;

che, al riguardo, il giudice *a quo* rileva che le prove assunte da giudici diversi rispetto a quelli che concorrono alla deliberazione della sentenza sono in ogni caso inutilizzabili, anche se, in ipotesi, divenute irripetibili, e che pertanto le disposizioni censurate, nella parte in cui non consentono in nessun caso di acquisire e di utilizzare gli atti assunti davanti al diverso giudice, dettano una disciplina irragionevolmente differente rispetto a quella che regola l'utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini;

che la questione, prosegue il rimettente, si porrebbe negli stessi termini anche con riferimento ai casi in cui la prova acquisita nel dibattimento può essere «nuovamente» assunta, ma in circostanze, tempi e modi necessariamente diversi rispetto a quelli della prima assunzione, in quanto «la perizia dialettica dell'interrogante» e «l'effetto sorpresa» possono indurre le persone interrogate a fornire risposte più genuine, anche senza considerare il decorso del tempo che può influire sui ricordi determinando dichiarazioni meno fedeli;

che le censure vengono argomentate dal rimettente anche con riferimento alla asserita «inutilizzabilità degli atti *de quibus* ai fini della contestazione ai testimoni *ex art.* 500 cod. proc. pen.»;

che le disposizioni impugnate sarebbero perciò in contrasto con l'art. 3 Cost., perché disciplinano in modo diverso situazioni sostanzialmente uguali, con l'art. 24 Cost., per la possibile compromissione del diritto di difesa, e con l'art. 111 Cost., per la violazione dei principi di parità delle parti e di ragionevole durata del processo;

che il Tribunale di Foggia (r.o. n. 900 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen.;

che il giudice rimettente afferma la non manifesta infondatezza della questione per l'irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-*bis* cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo;

che il Tribunale di Roma (r.o. n. 450 del 2004) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui impone, a pena di nullità, la partecipazione alla deliberazione della sentenza dello stesso giudice che ha partecipato all'intero dibattimento, subordinando al consenso delle parti l'utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso»;

che il giudice rimettente premette che, a seguito di una modifica della composizione del collegio, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento e che le difese degli imputati si sono opposte all'utilizzabilità mediante lettura degli atti assunti in precedenza, così determinando la necessità di un nuovo esame dei testimoni relativamente a fatti risalenti agli anni 1992/1993;

che, ad avviso del rimettente, mentre i principi di immediatezza e di immutabilità del giudice non assurgono a rango costituzionale, il principio di ragionevole durata del processo è invece espressamente previsto dall'art. 111 Cost;

che, imponendo la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) di contenere i tempi processuali entro limiti ragionevoli, deve ritenersi che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., interpretato alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia incompatibile con l'indicato parametro costituzionale;

che, peraltro, il codice di procedura penale conosce numerose deroghe al principio dell'immutabilità del giudice, volte, all'evidenza, ad evitare l'inutile svolgimento di attività giurisdizionale;

che, infine, in punto di ragionevolezza, il giudice rimettente segnala che l'art. 190-bis cod. proc. pen., con riferimento a procedimenti penali per reati di particolare gravità, dispone che l'esame del testimone o delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime sono destinate ad essere utilizzate, è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario in relazione a specifiche esigenze;

che il Tribunale della Spezia (r.o. n. 117 del 2004) ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sulla base di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'ordinanza del Tribunale di Roma recante il numero 450 del registro ordinanze del 2004;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 707 del registro ordinanze del 2003 e al n. 450 del registro ordinanze del 2004 siano dichiarate inammissibili per omessa descrizione delle fattispecie e, in ogni caso, che tutte le questioni siano dichiarate infondate alla luce dei numerosi precedenti con i quali la Corte ha deciso questioni analoghe (ordinanze n. 73 del 2003, n. 59 del 2002 e n. 399 del 2001).

Considerato che tutte le ordinanze sollevano questioni sostanzialmente identiche, che comunque investono, da soli o congiuntamente, gli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto, in caso di mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, impongono, alla stregua dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ove sia richiesta da una delle parti;

che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in particolare, quanto alla questione sollevata dalla Corte d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003), questa Corte ha già avuto modo di affermare nell'ordinanza n. 399 del 2001 che il principio di ragionevole durata del processo, che ad avviso del rimettente sarebbe violato dalla necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale in precedenza svolta da un giudice poi sostituito, deve essere temperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale e che tale temperamento, ove risulti, come nel caso di specie, non irragionevolmente realizzato, non si presta a censure sul terreno costituzionale;

che, circa la lamentata violazione del principio di parità delle parti, è sufficiente rilevare che la parte che chiede la rinnovazione della prova esercita il proprio diritto, garantito dai principi di oralità e immediatezza che connotano il codice di rito, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere;

che, circa la questione sollevata dal Tribunale di Orvieto (r.o. n. 707 del 2003), il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che gli atti assunti dal giudice poi sostituito siano in ogni caso inutilizzabili, anche se divenuti irripetibili, senza tenere conto di quanto disposto dall'art. 511 cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (v. sentenza n. 17 del 1994, nonché ordinanza n. 399 del 2001);

che quanto alla minore genuinità della «nuova» prova in considerazione della perdita dell'«effetto sorpresa» che contraddistingue la prima assunzione, a prescindere da ogni altra considerazione, il rimettente sembra non considerare che la prova acquisita davanti al giudice poi sostituito fa legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento (v., ancora, sentenza n. 17 del 1994) ed è quindi anch'essa utilizzabile ai fini della decisione e, ovviamente, ai fini delle «contestazioni»;

che circa le questioni sollevate dal Tribunale della Spezia (r.o. n. 117 del 2004) e dal Tribunale di Roma (r.o. n. 450 del 2004), tra loro sostanzialmente identiche, questa Corte — con particolare riferimento alla censura di irragionevolezza mossa all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. in quanto subordina al consenso delle parti l'utilizzabilità degli atti assunti davanti ad un giudice poi sostituito, diversamente da quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. — ha già avuto occasione di affermare che la disciplina assunta quale *tertium comparationis*, derogando ai principi di oralità e di immediatezza a cui è ispirato l'ordinamento processuale, oltre a non avere contenuto costituzionalmente vincolato, ha carattere eccezionale e non potrebbe quindi essere estesa oltre i casi espressamente previsti (v., da ultimo, ordinanza n. 73 del 2003);

che, infine, quanto alla questione sollevata dal Tribunale di Foggia (r.o. n. 900 del 2003), la relativa ordinanza è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza;

che, sulla base delle considerazioni sopra svolte, le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Roma e dai Tribunali di Orvieto, della Spezia e di Roma devono essere dichiarate manifestamente infondate e la questione sollevata dal Tribunale di Foggia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma e dai Tribunali di Orvieto, della Spezia e di Roma, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MADONNA

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 419

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di diffamazione a mezzo stampa - Fattispecie criminosa riferibile ai soli «cittadini comuni», con esclusione dei parlamentari garantiti dalla disciplina della insindacabilità delle opinioni - Lamentata discriminazione in danno dei cittadini non parlamentari, con lesione della libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica politica - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 595, primo, secondo e terzo comma; legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 21 febbraio 2003, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione della parte civile nel procedimento *a quo*;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e «in relazione all'art. 68, primo comma», della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

che il giudice *a quo* premette che procede a carico dell'onorevole Nicola Vendola per il reato di diffamazione, commesso ai danni del senatore Eupreprio Curto mediante la pubblicazione di un articolo sul quotidiano l'«Unità» del 2 marzo 2003, e che il querelante aveva escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto le dichiarazioni erano state rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che il rimettente — rilevato che la libertà di manifestare il proprio pensiero è considerata un diritto fondamentale in tutte le Costituzioni moderne, a partire dalla Dichiarazione di indipendenza americana — ritiene che, in riferimento a tale libertà, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge sia «compromessa» dalla insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, «il cui fine è di permettere ai parlamentari di agire e dire in piena libertà e indipendenza nella loro funzione politica al riparo da pressioni esterne»;

che, «di fatto», la disciplina della insindacabilità discriminerebbe «cittadini che esprimono le loro idee, soggetti a incriminazione in caso di diffamazione, e cittadini parlamentari, i quali, invece, possono impunemente «diffamare» in nome della funzione politica svolta»;

che ad avviso del giudice *a quo* le norme che sanzionano la condotta del non parlamentare che «stigmatizza» «in maniera virulenta chi agisca in chiave politica» violano il principio di eguaglianza proprio in relazione alla possibilità di ogni cittadino di esercitare il diritto inviolabile di esprimere il proprio pensiero e di sottoporre a critica chi amministra la cosa pubblica;

che in particolare, «poiché di fatto l'art. 68 della Costituzione crea disuguaglianza tra i cittadini quanto alla libera espressione del pensiero, la sua permanenza, alla luce degli articoli 2 e 21 Cost., non può non risolversi

in un'incostituzionalità della normativa penale sulla diffamazione a mezzo stampa», anche a causa della disparità di trattamento tra privati e soggetti pubblici con prerogative parlamentari, che possono «esprimersi, criticare, attaccare l'altrui reputazione senza incorrere nella legge penale», in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost;

che si è costituita in giudizio la parte civile nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che secondo la parte privata, poiché le dichiarazioni asseritamente diffamatorie «nulla avevano a che fare con le funzioni parlamentari [...], risolvendosi in un'invettiva personale e gratuita», la questione sarebbe irrilevante, posto che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 68 Cost;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, atteso che l'«incontestabile discriminazione» tra cittadini e parlamentari denunciata dal giudice *a quo* discenderebbe non dall'art. 595 cod. pen., bensì dallo stesso art. 68 Cost., «norma di pari rango rispetto a quelle che sanciscono, da un lato, la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, dall'altro, la libertà di espressione del pensiero»;

che all'udienza pubblica del 30 novembre 2004 nessuno è comparso per la parte privata costituita.

Considerato che il Tribunale di Roma dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21, e «in relazione all'art. 68, primo comma», della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), in quanto le norme censurate, sanzionando penalmente la condotta del non parlamentare che manifesta il proprio pensiero mediante critiche di natura politica, discriminerebbero il comune «cittadino» rispetto al parlamentare;

che il rimettente, nel ritenere violato il diritto alla critica politica del «cittadino» non parlamentare, indica quale *tertium comparationis* l'art. 68, primo comma, Cost., che disciplina l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni;

che — a prescindere dal rilievo che, secondo l'impostazione riservata dal rimettente alla questione, il trattamento discriminatorio in danno del non parlamentare troverebbe la sua fonte nella stessa norma di rango costituzionale — l'art. 68, primo comma, Cost. riconduce l'insindacabilità non, come sembrerebbe ritenere il giudice *a quo*, al mero esercizio del diritto alla critica politica, bensì alla tutela dell'autonomia delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee rappresentative (tra molte, da ultimo, v. sentenze numeri 120, 246, 298 e 347 del 2004);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 420

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta di patteggiamento anche nel corso del dibattimento e di richiedere la sospensione del dibattimento - Asserito contrasto con le finalità deflative dell'istituto, lesione del principio della ragionevole durata del processo, lesione del diritto di azione della parte civile costituita - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze del 16 luglio, del 23 e del 19 settembre (2 ordinanze), del 23 e del 25 settembre (3 ordinanze) del 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 36, 37, 51, da 161 a 165 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 e n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con otto ordinanze di analogo tenore (r.o. numeri 36, 37, 51 e da 161 a 165 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti);

che, in particolare, ad avviso del rimettente sarebbero violati l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata «consente di formulare la richiesta [di applicazione della pena] oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.», e l'art. 111 Cost. perché, su richiesta dell'imputato, viene imposta una sospensione del dibattimento non inferiore a quarantacinque giorni, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge;

che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente osserva che mentre l'istituto del patteggiamento persegue, in via generale, uno scopo fondamentalmente deflativo, la disposizione transitoria censurata, consentendo la presentazione della richiesta anche quando il dibattimento è in fase avanzata, frustrerebbe le finalità dell'istituto;

che la sospensione di quarantacinque giorni a fronte della semplice richiesta dell'imputato contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, inteso come garanzia non solo per il singolo imputato, ma per tutte le parti processuali e per la collettività in generale;

che inoltre la disposizione censurata, fissando il termine per la proposizione della richiesta dell'imputato a far data dalla prima udienza utile successiva alla pubblicazione della legge, anziché dalla sua entrata in vigore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. e con il principio della ragionevole durata del processo in quanto ogni imputato, proprio perché obbligatoriamente assistito da un difensore, è in grado di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà di chiedere la pena concordata fin dal momento in cui la legge è stata pubblicata;

che l'applicazione della pena nel corso del dibattimento sacrificerebbe anche l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, essendo analoga a quella recante il n. 747 del registro ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo tempo depositato atto di intervento, contestualmente allegato.

Considerato che tutte le ordinanze censurano, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), nella parte in cui consente di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., e impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena;

che, avendo tutte le ordinanze per oggetto la medesima questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questioni identiche sono già state dichiarate infondate da questa Corte con sentenza n. 219 del 2004, sulla base del rilievo di ordine generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale;

che, in particolare, circa il dedotto contrasto con le finalità deflative dell'istituto del patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta è comunque in grado di assicurare una notevole accelerazione e semplificazione rispetto alle scadenze del procedimento ordinario anche nei casi in cui la domanda venga presentata quando l'istruzione dibattimentale è ormai in fase avanzata, sia perché l'accordo tra le parti provoca l'immediata conclusione del procedimento, sia per i limiti all'appellabilità della sentenza;

che, quanto al termine dilatorio di sospensione del dibattimento per consentire all'imputato di valutare l'opportunità di chiedere il patteggiamento, questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sopra menzionata sentenza che il principio della ragionevole durata del processo deve essere temperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto di difesa, di cui il termine in questione, «nonostante la sua inusitata ampiezza», è appunto espressione;

che, in ordine alla censura relativa al sacrificio della posizione della parte civile, nella sentenza n. 219 del 2004 questa Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, ha ribadito che l'esclusione della parte civile non incide sul diritto di agire in giudizio, in quanto non ne pregiudica l'esercizio nella sede propria;

che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella sentenza n. 219 del 2004, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 421

Ordinanza 13 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Inapplicabilità dell'istituto al recidivo reiterato, per pena detentiva superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria - Asserita irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 444, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 9 dicembre 2003, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1^o dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), «nella parte in cui esclude l'applicazione integrale del comma 1 dell'art. 444 cod. proc. pen. ai procedimenti nei confronti dei recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, codice penale, limitandola, invece, alle richieste di pena contenute nei due anni di pena detentiva»;

che il giudice rimettente premette:

che procede nei confronti di un soggetto che ha chiesto l'applicazione di una pena di due anni e sei mesi di reclusione e milleseicento euro di multa;

che il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso;

che il comma 1-*bis* dell'art. 444 cod. proc. pen. non consente di applicare la disciplina del comma 1 ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen., nonché ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., qualora la pena detentiva superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria;

che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto la recidiva reiterata contestata all'imputato non consente l'applicazione di una pena superiore a due anni;

che il Tribunale rimettente ritiene che la disciplina censurata sia in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, per disparità di trattamento nei confronti dei recidivi reiterati e per violazione del principio della ragionevole durata del processo;

che, ad avviso del rimettente, se è vero che la delimitazione dell'ambito entro il quale può operare l'applicazione della pena su richiesta delle parti non può che rientrare nella discrezionalità del legislatore, è però anche vero che esclusioni o divieti devono essere ragionevoli e riguardare interessi meritevoli di tutela, tali da giustificare il diverso trattamento;

che non può ritenersi ragionevole, né sorretta da adeguata *ratio*, una disciplina che preclude al recidivo che commette un altro reato la possibilità di fruire del «patteggiamento allargato» introdotto dalla legge n. 134 del 2003, e che consente invece analoga possibilità all'imputato incensurato o gravato da recidiva semplice, specifica o infraquinquennale;

che il legislatore, prosegue il giudice *a quo*, con l'introduzione dell'istituto del patteggiamento 'ordinario' e del rito abbreviato «ha già rinunciato all'indefettibilità dell'applicazione integrale del trattamento sanzionatorio», privilegiando esigenze di speditezza e di semplificazione, per cui non può ritenersi che la scelta legislativa censurata sia «giustificata da un interesse dello Stato all'irrogazione integrale di una pena congrua secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. e idonea alla rieducazione del condannato»;

che non può neppure ritenersi che il legislatore abbia inteso escludere il recidivo dai «vantaggi» del patteggiamento, atteso che tali 'benefici' premiali operano ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria;

che, infine, sarebbe violato anche l'art. 111 Cost., in quanto il principio della ragionevole durata del processo comporta il divieto di introdurre disposizioni di legge «intrinsecamente irrazionali», prive di adeguata giustificazione o «che abbiano una ricaduta indiretta sui tempi del processo»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, essendo analoga a quella sollevata con l'ordinanza recante il n. 1061 del registro ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo tempo depositato atto di intervento, contestualmente allegato;

che con successiva memoria l'Avvocatura ha sostenuto che la *ratio* della diversa disciplina prevista per il recidivo reiterato va individuata «nell'interesse dello Stato a un accertamento esplicito della responsabilità penale» e della «posizione processuale di un soggetto ritenuta meritevole dell'approfondimento cognitivo anche ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 102-105 cod. pen.».

Considerato che il Tribunale di Torre Annunziata dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria;

che il rimettente ritiene priva di ragionevolezza e non sorretta da adeguata *ratio* la disciplina che da un lato preclude al recidivo reiterato di fruire dell'applicazione della pena su richiesta sino al tetto di cinque anni, dall'altro consente tale possibilità al recidivo semplice, specifico o infraquinquennale;

che, inoltre, la disciplina censurata ostacolerebbe l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo, sulla base di scelte «prive di adeguate giustificazioni» e «intrinsecamente irrazionali»;

che questa Corte, prendendo in esame una questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta, come modificata dalla legge n. 134 del 2003, nella quale si censurava l'eccessiva ampiezza della sfera di applicazione del nuovo patteggiamento 'allargato', ha avuto occasione di precisare che proprio «le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata [...] consentono di ritenere [...] che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole» (v. sentenza n. 219 del 2004);

che, da un punto di vista generale, va rilevato che il legislatore pone normalmente la condizione del soggetto recidivo a base di un trattamento differenziato — e meno favorevole — rispetto alla posizione del soggetto incensurato, e considera la recidiva reiterata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva;

che, in particolare, la recidiva reiterata costituisce elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti, quali l'amnistia, l'indulto (salvo che la legge disponga diversamente), l'oblazione di cui all'art. 162-*bis* cod. pen., la sospensione condizionale della pena, l'estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo;

che, al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di precisare che tra le «condizioni personali e sociali», richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano certamente quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa (sentenze numeri 100 del 1971 e 5 del 1977);

che, con particolare riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale la Corte ha ritenuto esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena (sentenze numeri 133 del 1980 e 361 del 1991, ordinanza n. 393 del 1993);

che risulta pertanto coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che — ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuzione di un terzo per effetto del patteggiamento — rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni;

che la questione deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 422

Ordinanza 15 - 23 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Disciplina in materia di immigrazione - Condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione a titolo di sanzione alternativa - Asserita lesione della riserva allo straniero di chiedere l'espulsione, discriminazione degli stranieri e, tra costoro, di quelli che hanno commesso reati più lievi, lesione del principio della finalità rieducativa della pena, lesione dei principi in tema di giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari con ordinanze in data 8 agosto 2003, iscritte ai numeri da 1002 a 1004 del registro ordinanze del 2003, e 11 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2003 e numero 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico tenore il Magistrato di sorveglianza di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 (e 13), 3, 27, terzo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione agli artt. 13 e 19 del medesimo decreto, in quanto prevede, a titolo di 'sanzione alternativa', l'espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente — premesso di non condividere l'affermazione secondo cui l'espulsione, concretando «una sorta di rinuncia all'esecuzione della pena principale», si tradurrebbe in un beneficio per il condannato, anche perché in tal caso si sarebbe dovuto consentire «al “beneficiario” di rinunciarvi», mentre la disciplina positiva prescinde dal consenso dell'interessato — ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, se non si vuol consentire al legislatore «di eludere i limiti posti dalla Costituzione attraverso una sorta di “truffa delle etichette” realizzata con la previsione di un *tertium genus* di sanzioni penali», abbia sicuramente natura di pena;

che, così inquadrata, la disciplina censurata non si conformerebbe al principio rieducativo di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. e violerebbe inoltre gli artt. 2 e 3 Cost., per la irragionevolezza delle scelte legislative che l'assistono e perché lede diritti inviolabili;

che, in particolare, la normativa denunciata sarebbe caratterizzata da un automatismo inconciliabile con il principio della finalità rieducativa della pena e imporrebbe altresì un irragionevole obbligo di disporre l'espulsione di chi ha commesso reati più lievi a fronte del divieto di procedere all'espulsione dei condannati per i reati più gravi elencati nell'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale; obbligo che si porrebbe inoltre in contrasto con l'esigenza — già rappresentata nella sentenza n. 62 del 1994 — dell'impulso della parte privata, a garanzia «di un diritto inviolabile»;

che sarebbe inoltre violato l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto la normativa censurata configura un procedimento — *de plano* e ad iniziativa officiosa —, che, nonostante abbia natura giurisdizionale, non realizza il «contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» e non assicura al pubblico ministero la concreta possibilità di esercitare le sue attribuzioni istituzionali, volte al controllo di legalità della decisione, dal momento che, ove il condannato non abbia interesse ad impugnare il provvedimento di espulsione, al pubblico ministero è precluso ogni efficace spazio di intervento.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina dell'espulsione, a titolo di 'sanzione alternativa' alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto, prevista dall'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, in particolare, il rimettente ritiene violati:

l'art. 2 della Costituzione, perché la disciplina censurata non riserva al condannato l'iniziativa di chiedere l'espulsione, che è garanzia di un diritto «espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 13, primo comma, Cost.»;

gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'espulsione in esame, nonostante abbia natura di sanzione penale, è in realtà priva di contenuto e finalità rieducativi e deve essere disposta — prescindendo da ogni concreta valutazione dell'effettivo percorso del condannato — automaticamente e indiscriminatamente in relazione a situazioni in ipotesi affatto diverse, sulla presunzione che la parte di pena espiata abbia già raggiunto l'anzidetta finalità: presunzione che irragionevolmente concerne soltanto stranieri extracomunitari e, tra costoro, quelli che hanno commesso reati più lievi;

l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., perché nel procedimento per l'applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa non è garantita la partecipazione delle parti in condizioni di parità e perché al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, non essendo in particolare prevista la facoltà di proporre opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza;

che, avendo tutte le ordinanze di rimessione per oggetto l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte, con ordinanza n. 226 del 2004, ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale sul presupposto che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 — analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ordinanza n. 369 del 1999 — ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto;

che la Corte ha peraltro affermato che «la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998»;

che, in particolare, sono comuni alle due disposizioni «il divieto, previsto rispettivamente nell'art. 13, comma 12, e nell'art. 16, comma 9, di procedere all'espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni elencate nell'art. 19; l'impugnabilità del provvedimento di espulsione, rispettivamente prevista nel comma 8 dell'art. 13 e, con effetto sospensivo, nei commi 6 e 7 dell'art. 16; la garanzia del decreto motivato, rispettivamente richiamata nel comma 3 dell'art. 13 e nel comma 6 dell'art. 16»;

che «per quanto concerne l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, la garanzia dell'opposizione al tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo, svolge anche la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l'art. 666 cod. proc. pen.»;

che dalla prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 13 può desumersi in via sistematica «l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione»;

che la Corte ha infine ritenuto che «nulla impedisce al magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, di acquisire dagli organi di polizia non solo, a norma dell'art. 16, comma 6, le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione, posto che nel disporre l'analoga misura amministrativa di cui all'art. 13, comma 3, il questore può evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero nei cui confronti deve essere disposta l'espulsione»;

che, non essendo prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 110

Ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2004

Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai predetti coordinamenti del potere di promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono essere chiamati a far parte anche appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi - Ricorso dello Stato - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di professioni - Invasione della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di istruzione.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera g) e lettera l); e 33.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Nei confronti della Regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale toscana n. 50 del 28 luglio 2004, recante Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali pubblicato nel B.U.R. n. 38 del 6 ottobre 2004, giusta delibera del Consiglio dei ministri 18 novembre 2004, con riguardo agli articoli 2, 3, e 4 di detta legge.

Con la legge in epigrafe la Regione Toscana definisce le modalità di raccordo, strutturale e funzionale, tra la regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di ordini o collegi. Definisce inoltre l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Gli ordini ed i collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali che sono strutture operative degli ordini e collegi territoriali dotati d'autonomia organizzativa e finanziaria.

La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli ordini e collegi come soggetti di rappresentanza regionale delle singole professioni, assicurando la loro partecipazione alle scelte regionali, su tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attività della Commissione regionale, e ne stabilisce le funzioni ed i compiti.

La legge prevede altresì che i Coordinamenti regionali possano promuovere l'attività di formazione e aggiornamento professionale ed istituisce la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, che opera in seno alla giunta regionale, stabilendo la sua composizione, individuando i suoi compiti e regolamentando il suo funzionamento.

È avviso del Governo, che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. — L'art. 2 della legge regionale viola l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

Recita l'art. 2 della legge in epigrafe nei suoi primi due commi:

1. — Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.

2. — I Coordinamenti regionali sono strutture operative degli Ordini e Collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria.

Orbene, così facendo la legge incide indubbiamente sulle strutture organizzative degli ordini e collegi professionali. Ordini e collegi professionali la cui identità (comprensiva delle loro articolazioni territoriali) è peraltro — e pacificamente — quella di enti pubblici nazionali il cui ordinamento ed organizzazione amministrativa è disciplinato in via esclusiva della legge statale, ai sensi della norma costituzionale in epigrafe.

2. — l'art. 3 della legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), e l'art. 33 della Costituzione.

La norma regionale in epigrafe attribuisce ai Coordinamenti regionali il potere di promuovere attività di formazione e aggiornamento professionale e di proporre iniziative di formazione ed aggiornamento per i professionisti.

Tale disposto, in quanto attribuisce poteri ad un organo illegittimamente costituito per il motivo sub (1), viola anch'esso il potere legislativo esclusivo dello Stato di cui alla norma costituzionale in epigrafe.

Tale disposto viola anche l'art. 33 della Costituzione, che riserva allo Stato — mediante regolazione dell'accesso all'esame di stato — la disciplina della formazione finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate, quanto meno nella parte in cui non specifica che l'attività formativa prevista attiene ad una fase successiva al conseguimento del titolo abilitante.

3. — L'art. 4 della legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), e l'art. 117, secondo comma, lettera l).

La norma regionale in epigrafe disciplina la istituzione e la composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, prevedendo che ne facciano parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto «associazioni professionali» non meglio identificate e che possono pertanto essere tanto associazioni fra professionisti appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi, quanto associazioni sindacali fra professionisti.

Tanto viola le norme costituzionali in epigrafe a triplice titolo.

Viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), perché, in primo luogo, attribuisce funzioni ad un organo — il Coordinamento — illegittimamente istituito ed in secondo luogo perché attraverso la sua equiordinazione, in un organismo misto, con soggetti privati snatura ulteriormente la natura pubblica dell'ordine o collegio rappresentato.

Viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), perché la disciplina delle associazioni professionali e delle loro articolazioni territoriali rientra nell'ordinamento civile, che è materia di competenza esclusiva dello Stato.

P. Q. M.

Si conclude perché gli articoli 2, 3, e 4 della legge regionale Toscana n. 50 del 2004 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produrrà l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2004.

Roma, addì 24 novembre 2004.

Vice avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco CARAMAZZA

N. 988

*Ordinanza del 27 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Genova
sul ricorso proposto da Lindt & Sprungli S.p.a. contro Duemme S.r.l.*

Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria - Rilevabilità d'ufficio oltre i casi di competenza inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. - Esclusione (in base al consolidato orientamento della Cassazione) - Contrasto con la funzione di organo decisorio imparziale spettante al giudice già nella prima fase del procedimento - Incidenza sul contraddittorio come valore fondante del processo - Compressione dell'effettività del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., art. 637, primo comma.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza per art. 23, legge 87 del 1953.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo R.G. 5604 del 2004 promosso da Lindt & Sprungli S.p.a. contro Duemme S.r.l., il giudice designato per la trattazione del procedimento in epigrafe rileva quanto segue.

Con ricorso del 15 aprile 2004 l'avv. Mario Sguerso, quale procuratore alle liti della società Lindt & Sprungli S.p.a. con sede in Induno Olona (Varese), richiedeva emettersi decreto ingiuntivo per la somma di euro 3084,26 nei confronti della S.r.l. Duemme di Verona a fronte di forniture di prodotti dolciari eseguite nel 2003, non saldate.

Lo scrivente con nota del 22 aprile 2004 chiedeva lumi in ordine alla competenza per territorio, rilevando che il Tribunale di Genova non pareva coincidere con alcun foro generale, alternativo o convenzionalmente pattuito, tra quanti ipotizzabili. Con successiva nota autorizzata del 9 luglio 2004 il ricorrente replicava insistendo per l'emissione del decreto e richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui solo la parte convenuta può eccepire l'incompetenza per territorio al di fuori dei casi dell'art. 28 c.p.c. (v. Cassazione 9 aprile 1982 n. 2001).

Ciò premesso, si osserva che l'art. 637 c.p.c. al primo comma dispone che la richiesta di decreto ingiuntivo vada presentata presso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Tale norma, nel suo letterale tenore, non esclude per vero la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio «semplice», nei casi diversi dall'art. 28 c.p.c. che è per l'appunto il nodo problematico che si intende prospettare con l'odierna iniziativa.

Non senza fondamento, però, il ricorrente — che evidentemente non può dire nulla sulla manifesta incompetenza per territorio di questo tribunale, come fatto palese dalla memoria del 9 luglio u.s. — richiama un consolidato insegnamento giurisprudenziale, risalente già alla sentenza n. 400 della Cassazione resa nel 1969, secondo cui spetta soltanto all'ingiunto sottoporre l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, con il successivo atto di opposizione, indicando nel contempo il giudice ritenuto competente.

Non ignora poi il remittente che la Corte adita si è già espressa al riguardo ritenendo non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 637 c.p.c., per la non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione (sentenza n. 218 del 1996).

È tuttavia opinione dello scrivente che la nuova formulazione dell'art. 111, comma 2 della legge fondamentale introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, da leggersi unitamente al precedente art. 24, abbia significativamente spostato i termini della questione ed è dunque in riferimento a tali due capisaldi costituzionali che essa viene di seguito riproposta nei seguenti termini.

Si diceva che per il novellato testo dell'art. 111 Cost., ogni processo «... si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il contraddittorio diventa così valore fondante costituzionale del processo e ne radica la legittimazione sociale come tecnica di risoluzione delle liti secondo regole predeterminate davanti ad un organo imparziale di tale legittimazione non può disporre, dunque, un procedimento che ignori il contraddittorio come essenziale suo presupposto e che non ponga il giudice in condizioni di operare da subito come organo decisorio imparziale.

Ora, non si vuol certamente dire che un procedimento «bifasico» come quello disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., che strutturalmente sconta in un primo momento il difetto di contraddittorio, sia per ciò solo incostituzio-

nale: ciò di cui si dubita è che fondamentali scelte attinenti al rito rimangano unilateralmente rimesse per la prima fase senza contraddittorio alla parte che assume l'iniziativa di promuovere il procedimento speciale, senza la possibilità di un effettivo controllo da parte del giudice (incompetente) adito.

Si ritiene quindi che in tanto il procedimento monitorio sia compatibile con il nuovo precetto costituzionale, in quanto il deficit di contraddittorio sia controbilanciato da poteri officiosi, che non possono essere solo quelli del rito ordinario in punto di verifica della competenza per territorio, ma che devono essere necessariamente più penetranti.

Il parallelismo con il contenzioso ordinario, su cui evidentemente riposa il consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato, non persuade neppure in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perché nel procedimento monitorio una sagace (e strumentale) scelta del giudice adito ha effetti ben più penalizzanti, rispetto all'effettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, di quanto non accada nel rito ordinario.

Mentre in quest'ultima ipotesi, la scelta di un giudice sbagliato è un serio incidente di percorso perché espone l'attore ad un'eccezione che in ogni caso può di molto ritardare il suo processo, viceversa il creditore, che agisca in monitorio scegliendo una sede disagiata per il convenuto per radicare il procedimento, non paga alcuno scotto immediato e può sempre far affidamento sul fatto che la controparte, preoccupata dalla lievitazione dei costi processuali indotta dalla «difesa fuori campo», preferisca piuttosto rinunciare all'opposizione.

In altri termini, il creditore che promuova l'emissione del decreto ingiuntivo decidendo di adire deliberatamente un giudice incompetente ha, di conto a quello che agisce per il recupero del credito con il rito ordinario, un ben preciso interesse di fatto ad una disinvolta scelta del giudice da adire, pur se ciò comporta la sostanziale lesione degli interessi tutelati dall'art. 24 della Costituzione.

Né si può dire che anche nel giudizio ordinario si corre l'identico rischio: nei casi ordinari, infatti, la sola contumacia del debitore non comporta (ancora) l'immediato accoglimento della domanda; ben diverso, come noto, è l'effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo opposto.

Neppure è appagante la considerazione che, all'esito del possibile giudizio di opposizione, gli istituti degli artt. 91 e 96 c.p.c. rappresentano adeguata sanzione per le scelte che qui si censurano essi intervengono tuttavia quando la compromissione della possibilità di difesa effettiva è già maturata e non in una fase iniziale quando è ancora possibile, attraverso i poteri officiosi, evitare aggiramenti dei precetti costituzionali.

La rilevanza della questione discende dalle premesse esposte secondo la tradizionale lettura dell'art. 637 c.p.c., lo scrivente non dispone del potere di rilevare d'ufficio l'eclatante incompetenza per territorio nella fattispecie, in un caso in cui il creditore ha sede in Varese, il debitore a Verona, ed il capoluogo ligure ha l'unico merito di distare 300 km, dal foro generale dell'art. 19 c.p.c., e 200 chilometri da quello alternativo dell'art. 20 c.p.c.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma 1 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione — si esclude la rilevabilità — d'ufficio dell'incompetenza per territorio oltre i casi dell'art. 28 c.p.c.

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e del fascicolo del ricorrente alla Corte costituzionale in Roma, a cura della cancelleria;

Ordina la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ricorrente; con successiva trasmissione delle prove dell'avvenuta notificazione alla Corte adita;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 26 luglio 2004

Il giudice: BRACCIALINI

N. 989

*Ordinanza del 28 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Marra Aurelio*

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Limiti entro i quali è ammessa - Non concedibilità per più di due volte anche in caso di sopravvenienza di condanna per reati commessi anteriormente alla concessione del beneficio - Disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 164, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Richiesta di revoca per sopravvenienza di condanna per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio - Determinazione da parte del giudice della pena residua e, in caso di mancato superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., possibilità di rigetto della richiesta di revoca, qualora il mantenimento del beneficio sia ancora idoneo a perseguire le proprie finalità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 168, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 23, comma 3 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli atti del procedimento n. 4/04 R. Esec. nei confronti di Marra Aurelio, nato a Reggio Calabria il 27 agosto 1962, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Reggio Calabria, difeso di fiducia dall'avv. Michele Priolo del Foro di Reggio Calabria, espone:

Svolgimento del procedimento

Con istanza pervenuta nella cancelleria di questo ufficio in data 14 gennaio 2004, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria sollecitava l'instaurazione di procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Marra Aurelio con riferimento ai seguenti titoli:

sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 22 settembre 1998 (conferma pretore Reggio Calabria 21 aprile 1993, esecutiva 20 maggio 1999), recante condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 361,52 di multa per il delitto di cui agli artt. 62-bis, 89 e 648 c.p. commesso il 25 febbraio 1991;

sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 15 marzo 1999 (conferma Pretore Reggio Calabria 19 luglio 1994, esecutiva 12 gennaio 2000) recante condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 464,81 di multa per il delitto di cui agli artt. 62-bis e 648 c.p. commesso in data 21 giugno 1999.

Il tutto sul presupposto della sopravvenienza, per i fini di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., dei seguenti ulteriori titoli esecutivi:

sentenza emessa dal pretore di Melito Porto Salvo in data 31 gennaio 1997, parzialmente riformata in appello il 22 marzo 2001, esecutiva il 12 aprile 2002, recante condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 361,52 di multa per il reato di cui agli artt. 69, 110 e 648 c.p. commesso in data 8 giugno 1993;

sentenza emessa dal Pretore di Reggio Calabria in data 16 dicembre 1993, esecutiva in data 8 ottobre 2002, recante condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il delitto di cui all'art. 648 c.p., commesso il 13 novembre 1992.

All'udienza camerale del 22 giugno 2004, celebratasi dopo l'originaria fissazione e all'esito di due rinvii per motivi procedurali, il difensore di fiducia di Marra Aurelio preannunciava l'intendimento di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., nella parte in cui impone la revoca automatica della sospensione condizionale della pena a causa della sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi relativi a fatti commessi anteriormente all'esecutività delle sentenze con cui il beneficio era stato concesso avuto riguardo alla menomazione così asseritamente prodotta quanto alle finalità di cui all'art. 27 della Costituzione; sollecitava quindi un rinvio dell'udienza per adeguatamente formulare e illustrare la questione che, non opposti il pubblico ministero d'udienza, veniva concesso. Ritene ora questo giudicante, per le ragioni che verranno appresso illustrate, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., sia dell'art. 164 comma 4 c.p., in quanto applicabili al caso in questione e quindi rilevanti.

Sulla legittimità del provvedimento de plano

Deve intendersi legittimamente applicabile, nel caso di specie, la procedura dell'emissione di ordinanza *de plano* fuori udienza e fuori dal contraddittorio delle parti, atteso che l'art. 23, comma 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 prevede espressamente il potere officioso dell'autorità giurisdizionale, avanti alla quale il procedimento per cui si prospetti una questione di costituzionalità veda, di sollevare tale questione, il che implica che il giudice, sul solo presupposto della disponibilità del procedimento e dei relativi atti, legittimamente possa formarsi un convincimento determinante tale decisione al di fuori di richieste ed interlocuzioni di parte.

Invero, il procedimento decisorio su questioni di legittimità costituzionale è un procedimento che, sebbene incidentale e finalizzato alla definizione di un concreto caso, ha una propria struttura autonoma, totalmente ricostruita e delineata dagli articoli 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, laddove nello specifico caso di cui al terzo comma dell'art. 23 della suddetta legge, potendo il giudice sollevare la questione di legittimità costituzionale d'ufficio, è evidente che il suo intervento non è subordinato all'instaurazione o al mantenimento del contraddittorio tra le parti, bensì all'esigenza superiore, a carattere ordinamentale, della conservazione delle norme costituzionali.

Pertanto, la suddetta decisione legittimamente può essere adottata dal giudice anche fuori udienza e senza aver sentito le parti, essendo il solo presupposto formale la presa di contatto con gli atti legittimamente presenti nell'incarto procedimentale.

D'altra parte la Corte suprema di cassazione ha evidenziato con chiarezza come nei casi in cui il giudice provveda o possa provvedere in camera di consiglio non sia sempre tassativa l'osservanza delle disposizioni dettate da norme che garantiscono il contraddittorio quali l'art. 127 c.p.p. e, nel caso di specie, l'art. 666 c.p.p., bensì lo sia solo nei casi in cui è prescritta espressamente tale disciplina (*cfr.* Cass. penale, sez. I, 3 ottobre 1991, n. 3243, Biagiotti, in tema di declaratoria di inammissibilità di impugnazione *ex art.* 591 c.p.p.); così è dal pari, ad esempio, per quanto concerne il procedimento di riesame di cui all'art. 309 c.p.p., che è dal pari un procedimento incidentale che, quand'anche possa in ipotesi instaurarsi nel contesto di un procedimento già pervenuto alla celebrazione dibattimentale, e quindi al massimo grado di garanzia del contraddittorio, si celebra comunque nel rispetto delle disposizioni specificamente dettate per esso.

Nel caso in cui il giudice abbia a deliberare su una questione di legittimità costituzionale, pertanto, l'instaurazione del contraddittorio in udienza camerale si impone solamente nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi su istanza di parte, laddove i precetti di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 111 della Costituzione rendono attuale e imprescindibile il diritto di controparte di controdedurre e svolgere appieno le proprie difese onde impedire che il giudice possa formarsi un convincimento su base parziale, mentre nel caso in cui la questione venga sollevata d'ufficio, ciò deriva da una statuizione del tutto autonoma del giudice, in ordine alla quale le deduzioni di parte non acquisterebbero rilievo in quanto ultronee.

D'altro canto, per quanto attiene a questo specifico procedimento, il difensore di Marra Aurelio non ha formalmente sollevato questione di legittimità costituzionale, bensì ha solamente preannunciato l'intendimento di proporla, non essendosi quindi verificato il presupposto essenziale per l'instaurazione del contraddittorio, sostanzialmente dalla sottoposizione al giudice di formale istanza.

Sulla rilevanza della questione

La questione di legittimità costituzionale che questo giudicante si accinge a sollevare d'ufficio è specificamente rilevante quanto alla definizione del procedimento in commento.

Vi è infatti, e lo si argomenterà meglio appresso, fondato motivo di ritenere che il disposto dell'art. 164, comma 4 e altresì dell'art. 168, comma 1, n. 2 del codice penale, laddove opportunamente armonizzato, se del caso con pronuncia da parte della Corte costituzionale di sentenza declaratoria della loro parziale o totale illegittimità costituzionale, coi principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione, e in particolare con l'esigenza che anche la sospensione condizionale della pena, in quanto istituto avente finalità specialpreventive e spiccatamente rieducative del reo, condurrebbe questo giudicante a dover adottare, in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dall'ufficio di Procura, non già, come ai sensi dell'attuale ordinamento normativo, una decisione vincolata e meccanica che tenga conto unicamente del superamento astratto dei cumuli di pena e del numero di condanne indicati dalle suddette norme, bensì anche dell'impatto del ripristino *sic et simpliciter* dell'esecuzione della pena sul processo rieducativo del reo e del rilievo della parziale positiva esecuzione del beneficio della sospensione condizionale sullo stesso, anche quanto alla determinazione della pena complessivamente da eseguirsi, avuto riguardo al rilievo di condanne pronunciate per fatti commessi anteriormente rispetto alla concessione del beneficio e, quindi, che non furono oggetto di valutazione del giudice di merito alla stregua dei parametri di cui agli artt. 133 e 163 del codice penale.

Si tratta di una vicissitudine alla quale va concretamente incontro, nel caso di specie, la posizione dell'interessato Marra Aurelio.

Questo giudicante non potrebbe, chiaramente, estendere i limiti del proprio spazio valutazionale e decisorio persistendo l'ostacolo rappresentato dalla vigenza nell'attuale formulazione delle norme evocate, nella misura in cui esse sono ritenute costituzionalmente illegittime, non essendo altresì data, stante la loro formulazione «secca» e «precisa» basata su criteri aritmetico-contabili inerenti alle pene astrattamente inflitte con sentenze o provvedimenti equipollenti, la possibilità di evitare di sollevare la questione con interpretazione adeguatrice ai canoni costituzionali.

Sulla non manifesta infondatezza

Necessariamente preliminari all'esame della questione che si pone oggi all'attenzione di questo giudicante sono alcuni cenni idonei a individuare la finalità del beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall'articolo 163 del codice penale, attraverso le relative definizioni della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione.

Assodato che il beneficio, «attraverso la prospettata minaccia di esecuzione della pena inflitta, mira a distogliere il reo dalla commissione di ulteriori reati» Cass. pen. sez. I, 7 gennaio 1985, n. 75), la Corte suprema precisa poi, ulteriormente, che «L'istituto della sospensione condizionale della pena tende a neutralizzare gli effetti negativi delle pene detentive brevi e si fonda su di una prognosi favorevole quale deve ricavarsi dalla presunzione di ravvedimento e di emenda del reo, in riferimento alla sua personalità morale» (Cass. pen., sez. I, 11 agosto 1988, n. 8041).

Una definizione ancora più chiara delle finalità dell'istituto proviene da Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1991 n. 3999, ai sensi della quale pronuncia: «Alla base dell'istituto della sospensione condizionale della pena si rinven- gono principi che costituiscono un *vulnus* alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell'applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all'esigenza di sottrarre l'interessato all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L'istituto persegue quindi solo finalità di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all'istituto».

È evidente, quindi, sulla base delle suddette chiare enunciazioni, come anche l'istituto della sospensione condizionale della pena, alla stessa stregua delle misure alternative alla detenzione oggi previste dalla legge 353/1975 (ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, partecipi di una finalità specialpreventiva di sapore spiccatamente inteso alla rieducazione del reo nel rispetto del precetto di cui all'art. 27, commi 1 e 3 della Costituzione repubblicana, sia pure col particolare strumento pratico non già di consentire al condannato di eseguire la pena inflittagli secondo modalità più o meno distanti dal comune trattamento carcerario, bensì di sospendere appunto la stessa esecuzione della pena, mantenuta in vita solo come «minaccia» nell'ipotesi che il condannato tradisca le aspettative riposte in una prognosi favorevole circa la sua astensione dal commettere reati, e nel convincimento, rimesso alla discrezionalità del giudice, che tale «minaccia» sia sufficiente come remora per impedire al condannato di ricadere nel reato.

Alla stregua di tali precisazioni, può quindi individuarsi anche la plausibile finalità delle limitazioni contemplate, quanto alla possibilità di concessione originaria, nuova concessione e mantenimento del beneficio, dagli artt. 163 e 164 del codice penale avuto riguardo per un verso all'ammontare delle pene inflitte, per altro verso al numero delle condanne riportate.

Tali statuizioni rispondono, evidentemente, a una presunzione introdotta dal legislatore per cui l'ammontare delle pene complessivamente inflitte e il numero delle condanne, oltrepassando certi limiti, non consentano di qualificare il condannato come soggetto nei confronti del quale il beneficio della sospensione condizionale della pena possa utilmente dispiegare la propria finalità specialpreventiva e, in ultima istanza, rieducativa ciò quando anche le condizioni per la concessione del beneficio, originariamente sussistenti, vengano meno per effetto della sopravvenienza di condanne per fatti commessi anteriormente a quelli per cui la sospensione condizionale della pena fu originariamente concessa.

Peraltro, va ricordato che nel 1930, epoca di emanazione e concezione dell'attuale codice penale, l'ordinamento, a differenza della situazione odierna in presenza dell'articolato sistema delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 253/1975 e successive modificazioni, non prevedeva alternative al trattamento penitenziario, allora, anche per l'indubitabile impronta dell'ideologia politica autoritaria che animava il governo dell'epoca, di per sé peraltro improntato a esigenze grandemente punitive e solamente in seconda istanza special preventive; sicché, in buona sostanza, il beneficio della sospensione condizionale della pena era concepito alla stregua di una ultima chance per i condannati a pene detentive considerate brevi di evitare il carcere.

Le modifiche legislative introdotte, in particolar modo negli anni settanta, per adeguare il nostro ordinamento penale ai precetti della Costituzione, e segnatamente al principio di personalità della penale responsabilità e di finalizzazione tendenzialmente rieducativa della pena di cui all'art. 27, commi 1 e 3 della Carta fondamentale, hanno invero inciso notevolmente su quel sistema che, a parte l'istituto con caratteristiche autonome e peculiari del perdono giudiziale, si basava sull'alternativa tra sospensione condizionale della pena, per pene assai brevi (originariamente, fino a un anno di reclusione) e per non più di una volta, e trattamento penitenziario.

Infatti, per un verso le «maglie» della concedibilità della sospensione condizionale della pena sono state alquanto ampliate, sia quanto ai limiti massimi di pena inflitta entro i quali il beneficio è concedibile, quali in atto preveduti dall'art. 163 c.p., sia quanto alla concedibilità del beneficio per una seconda volta, avuto riguardo al combinato disposto dell'art. 184, comma 4, e 168, comma 2 c.p.

E per altro verso, soprattutto, è stata introdotta dall'articolo 47 dalla legge 353/1975 (ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la quale, pur importando comunque, quanto alle modalità di esecuzione, limitazioni più o meno penetranti alla libertà del condannato, sottrae questi non solo al regime penitenziario ordinario, bensì allo stesso regime detentivo, affiancando quindi la sospensione condizionale della pena quale istituto che consente di attuare una finalità special preventiva e rieducativa senza con ciò esporre i condannati per i quali ciò, alla stregua dei principi di cui all'art. 27 della Costituzione, parrebbe pregiudizievole, al repentino impatto col circuito carcerario, atteso che, dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale, l'affidamento in prova al servizio sociale può oggi essere concesso anche a chi non abbia subito neanche in parte l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie.

L'introduzione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale consente, comunque, di delineare con una certa nettezza le differenze di presupposti, quanto alla concedibilità, rispetto alla sospensione condizionale della pena, atteso che, se è comune a entrambi i benefici la necessaria prognosi positiva del giudice sull'idoneità degli stessi a prevenire la ricaduta nel reato del condannato, la sospensione condizionale della pena tende tuttora ad evitare del tutto ai condannati che ne siano stimati meritevoli l'impatto non tanto e non solo col carcere, ma con le stesse vicende esecutive della pena, mentre l'affidamento in prova al servizio sociale e le altre misure alternative alla detenzione, per giurisprudenza unanime e consolidata, costituiscono esse stesse modalità di esecuzione della pena.

Vi è tuttavia un ineliminabile tratto comune tra la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova al servizio sociale, rappresentata dalla finalità rieducativa, nel senso di misura improntata a distogliere il condannato dal reato, che, se nell'affidamento in prova non è esclusiva, prevedendo tale misura alternativa anche significative limitazioni della libertà e quindi un impatto anche solo indirettamente afflittivo e punitivo, nella sospensione condizionale è pressoché esclusiva, laddove essa solo facoltativamente può essere subordinata, quanto alla concessione, a determinate condizioni, che non necessariamente dovranno essere integrate da limitazioni alla libertà del condannato.

Orbene, la finalità in tutto o in parte rieducativa di una misura che si ponga come alternativa al carcere postula necessariamente, anche alla luce del principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1 della Costituzione e, quindi, dell'esigenza di personalizzazione del trattamento che ne discende, che ogni giudizio di valore sulla persistenza, in capo all'interessato, dell'idoneità a poter continuare a fruire del concesso beneficio sia

subordinato alla valutazione della sua concreta condotta e personalità nel momento in cui l'eventuale esecuzione della pena nelle ordinarie forme penitenziarie dovrebbe ipoteticamente aver luogo, e non già, meramente, avuto riguardo all'astratto momento in cui i reati sono stati commessi o le condanne sono state inflitte, avuto riguardo alle valutazioni che il giudice della cognizione può in tale ultimo caso operare anche ai sensi dell'art. 133 c.p.

Avendo riguardo alla normativa in tema di affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della legge 353/1975 e successive modificazioni, tale presupposto inderogabile appare rispettato, specialmente avuto riguardo al profilo del superamento dei limiti di pena entro i quali il beneficio può essere accordato e conservato, atteso che in tal caso è previsto che il tribunale di sorveglianza possa accordare all'affidato in prova a carico del quale sopravvenga nuova condanna per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio che, cumulatane la durata al residuo di pena che dovrebbe espiare detratto il periodo di affidamento già trascorso, non superi i limiti di legge, ciò senza neppure aversi riguardo al numero complessivo delle condanne sopravvenute.

A tal guisa, anche attraverso i ripetuti interventi della Corte costituzionale, si è disegnato un meccanismo complessivo per cui la pericolosità sociale presuntivamente impediente rispetto alla prosecuzione della misura alternativa, coincidente con la comminatoria complessiva di una pena eccedente i limiti di legge, viene adeguatamente bilanciata avuto riguardo all'esito allo stato degli atti positivo dell'affidamento e, quindi, alla sua efficacia rieducativa già in parte esplicatasi, e soprattutto non viene ancorata a dati formali, quali la pena astrattamente inflitta con sentenze o provvedimenti equipollenti, o il numero delle singole condanne, la cui considerazione esclusiva sarebbe stridente con l'esigenza di rieducazione personalizzata del reo laddove, dall'osservazione della sua personalità e comunque del suo comportamento, emerge la persistente utilità del beneficio.

Viceversa, la normativa in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., non appare parimenti soddisfare tale esigenza costituzionalmente imposta, laddove, avuto riguardo alla rilevanza delle condanne sopravvenute per fatti antecedenti alla concessione del beneficio, e nonostante la concessione dello stesso siasi fondata in sede di cognizione su una prognosi positiva del giudice sull'idoneità della sospensione condizionale a distogliere il colpevole dal reato, vincola il giudice dell'esecuzione, ai fini di un'obbligata e vincolata revoca, a una mera operazione di cumulo matematico di pene astrattamente inflitte, senza accordargli alcun potere discrezionale di verificare se detta prognosi positiva possa sopravvivere alla luce degli elementi disponibili all'atto della richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 133 c.p.

La stessa Corte costituzionale ha incidentalmente evidenziato, sotto altro aspetto, le carenze sul piano della conformità all'art. 27 della Costituzione dell'art. 164, comma 2, n. 1 c.p., laddove vietava (secondo la formulazione all'epoca vigente) la concessione della sospensione condizionale per più di una volta e quindi imponeva la revoca automatica del beneficio precedentemente concesso, laddove la norma ciò disponeva senza distinguere se la precedente condanna si riferisca a delitto commesso in epoca precedente o successiva al reato per cui si infligge attualmente condanna (*cfr.* sentenza 381/1987), raccogliendo quindi il dubbio sollevato dal giudice *a quo*, non portato alle debite conseguenze poiché la norma in commento non formava nel caso di specie specifico oggetto di contestazione, per cui la revoca automatica della sospensione condizionale della pena per sopravvenienza di condanne riferite a reati commessi anteriormente alla concessione del beneficio si prospetta in contrasto col richiamato precetto costituzionale non dando alcun spazio alla valutazione della personalità, della condotta del condannato e del grado di rieducazione da lui raggiunto.

Nonostante sia qui in esame una diversa disposizione, non si può non constatare come analogo ragionamento non possa non formularsi anche avuto riguardo al disposto dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., atteso che, se nel caso di cui all'art. 164 il dato formale che impone al giudice dell'esecuzione l'automatica revoca della sospensione condizionale della pena, con forzata indifferenza alle esigenze concrete di rieducazione del reo e ai danni che il brusco reinserimento dello stesso nel circuito dell'esecuzione della pena può provocare è costituito dal numero delle condanne, con arida contabilità ragionieristica che oltre tutto rischia di determinare intollerabili discriminazioni tra condannati sul mero dato formale e non dipendente dalla loro volontà dell'emissione di condanne in unica sentenza o su sentenze separate laddove possa astrattamente esservi sia riunione che separazione di processi, nel caso dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. ciò che frustra le precipue esigenze di specialprevenzione e azione rieducativa nei confronti del reo è il cumulo, sempre astratto e matematico, a cui il giudice dell'esecuzione è costretto, alla stregua di un automa, ad effettuare delle pene astrattamente inflitte con sentenze diverse.

Vero è che, in quest'ultimo caso, il superamento dei limiti complessivi di pena previsti dalla legge suggerirebbe che la revoca della sospensione condizionale non trovi alternative e tuttavia ciò che appare assolutamente intollerabile è che l'impatto di una nuova sentenza di condanna, emessa per reati commessi anteriormente al momento in cui il giudice della cognizione formulò la prognosi positiva che ispirò la concessione del beneficio, possa travolgere gli effetti positivi dello stesso, specie in quanto analizzabili attraverso dati concreti e verificabili — e in particolare, ai sensi dell'art. 133 c.p., non solo attraverso l'astensione dal reato bensì anche con la contem-

plazione complessiva della condotta del condannato in pendenza del termine di sospensione condizionale — senza che alcun giudice, né quello dell'esecuzione né altro, sia chiamato a formulare un giudizio sostanziale, nel merito, sul successo rieducativo e specialpreventivo del beneficio che abbia parzialmente avuto luogo e sull'eventuale non opportunità di revocarlo per i danni che da ciò potrebbero derivare al processo rieducativo stesso.

Si è già visto che ben diversa è l'ampiezza delle valutazioni che il tribunale di sorveglianza può operare in punto di revoca o prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, laddove infatti il parametro in concreto da considerarsi è quello dato dalla sottrazione al cumulo delle pene astrattamente inflitte del periodo trascorso in regime di affidamento che abbia avuto parziale esito positivo allo stato degli atti, sicché solamente una valutazione negativa dell'organo giudicante sul periodo di affidamento potrebbe portare alla mera revoca in presenza del superamento dei limiti di pena previsti dalla legge sulla base del dato formale delle condanne inflitte.

E si potrà opinare, al riguardo, che l'affidamento in prova al servizio sociale deve essere per gli effetti in questione, equiparato all'espiazione di pena, mentre la sospensione condizionale della pena è misura che non ha di massima alcun effetto restrittivo della libertà del condannato, sicché non sarebbe astrattamente dato, istituendo un meccanismo analogo, detrarre da un cumulo di pena periodi trascorsi in libertà.

A questa obiezione può agevolmente replicarsi che il tribunale di sorveglianza, laddove valuta se l'esito dell'affidamento sia stato positivo o meno, ha in considerazione non già gli effetti parzialmente afflittivi della misura alternativa, ma precipuamente, se non esclusivamente, quelli rieducativi, laddove una siffatta valutazione è possibile anche per quanto riguarda la condotta osservata dal condannato durante la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove non possa negarsi, almeno in parte, l'effetto positivo di quella «minaccia» di esecuzione della pena che costituisce la sostanza della forza specialpreventiva e rieducativa di questo beneficio, quanto a distogliere, almeno in parte e almeno temporaneamente, il condannato dal reato.

A meno che, quindi, non si voglia attribuire alla misura prevista dagli artt. 163 e ss. c.p. una rilevanza meramente utilitaristica, intesa a «svuotare le carceri» dai condannati a pene detentive tendenzialmente brevi — il che sarebbe in contrasto comunque con l'art. 27 della Costituzione, atteso che il trattamento rieducativo del reo si impone non solo nel suo interesse ma soprattutto in quello della collettività ad essere salvaguardata dal reato e dalla pericolosità di determinati soggetti in modo comunque compatibili coi diritti comunque imprescindibili di costoro — o tanto meno un rilievo puramente afflittivo che è invece del tutto carente proprio per la natura del beneficio, non è dato rinvenire alcuna ragione per cui possa continuare ad esistere un siffatto trattamento discriminatorio tra i condannati ammessi al beneficio della sospensione condizionale della pena e quelli invece ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, avuto riguardo all'impatto, sulla possibilità di conservazione del beneficio, delle condanne relative a fatti antecedenti alla concessione del medesimo.

L'unico modo di rimuovere tale discriminazione, rilevante in punto di contrasto col combinato disposto degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione, è in concreto quello di attribuire in sede di procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena al giudice dell'esecuzione, alla stessa stregua dell'analogo potere accordato al giudice di sorveglianza rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale, il potere di determinare in quale residua misura la pena condizionalmente sospesa, avuto riguardo al tempo decorso dalla concessione del beneficio e alla condotta osservata in tale tempo dal condannato, debba residualmente essere eseguita, e quindi, qualora il residuo così determinato, cumulato alle pene inflitte con le condanne sopraggiunte, non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p., il potere di rigettare la richiesta di revoca, e confermare il condannato nella fruizione del beneficio, qualora ne permangano i rimanenti presupposti.

Analoghe valutazioni, e a maggior ragione anche avuto riguardo alle riflessioni, sopra evidenziate, già effettuate al riguardo, e da epoca ben risalente, dalla Corte costituzionale, si impongono quanto alla compatibilità costituzionale dell'art. 164, comma 4 c.p., nella parte in cui preclude il mantenimento del beneficio, imponendone invece la revoca, con riferimento al superamento del limite numerico di due condanne relative a fatti anteriori alla concessione del beneficio medesimo.

In tal caso, oltre alla discriminazione tra condannati che si determinerà, e si determina in concreto frequentemente, a seconda del mero dato formale della pluralità o dell'unitarietà di condanne per fatti giudicabili unitariamente, parimenti si verifica il caso in cui una condanna relativa a fatto anteriore alla concessione del beneficio, su cui il giudice della cognizione in ogni caso non poté estendere le proprie valutazioni all'atto della concessione medesima, non già perché necessariamente importi il superamento dei limiti di pena indicati dall'art. 163 c.p., ma addirittura per il mero fatto della sopravvenienza a due precedenti condanne, importa in termini analoghi una meccanicistica revoca della sospensione condizionale senza avere riguardo alle esigenze ampiamente sottolinate in punto di rieducazione del reo.

È evidente che nessuna coloritura, in termini di gravità dei fatti complessivamente ascritti al condannato, potrà essere aggiunta dal mero sopravvenire numerico di un'ulteriore condanna quando i limiti di cui all'art. 163

c.p. non siano comunque superati, che si voglia avere riguardo alle attuali previsioni di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. o alla prospettazione sopra formulata secondo cui tale norma deve intendersi costituzionalmente illegittima, e che la norma, impedendo al giudice dell'esecuzione qualsivoglia valutazione che tenga conto del grado di rieducazione raggiunto del reo e della parziale positiva esecuzione del beneficio, anzi imponendo valutazioni presuntive basate su una mera contabilità ragioneristica delle condanne, magari plurime anziché unitarie per effetto del caso, assume un significato puramente vessatorio, assolutamente, radicalmente, recisamente incompatibile col disposto dell'art. 27, commi 1 e 3 della Costituzione; ed inoltre, ancora una volta, tale da istituire una discriminazione insensata e ingiustificabile rispetto alla posizione degli affidati in prova al servizio sociale, per i quali, ai fini dell'eventuale revoca, il mero dato numerico delle condanne sopravvenute per fatti anteriori alla concessione del beneficio non ha rilevanza alcuna.

Per i motivi sopra riportati, si solleva questione di legittimità costituzionale relativamente alle norme menzionate, con ogni effetto di legge e come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 666 c.p.p., 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di illegittimità costituzionale:

dell'art. 164, comma 4 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi uno e terzo della Costituzione, nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa per più di due volte anche laddove il superamento di tale dato numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanna per reati commessi anteriormente alla concessione del beneficio e quand'anche il cumulo delle pene inflitte, cumulate a quelle relative alle condanne sopravvenute quella che, ad avviso del giudice, debba residualmente esporsi avuto riguardo al periodo di sospensione condizionale trascorso e alla condotta osservata in tale tempo dal condannato avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133, non superi i limiti indicati dall'art. 163 c.p.;

dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi uno e terzo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito di richiesta di Costituzione, comma 1 n. 2 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi uno e terzo della revoca della sospensione condizionale della pena in forza della sopravvenienza di condanne per fatti commessi anteriormente alla concessione del beneficio determini, avuto riguardo al periodo di sospensione condizionale trascorso e alla condotta osservata in tale tempo dal condannato avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., la misura residua in cui la pena già condizionalmente sospesa debba essere eseguita, e che, laddove tale residuo, cumulato alle pene da eseguirsi per effetto delle condanne sopravvenute, non importi il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p., possa rigettare la richiesta di revoca qualora ritenga che il mantenimento del beneficio permanga idoneo a perseguire le proprie finalità.

Sospende il procedimento, rinviando l'udienza camerale già fissata in data 12 luglio 2004 a data da destinarsi all'esito della comunicazione della decisione da parte della Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento, unitamente alla presente ordinanza, alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia immediatamente notificata: al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, si notifichi presso propria sede, presso Palazzo CEDIR piano VI torre 3, via S. Anna II Tronco, Reggio Calabria; all'interessato Marra Aurelio, si notifichi presso Casa Circondariale di Reggio Calabria, luogo di detenzione; al difensore di fiducia avv. Michele Priolo, si notifichi con urgenza presso studio legale; al Presidente del Consiglio dei ministri, si notifichi presso propria sede, presso Palazzo Chigi, Roma.

Ordina altresì che l'ordinanza sia comunicata: al Presidente del Senato della Repubblica — si comunichi presso propria sede presso Palazzo Madama, Roma; al Presidente della Camera dei deputati, si comunichi presso propria sede presso Palazzo Montecitorio, Roma.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, addì 29 giugno 2004

Il giudice: RILLA

N. 990

*Ordinanze del 21 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Nuoro
sul ricorso proposto da Rusu Maricel contro Prefetto di Nuoro*

Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutività del decreto di espulsione disposto dal prefetto e del provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Violazione del principio di ragionevolezza per la parità di trattamento di situazioni diverse - Lesione del diritto processuale di azione - Compressione della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 13, commi 3, 4, 5-bis e 8.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Mancata prescrizione dell'obbligo di audizione del ricorrente o comunque delle garanzie procedurali minime per entrambe le parti - Violazione del principio del giusto processo - Contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale delle parti - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale e del principio di indipendenza del giudice.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, art. 13, commi 3, 4, 5-bis, 8 e 13-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 giugno 2004;

Letto il ricorso presentato in data 12 giugno 2004 da Maricel Rusu, avverso il decreto del Prefetto di Nuoro del 13 aprile 2004;

O S S E R V A

1. — Il 13 aprile 2004, il Prefetto di Nuoro ha decretato, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, l'espulsione dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, di Maricel Rusu, cittadino rumeno, nato a Nereju (Romania) il 17 febbraio 1968, con il divieto di rientro nel territorio italiano per il termine di dieci anni.

Il provvedimento prefettizio è stato notificato all'interessato, il medesimo giorno, dal Questore di Nuoro, il quale ha provveduto altresì alla esecuzione, con rimpatrio coatto, avvenuto (via Olbia - Milano Malpensa - Bucarest) in data 14 aprile 2004.

2. — Avverso tale espulsione, Maricel Rusu ha presentato ricorso a questo tribunale, sottoponendo il decreto amministrativo a molteplici censure.

La mancata traduzione, in primo luogo, del provvedimento nella lingua madre dell'interessato (ovvero in inglese, francese o spagnolo, dando espressamente atto dei motivi di impossibilità a provvedere in rumeno) violerebbe le garanzie che il Testo Unico, come costantemente applicato, assicura all'espellendo e, in ogni caso, costituirebbe una significativa lesione del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.

Anche le modalità esecutive dell'espulsione — tali da impedire in concreto una qualsivoglia esplicazione del diritto di difesa — sarebbero cagione di una lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti. Da ciò, dunque dovrebbe discendere la declaratoria di illegittimità dell'intero procedimento (e, in particolare, del provvedimento conclusivo) ovvero, in subordine, la rimessione degli atti al Giudice delle Leggi.

La motivazione del decreto, d'altronde, apparirebbe contraddittoria e sostanzialmente inesistente, tenuto conto della ambiguità nell'esplicitare le circostanze poste a fondamento della misura ed anzi sovrapponendo incongruamente situazioni per nulla equiparabili.

Il provvedimento di espulsione, anche a volerne ritenere la linearità argomentativa, sarebbe tuttavia affatto infondato in punto di diritto, considerato che la posizione dell'odierno opponente — il quale, dopo aver in precedenza soggiornato per tre mesi sul territorio nazionale, avrebbe fatto nuovo ingresso in Italia prima che decor-

resse un altro trimestre e si sarebbe anzi presentato spontaneamente ai competenti Uffici per regolarizzare la propria posizione — non può essere acriticamente confusa con le precise — e distinte — fattispecie tassativamente descritte dall'art. 13² lett. b) d.lgs. n. 286/1998.

Illegittima, da ultimo, apparirebbe anche la sanzione interdittiva disposta dal prefetto, tenuto conto del futuro ingresso della Romania nell'Unione Europea (con i conseguenti benefici quanto alla libertà di circolazione dei cittadini comunitari negli altri Stati membri), a far data dal 1° gennaio 2007.

3. — L'Autorità emanante, ritualmente costituitasi a mezzo del funzionario delegato, ha rilevato che i motivi di gravame dovevano ritenersi infondati — poiché, da un lato, la traduzione del decreto era stata effettuata in lingua inglese (che l'interessato aveva formalmente dichiarato di conoscere), nell'impossibilità di reperire un interprete di lingua rumena, e, dall'altro, il semplice mancato rispetto dei termini dilatori prescritti per il successivo rientro importerebbe comunque l'applicabilità dell'art. 13² lett. b) d.lgs. n. 286/1998 — ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

4. — Giova premettere, dapprincipio, alcuni rapidi cenni in merito all'evoluzione legislativa in materia.

4.1. — La legge 6 marzo 1998 n. 40 (poi recepita nel decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede, oltre all'espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza ed a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, l'espulsione c.d. amministrativa (disposta dal Ministro dell'interno ovvero dal prefetto, a seconda dei casi).

In particolare, l'art. 13², d.lgs. n. 286/1998 commina allo straniero la sanzione dell'espulsione *iussu praefecti* nelle tre ipotesi tassative di: a) ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; b) trattenimento nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, ovvero sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo; c) appartenenza a taluna delle categorie indicate nell'art. 1, legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o nell'art. 1, legge 31 maggio 1965 n. 575.

L'espulsione amministrativa, disposta in ogni caso con decreto motivato, poteva avvenire in due modi: mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, oppure mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. A quest'ultima modalità si doveva ricorrere sempre quando l'espulsione fosse stata disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero quando lo straniero si fosse trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione. In tutti gli altri casi l'accompagnamento alla frontiera poteva essere disposto dal questore solo ove si ritenesse sussistente, tenuto conto di circostanze obiettive, un concreto pericolo che questi si sottraesse all'esecuzione del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento di espulsione, secondo le modifiche introdotte col d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113, doveva essere presentato al pretore entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto (ovvero trenta, qualora fosse stata disposta l'esecuzione tramite accompagnamento coattivo). Il pretore doveva poi provvedere entro dieci giorni, sentito l'interessato, con le forme di cui agli artt. 737 ss, c.p.c. (art. 13⁹, d.lgs. n. 286/1998).

La durata dell'intera procedura veniva così a coincidere con il termine concesso, nelle ipotesi ordinarie, per lo spontaneo abbandono del territorio nazionale (altri aspetti più problematici si profilavano per i casi di accompagnamento immediato, per i quali l'obbligo processuale di audizione non trovava adeguata copertura nelle altre disposizioni del Testo Unico).

4.2. — La Corte Costituzionale, con la nota sentenza 22 marzo - 10 aprile 2001 n. 105, ha affermato — sia pure *ob iter*, avuto riguardo al più ristretto oggetto del giudizio di rimessione — che l'accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di espulsione amministrativa, regolato dall'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 (nel testo vigente *ratione temporis*), è misura limitativa della libertà personale, in quanto tale soggetta alla riserva di giurisdizione *ex art. 13 Cost.*

Il legislatore d'urgenza, preso atto di un simile monito (ed anzi all'esplicito scopo di sanare, prima di un preannunciato arresto di annullamento, i denunciati profili di incostituzionalità), ha introdotto — col decreto legge 4 aprile 2002, n. 51 convertito (con non trascurabili modifiche) dalla legge 7 giugno 2002 n. 106 — nel corpo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 il comma 5-*bis*, con il quale si demanda al tribunale in composizione monocratica la convalida del provvedimento di espulsione, secondo la scansione cronologica e procedimentale prescritta dall'art. 13 Cost. (comunicazione entro quarantotto ore all'Autorità competente la quale deve provvedere sul punto entro le quarantotto ore successive) ed analogamente a quanto già previsto dal successivo art. 14³⁻⁴ per i casi di espulsione seguita da trattenimento nei Centri di permanenza temporanea ed assistenza.

4.3. — Di non poco momento, da ultimo, le modifiche introdotte alla disciplina in discorso dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

L'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (modalità affatto residuale di attuazione del decreto, nella originaria stesura) diviene, d'ora in avanti, il metodo ordinario di esecuzione e, soprattutto, l'immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo consegue di diritto al suo giuridico venir in essere, salvo limitate eccezioni («l'espulsione è disposta in ogni con decreto motivato immediatamente esecutivo. [...] L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5», art. 13³⁻⁴, d.lgs. n. 286/1998, novellato).

L'espellendo, inoltre, può presentare ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal decreto prefettizio. La decisione di accoglimento o di rigetto dovrebbe giungere entro venti giorni dal deposito dell'atto introduttivo.

Per quel che riguarda il rito da seguire, infine, il comma 9, che rimandava alla disciplina codicistica dei procedimenti in camera di consiglio ed imponeva la previa audizione dell'espellendo, è stato abrogato.

5. — Ritene questo giudice che siano ravvisabili, quanto meno nei più limitati termini che la delibazione di questa sede consente, profili di illegittimità costituzionale di talune delle norme suesposte, da applicare nel presente procedimento.

5.1. — Inequivoca, in primo luogo, alla luce del dato positivo, è la immediata esecutorietà sia del decreto di espulsione emanato dal prefetto (sancita *expressis verbis* dall'art. 13³, d.lgs. 286/1998), sia del provvedimento con cui il questore dispone — quale forma generale di esecuzione, in virtù di quanto prescritto dal comma 4 — l'accompagnamento alla frontiera tramite la forza pubblica (dettata, con altrettanta chiarezza, dal successivo comma 5-*bis*), nonché la mancanza di automatico effetto sospensivo dell'atto di opposizione (pacifica anche nel sistema previgente, *cfr.* Cass., sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15414, Prefettura di Rieti/Halosava).

5.2. — Più complessa, d'altro canto, la completa ricostruzione delle forme processuali dettate dal Legislatore per il giudizio di opposizione.

Gli artt. 13⁸ e 13-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 si limitano, difatti, a stabilire le norme in tema di giurisdizione e di competenza, nonché le modalità di sottoscrizione e di presentazione del ricorso; i termini per la proposizione della opposizione (perentori) e per la definizione della controversia (normalmente considerati ordinatori); la *vocatio in ius*; la rappresentanza della parte pubblica; la natura camerale dell'udienza di discussione; il sistema delle impugnazioni; una disciplina speciale in ordine al patrocinio a spese dello Stato; disposizioni particolari per quel che attiene alla regolarità fiscale degli atti.

Emerge con sufficiente chiarezza, almeno *prima facie*, che il nuovo giudizio di opposizione, stante l'intervenuta abrogazione del comma 9, è stato modellato su una struttura processuale fondamentalmente analoga a quella del procedimento di convalida.

6. — Le disposizioni sopra evidenziate (*rectius*, il sistema normativo che contribuiscono a delineare) non sembrano compatibili, al di là di ogni ragionevole dubbio, con parametri costituzionali di seguito esposti, per i motivi che si vanno a specificare.

7. — In primo luogo, la immediata esecutorietà del decreto di espulsione e del provvedimento applicativo di accompagnamento alla frontiera, opportunamente contestualizzata, parrebbe dar luogo ad una irragionevole compressione dell'esercizio del diritto di azione, lesiva degli artt. 3, 24¹ e 113 Cost.

7.1. L'art. 24¹ Cost. è diretto a garantire, in via generale, la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, assicurando a ciascuno il diritto processuale di azione, per la salvaguardia di ogni diritto sostanziale di cui ci si assuma titolari.

Tale facoltà di invocare giustizia presso gli organi competenti (e di ottenerla, sussistendone i presupposti) non è completamente insuscettibile di subire limitazioni o condizionamenti, i quali, tuttavia, non possono mai rappresentare ostacoli tali da vanificare (o rendere comunque estremamente difficile) l'esercizio del diritto e, ad ogni buon conto, devono essere funzionali ad interessi esclusivamente endoprocessuali e non, invece, preordinati ad altre finalità, pur in ipotesi condivisibili, ma estranee all'ambito strettamente giurisdizionale (*cfr.*, in termini, Corte cost., ordinanza 5 aprile 2000 n. 99, sentenza 20-22 febbraio 1990 n. 67, sentenza 15 giugno - 4 luglio 1979 n. 57).

L'art 113 Cost. — il quale concerne la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione (senza esclusioni o limitazioni di particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti amministrativi) — estende e specifica la latitudine di tale posizione giuridica di vantaggio, riconosciuta dall'ordinamento a tutti i soggetti (e non ai soli cittadini), anche nei confronti dell'azione dei pubblici poteri.

Per completezza, lo stesso orientamento comunitario sul tema prevede che «le persone soggiornanti illegalmente [...] devono avere possibilità adeguate di presentare un ricorso davanti ad un tribunale durante [e non dopo, N.d.E.] la procedura di rimpatrio», la quale non può che garantire, giusta il dettato dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo («diritto ad un processo equo») e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea («diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale»), «il diritto ad un rimedio efficace e a un giusto processo» (Libro Verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri, presentato dalla Commissione europea il 10 aprile 2002, paragrafo 2.4).

7.2 — Un'antica e chiara dottrina — costantemente ripresa e rielaborata nella letteratura posteriore e posta idealmente a fondamento del vigente codice di procedura civile — insegna che, tramite il processo, l'attore che ha ragione (a cui è preclusa, in linea di massima, ogni forma di autotutela e che, anzi, per conseguire il bene della vita a cui aspira non può che adire le vie giudiziarie nelle forme di legge) debba poter ottenere, per quanto possibile *in rerum natura*, tutto quello e proprio quello che gli spetta in forza del diritto sostanziale, con l'ulteriore corollario che la durata — anche non patologica — del processo (cioè la stessa inevitabilità del ricorso al processo per ottenere giustizia) non debba tornargli a danno.

La stessa giurisprudenza costituzionale, d'alto canto, ha fatto propria una simile tesi, affermando, con estremo vigore, il «principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore che ha ragione» (C.cost., sentenza 25-28 giugno 1985 n. 190 e sentenza 20-23 giugno 1994 n. 253).

7.3. Nel caso di specie, l'immediata esecutorietà dei due decreti sembra contraddire *ex imis* il diritto del ricorrente a non vedere incise in maniera definitiva le situazioni giuridiche che l'ordinamento gli riconosce, in conseguenza di una pronuncia di accoglimento necessariamente tardiva (dal momento che, secondo la stessa lettera della legge, la decisione giurisdizionale, all'esito del giudizio di opposizione, non può che arrivare quando il suo rimpatrio, *manu militari*, sia già avvenuto da tempo e le oggettive possibilità di rimettere nuovamente piede in Italia risultino, se non definitivamente compromesse, quanto meno scemate).

Tenuto conto, fra l'altro, che la convalida del decreto *ex art. 13*, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 è resa — nella pressoché totalità dei casi — *inaudita altera parte* (cosicché resta impregiudicata anche sotto il profilo del *fumus*, la fondatezza delle doglianze dell'opponente, che possono toccare questioni non rilevate e non rilevabili dal giudice), sembra di poter affermare che concedere allo straniero espellendo (ovvero, più probabilmente, già espulso) una tutela processuale che, per forza di cose, non è e non può essere in grado di assicurargli quei diritti sostanziali promessigli dalla legge rappresenta un *quid minoris* rispetto alla soglia minima di tutela postulata — a costo della sua intima coerenza — dall'ordinamento. La facoltà processuale di ricorrere contro l'atto amministrativo asseritamente illegittimo, in altre parole, così come concretamente configurata, si rivela rimedio giuridico di fatto inesistente, inidoneo a garantire la sfera personale e patrimoniale dell'interessato dalle ripercussioni negative di un provvedimento destinato — in ipotesi — all'annullamento in sede giurisdizionale.

L'esercizio pur tempestivo del diritto di azione, in ultima analisi, non solo non impedisce che il ricorrente — del quale fossero definitivamente riconosciute le buone ragioni — non ottenga «proprio quello e tutto quello, per quanto praticamente possibile», che la legge sostanziale gli concede (e cioè trattenerli sul territorio italiano, senza interventi autoritativi di allontanamento), ma, al contrario, neppure che questi si ritrovi in una situazione analoga, o comunque assimilabile, a colui che abbia agito sulla scorta di motivi infondati o pretestuosi ovvero abbia pretermesso del tutto di impugnare il decreto di espulsione.

Il brocardo *vigilantibus iura succurrunt* (correttamente assunto da C.cost., sentenza 11-17 ottobre 1985 n. 226, a principio, implicito ma vitale, immanente nell'ordinamento positivo), non trova dunque applicazione nella presente fattispecie, non potendo, con ogni evidenza, tacciarsi di *dormiens*, indegno di effettiva tutela, colui che, per difendere un proprio interesse giuridicamente rilevante, eserciti ritualmente tutti i poteri e le facoltà all'uopo previste.

Diversamente, l'identico trattamento riservato a posizioni diametralmente opposte (chi impugna ed ottiene un provvedimento di accoglimento versa nelle medesime condizioni — o quasi — di chi non impugna o di chi vede rigettata la propria infondata opposizione) parrebbe ledere, per difetto di ragionevolezza, anche il principio di equità, consacrato dall'art. 3 Cost., in base al quale, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obiettivamente diverse (*cf.*, di recente, *ex pluribus*, C.cost., sentenza 20 gennaio - 4 febbraio 2000, n. 25).

7.4. — Da quanto disposto dai commi 3, 4 e 5-*bis* dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 non pare possibile evincere altro significato, diverso da quello sinora considerato e compatibile con il sistema costituzionale, ostandovi la limpida lettera della legge («l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato», «il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente

competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo», la modifica del comma 5-*bis* operata dalla legge di conversione n. 106/2002 (che, modificando l'originale formulazione del decreto legge n. 51/2002 ed al fine di evitare incertezze interpretative, ha anteposto alla disciplina della convalida il periodo «Il provvedimento è immediatamente esecutivo», in maniera tale da impedirne ogni riferibilità al decreto del Tribunale), il senso complessivo della riforma del 2002, la generalizzata prassi applicativa da parte degli uffici amministrativi e giudiziari.

Di fronte a tale inequivoco tenore, ogni percorso ermeneutico che tendesse ad altro risultato finale risulterebbe, infine, *interpretatio* sostanzialmente *abrogans*.

7.5. — Né, anche in considerazione della materiale impossibilità di ottenere, in tempo utile, un ipotetico provvedimento, anche interinale, in qualche modo favorevole o comunque idoneo a scongiurare l'irreparabilità delle conseguenze (la «immediatezza» dell'esecutorietà, nei termini in cui concretamente è stata disegnata, fa sì che il tribunale possa avere comunicazione, anche per la sola convalida, soltanto successivamente all'esecuzione del provvedimento, appare utile ricercare negli ordinari strumenti di tutela cautelare e d'urgenza una valida soluzione dogmatica, atta ad evitare il giudizio di costituzionalità (e il diritto vivente è in tal senso, non constando — in disparte i casi di trattenimento presso i Centri di permanenza temporanea e assistenza — precedenti in termini).

Le riflessioni appena espresse, inoltre, inducono a ritenere non più conferente, dopo le recenti modifiche legislative, l'arresto col quale la corte — pronunciando sull'art. 11⁸⁻⁹, legge 6 marzo 1998 n. 40 (poi trasfuso nell'art. 13 del Testo Unico, nel testo anteriore alla Novella) — ha statuito che la tutela anticipatoria, da un lato, sarebbe superflua in considerazione del breve lasso cronologico necessario, ordinariamente, per addivenire ad una pronuncia di merito (cinque giorni — o trenta — per l'impugnazione e dieci per l'eventuale annullamento del provvedimento, allora però non immediatamente esecutivo), ma, dall'altro, qualora i tempi del processo si protraggano oltre i limiti della fisiologia, «non è, inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato» (C. Cost., sentenza 25 maggio 2000 n. 161, richiamata e condivisa anche dalla cit. Cass. 15414/2002).

La sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione appare del tutto superflua, intervenendo ad esecuzione già avvenuta (né vale l'obiezione, già povera di spazi applicativi nei ricorsi in opposizione per evidenti motivi di tempo, che — a dispetto di quel che per lo più accade — non necessariamente le esecuzioni coattive dovrebbero avvenire prima della comunicazione al tribunale o della definizione del gravame, non potendosi comunque delegare la garanzia dei diritti fondamentali a prassi operative della pubblica amministrazione, facoltizzata dalla legge ad agire altrimenti).

Neppure rilievo preminente può darsi alla possibilità che — una volta intervenuta la sospensione (o, allargando il ragionamento, addirittura l'annullamento giurisdizionale) del provvedimento del prefetto — nulla, in punto di puro diritto, impedirebbe il rientro in Italia dello straniero coattivamente rimpatriato. Le lapalissiane difficoltà a sostenere, di tasca propria, le spese del viaggio di ritorno e, ancora di più a reintrodurre nuovamente la procedura per il rilascio del visto, unitamente alle conseguenze, anche non rimediabili, che una forzata lontananza di settimane (almeno) dal luogo di dimora e di lavoro può arrecare alla sfera personale e patrimoniale impediscono di valutare reintegrato appieno (ovvero convenientemente protetto in sede cautelare) lo *status quo ante*.

Le ulteriori alternative astrattamente immaginabili — a questo punto, solo *de lege ferenda* — sono diverse e diversamente praticabili: posticipare l'esecutorietà dei provvedimenti alla scadenza dei termini per l'opposizione ovvero al rigetto (anche in primo grado) di quest'ultima; creare un'autonoma sospensiva *ad hoc* (su istanza di parte, officiosa o persino automaticamente discendente dalla proposizione dell'impugnativa); estendere l'obbligo di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea ed assistenza; coordinare in maniera differente l'iter procedimentale (sia in sede amministrativa che giudiziaria); etc. D'altronde, ognuno può vedere come simili rimedi — ove approntati, a legislazione vigente, direttamente dall'interprete togato — apparirebbero frutto di una giurisprudenza ben più che pretoria (poiché non di semplice interpretazione sostitutiva si tratterebbe, bensì di interpretazione correttiva, di tipo squisitamente manipolativo, preclusa a questo giudice e riservata alla corte).

7.6. — In conseguenza delle considerazioni che precedono, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, 4, 5-*bis* ed 8, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, in relazione agli artt. 3, 24¹ e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'immediata esecutorietà del decreto prefettizio di espulsione e del decreto del questore che dispone l'accompagnamento coatto alla frontiera, e comunque non predispone efficaci strumenti processuali che scongiurino, in maniera non semplicemente formale, l'irrimediabile pregiudizio del ricorrente vittorioso.

8. — Sotto altra prospettiva, come anticipato, pare lecito dubitare della rispondenza delle disposizioni che regolano gli aspetti procedurali del giudizio di opposizione al decreto di espulsione ai canoni prescritti dalla Carta fondamentale agli artt. 2, 3, 13, 24, 101 e 111.

8.1. — Premessa non oziosa alle considerazioni svolte *infra*, pare essere l'individuazione di quello che deve intendersi, dopo i noti interventi del Legislatore costituzionale, per «giusto processo».

La Consulta — nella contraria opinione di una parte della dottrina, ma sulla scorta di riflessioni, a sommo avviso di chi scrive, affatto ineccepibili — ha recisamente escluso, più volte, che la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 abbia operato una qualsivoglia «rifondazione» dei principi costituzionali del processo.

Per quanto qui rileva, i nuovi commi primo e secondo dell'art. 111 Cost. (gli unici, tra quelli introdotti dalla riforma, ad assumere rilevanza anche nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari), all'opposto, ribadiscono — con rinnovata gravità — le generali garanzie del processo, quali desumibili da molteplici disposizioni costituzionali (tra cui quelle sopra indicate) e quali già enucleate dalla precedente produzione giurisprudenziale della Corte (*cfr.*, tra le altre, C. cost., ordinanza 23-28 maggio 2001, n. 167).

L'evocazione, quindi, anche in questa sede, dell'ulteriore parametro rappresentato dal novellato art. 111 Cost. non è finalizzata ad introdurre profili nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, bensì unicamente ad individuare compiutamente il complesso di disposizioni da cui scaturiscono le norme di garanzia (pienamente tutelate nella Corte già *ante* 1999) di cui si adombra la possibile lesione.

9.1. — Il diritto di difesa sancito dall'art. 24² Cost. (annoverato dalla Carta tra i valori primari che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale *ex* art. 2 Cost.), letto in endiadi — rappresentandone un'espressione ed una specificazione — con l'art. 3¹⁻² Cost., postula l'uguaglianza formale e sostanziale delle parti tra loro. Ad ulteriore esplicitazione di ciò, l'art. 111² Cost. prescrive che il processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» (sia in rapporto tra loro, sia con riferimento alle posizioni di titolari di situazioni analoghe).

Secondo le ricostruzioni più attente del principio in esame (c.d. — anche nel processo civile — di «parità delle armi»), non è necessario che i poteri, le facoltà e in genere le posizioni processuali di ciascuna parte siano in tutto e per tutto identici o che debbano essere esercitati nello stesso modo e con le stesse forme, purché non ne siano completamente pregiudicati lo scopo e le funzioni, che si concretizzano, in primo luogo, nella garanzia di un effettivo contraddittorio e di un'adeguata assistenza di tipo tecnico-professionale.

Con le parole di una non risalente decisione: «il diritto di difesa è diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento (*cfr.* sentenze n. 18 del 1982, n. 53 del 1968), e che deve essere garantito nella sua effettività (*cfr.* sentenze n. 220 del 1994, n. 144 del 1992). Esso comprende il diritto alla difesa tecnica (*cfr.* sentenze n. 125 del 1979, n. 80 del 1984), e dunque anche il diritto — ad esso strumentale — di poter conferire con il difensore (*cfr.* sentenza n. 216 del 1996), allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti» (C. cost., sentenza 19 giugno - 3 luglio 1997 n. 212).

9.2. Orbene, il diritto al contraddittorio (inteso, dunque, non soltanto come possibilità di ricorrere ad una qualificata difesa tecnica, ma anche come facoltà di effettiva partecipazione al giudizio — ed alla formazione della prova — della parte, consapevole ed informata delle vicende del processo) quale manifestazione del più generale principio di uguaglianza (e comunque espressione di valori di carattere primario che trascendono l'ambito strettamente individuale della tutela di diritti ed interessi legittimi dei singoli) implica che — sia per salvaguardare libertà fondamentali della persona, sia per fornire al Giudicante le migliori premesse gnoseologiche — risulta illegittimamente compressa la posizione di una parte processuale ogni qualvolta, in concreto, a questa si deneghi la possibilità di incidere significativamente sull'esito finale della controversia.

9.3. — Il ricorrente — dopo l'abrogazione del comma 9 dell'art. 13, d.lgs. n. 268/1998 (secondo il quale, il tribunale decideva «sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile»), in forza dell'art. 12, lett. f) legge n. 189/2002 — non vede più esplicitamente fissato il proprio diritto all'audizione nel corso della causa (e, in tutti i modi, con ogni verosimiglianza, non è più in grado di presenziare fisicamente all'udienza, salva l'ipotesi del trattenimento).

Si tenga presente che, nel procedimento di convalida (che pure si conclude con un provvedimento di contenuto decisorio, immediatamente esecutivo e non soggetto a sospensione), il contraddittorio è soltanto virtuale, essendo differito in concreto — quanto meno nell'*id quod plerumque accidit* — il suo effettivo dispiegarsi alla eventuale instauranda opposizione. Una simile compressione dei diritti di difesa può rimanere nell'alveo della legittimità costituzionale (a tutto voler concedere) soltanto fin che resti inquadrata e contenuta nel procedimento

sommario, onde bilanciare i diritti delle parti con le peculiari finalità e le speciali ragioni di urgenza e tempestività del procedimento amministrativo. Si crede, tuttavia, difficilmente contestabile il fatto che risulti in una posizione di difesa sicuramente minorata colui che, neppure nel conseguente giudizio di impugnazione, possa presenziare all'udienza e chiedere al giudice di essere ascoltato per esporre le proprie ragioni (offrendo un contributo conoscitivo, sicuramente interessato, e magari anche fazioso, ma non per questo — o forse proprio per questo — meno utile ai fini del decidere), e nemmeno concordare con il proprio difensore le ulteriori strategie processuali derivanti dalle allegazioni e dalle produzioni della controparte costituita (e, nella peggiore delle ipotesi, a monte, neppure di contattare personalmente un legale italiano, allo scopo di valutare l'an ed il *quomodo* della proposizione del gravame), ricercare e reperire documentazione utile per la propria difesa, etc.

Incidentalmente, si osserva come sia stata opinione consolidata, prima dell'ultima modifica legislativa, che, stante il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento, la diretta audizione dell'interessato fosse incombente assolutamente indispensabile — ed affatto infungibile con altri atti equivalenti — per la validità della decisione (*cfr.*, tra le più recenti, Cass., Sez. I, 4 marzo 2003 n. 3154, Ayed Samir Bi/Prefettura di Catanzaro; 16 luglio 2002 n. 10303, Pillajo/Prefettura di Roma; 5 dicembre 2001 n. 15413, Khan Shahid Ali/Ministero dell'Interno). Sul mantenimento della natura contenziosa anche *post* 2002 (atteso l'immutato oggetto del giudizio), *nulla quaestio*; sulla assoluta centralità dell'obbligo per il giudice di sentire le parti si è già detto e le citate decisioni di legittimità — seppure ormai sprovviste, sul punto specifico, di potere nomofilattico (ma *cfr.* sul punto la recente Cass., 23 marzo 2004 n. 5728, Coroni/Ministero dell'Interno, peraltro, non completamente assimilabile alla presente fattispecie, vertendosi in tema di convalida del trattenimento presso gli appositi Centri) — avallano autorevolmente una simile conclusione.

9.4. — L'ineludibile necessità di contraddittorio nella fase processuale che qui occupa, ad ogni buon conto, era stata considerata, a suo tempo, anche dal Legislatore, il quale, col d.lgs. n. 113/1999 ha introdotto l'art. 13-bis (dall'eloquente rubrica «Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio»), anche allo scopo — identico e speculare — di garantire la prefettura opposta (C. cost., sentenza 25 maggio 2000 n. 161 non esclude che, piuttosto che *ius superveniens* propriamente inteso, il nuovo articolo possa considerarsi «esplicazione di un principio, quello del contraddittorio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento processuale». Dal che si potrebbero ben trarre logiche conclusioni sull'eguale diritto della controparte).

9.5. — All'esito della modifica legislativa, non risulta praticabile la via dell'interpretazione conforme a Costituzione.

Pare incongruo, ad esempio (dal momento che la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio — e, in particolare, gli artt. 737 e 738 c.p.c. — non fa cenno alla audizione delle parti, viceversa prevista, nelle singole *sedes materiae*, per alcuni procedimenti soltanto), reputare che (qualora ciò sia ancora realmente possibile) sentire l'interessato — o, più correttamente, porlo in condizione di essere sentito — sia, ancora, un incombente processuale, discendente da un principio generale dell'ordinamento, che il giudice potrebbe, discrezionalmente ma in realtà doverosamente, comunque disporre.

L'omessa previsione dell'obbligo di audizione, al contrario, non solo sembra accordarsi con il generale tenore dell'intervento riformatore (esplicitamente diretto a rendere più incisiva la repressione dell'immigrazione clandestina e più pronta la restaurazione dell'ordine violato), ma, a fronte della estrema nitidezza del dato testuale, neppure si rinvencono altrove riferimenti sistematici da soli idonei a sopperire a tale carenza, incidendo, dall'esterno, sull'ordito normativo così da permetterne una lettura non contraddittoria con altre consimili fattispecie.

Non sembra sufficiente a superare il dubbio che qui occupa — a meno che come già rilevato, il ricorrente non sia trattenuto in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza — neppure la proposta dottrina di valorizzare il riferimento, contenuto nell'ultima parte dell'art. 38, d.lgs. n. 286/1998, alla possibilità di assistenza, oltre che del difensore, anche di un interprete (il che, con ogni evidenza, lascerebbe intuire la fisica presenza della parte). Se quest'ultima (salvo circostanze fortuite ed imprevedibili, come, ad esempio, il trattenimento per indisponibilità di un vettore o l'accertamento della reale identità) è un convitato di pietra, impossibilitata a partecipare personalmente al giudizio e fors'anche all'oscuro degli avvenimenti processuali, poco importa che — in astratto — le si appresti o meno un ausiliario per la traduzione simultanea.

Come già più volte accennato, in definitiva, oltre al contesto normativo in cui la singola disposizione (o, meglio, il vuoto conseguente alla abrogazione del comma 9) deve calarsi, è la stessa immediata — e, si crede, intangibile in via ermenutica — esecutorietà del provvedimento prefettizio ad impedire, in concreto, l'audizione dell'opponente ed il radicarsi di un reale contraddittorio «in condizioni di parità». Ciò, lungi dal potersi considerare una conseguenza soltanto fattuale della disciplina in argomento (conclusione che denoterebbe un approccio frammentario e destrutturato al testo di legge), risulta viceversa una ineluttabile notazione sistematica, che preclude ogni possibilità di ricostruzioni alternative e conformi a Costituzione.

D'altronde, mantenere in vita, a mezzo di esegesi, una disposizione espressamente abrogata da una fonte di pari grado si risolverebbe, in buona sostanza, in una — forse inammissibile — «disapplicazione» da parte del giudice di un atto avente forza di legge, stimato *tamquam non esset*, per presunta illegittimità costituzionale dell'interpretazione letterale.

10.1. — Da ultimo, parrebbe potersi sospettare (oltre, e congiuntamente, a quanto appena riferito sulla specifica questione del contraddittorio) anche della coerenza dell'intero modello processuale di cui trattasi con il paradigma desumibile dagli artt. 2, 13, 24², 101¹⁻² e 111 Cost.

E ciò in due ottiche (parzialmente) diverse.

10.1.1. — La citata sentenza 105/2001 adotta toni solenni nel sottolineare la natura di misura limitativa della libertà personale del decreto di espulsione (e dell'atto esecutivo di accompagnamento) e la loro imperativa soggezione alla riserva di giurisdizione dettata dall'art. 13 Cost. («Né [...] le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subisc[on]o attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.»).

Di conseguenza, il vaglio del tribunale sul provvedimento del prefetto — in sede di convalida (ma, *a fortiori*, anche nel successivo giudizio di opposizione) — presuppone la possibilità di «un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia», poiché «l'atto motivato dell'autorità giudiziaria» è «presidio della libertà personale, nel sistema delineato dall'articolo 13 della Costituzione», che «impone una accezione piena del controllo».

10.1.2. — Il così detto «giusto processo», inoltre, come detto, è, già da decenni, concetto acquisito agli strumenti dogmatici della giurisprudenza costituzionale, per il tramite di una copiosa produzione dottrinale e di una sedimentata normativa internazionale.

In estrema sintesi (e rimandandosi alle osservazioni già espresse in precedenza per quel che riguarda più da vicino l'esigenza di un effettivo contraddittorio), si ritiene — in forza delle lapidarie affermazioni che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» e che «il giusto processo» è «regolato dalla legge» — che la disciplina del processo (sia quella del sistema processuale, quindi, sia quella di ogni specifico procedimento) debba essere contenuta, nel suo nucleo essenziale, in norme di rango primario, predeterminate, generali ed astratte, le quali fissino le modalità di attuazione del contraddittorio e di formazione del convincimento del giudice, senza che resti devoluta ai poteri discrezionali del magistrato alcuna rilevante possibilità di condizionare, *contra* od *ultra legem*, le forme procedurali prestabilite.

10.2. — Le norme che regolano l'andamento processuale del giudizio di gravame *ex* art. 138⁸ d.lgs. n. 268/1998 suscitano qualche perplessità sulla loro rispondenza ad un simile impianto concettuale, sia per quel che concerne la — necessaria — pienezza di cognizione (supportata ed attualizzata da adeguate regole processuali) che astrattamente competerebbe al giudice, sia per quanto attiene alla predeterminazione normativa delle regole del gioco.

10.2.1. — Da un lato, infatti, il processo, fondamentalmente cartolare, che emerge dalla normativa in questione — la quale affronta in un'ottica probabilmente riduttiva le problematiche relative ai diritti della personalità (recisamente conclamate invece dal Giudice delle Leggi) spettanti ai soggetti colpiti dai provvedimenti coercitivi — appare del tutto insufficiente quanto al livello di garanzie procedurali minime, costituzionalmente dovute *in subiecta materia*.

La obbligatoria verifica della legittimità del provvedimento amministrativo *de libertate* viene, in buona parte, svuotata di significato, nel momento in cui né il procedimento di convalida (dove è addirittura formalizzata l'assenza del destinatario dell'atto), né la — successiva e solo eventuale — opposizione consentono una integrale cognizione dei fatti controversi, all'esito di un giudizio non meramente documentale e comunque preceduto da una completa istruttoria.

L'art. 13³ Cost. — ove si giustifica il potere dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di emettere provvedimenti provvisori che ledano la libertà personale dei destinatari, in casi tassativi ed eccezionali di necessità ed urgenza (e quale eccezionalità vi sia nella applicazione delle modalità ordinarie di esecuzione dei decreti di espulsione è interrogativo di non pronta soluzione) — impone che la decisione dell'Autorità giudiziaria che rifiuti la convalida privi di ogni effetto l'atto amministrativo. La estensibilità di una simile pienezza di poteri anche in capo al giudice dell'opposizione pare inevitabile, attesa la assoluta peculiarità (in negativo quanto a garanzie processuali) del pro-

cedimento di convalida e la necessità di una reale efficacia del giudizio di opposizione. La assoluta inidoneità, poi, della decisione di accoglimento a «privare di ogni effetto» il decreto prefettizio, per quanto già osservato *passim*, non sembra dover essere ulteriormente dibattuta.

10.2.2. — Dall'altro, l'asciutta regolamentazione del rito speciale disegnata dalla Novella, in buona sostanza, finisce con il demandare — quanto meno in gran parte — al giudice, che non intenda ripercorrere pedissequamente lo schema del procedimento *ex art. 13^{5-bis}* d.lgs. n. 286/1998 (alla sua buona volontà, cioè, oppure al suo arbitrio), la concreta gestione del processo e la concreta scelta delle modalità di tutela degli interessi sostanziali e processuali delle parti.

Tale tutela resta, pertanto, rimessa a valutazioni sprovviste di puntuali riferimenti normativi, frantumata in infinite possibili varianti, a seconda dei Fori e dei magistrati, e sostanzialmente priva di controllo, cosicché viene meno anche ogni possibilità per le parti (privata e pubblica) di conoscere preventivamente le regole che governeranno il giudizio che le riguarda durante tutto il segmento processuale di merito (e, dunque, di determinarsi consapevolmente al riguardo). Il diritto di difesa subisce, anche sotto questo aspetto, una sensibile contrazione, per la quale non si ravvisano, nel testo di legge o altrove, fondate ragioni.

Sembra annientato, in tal modo, anche il precetto dell'art. 101² Cost. (reiterato dal novellato primo comma dell'art. 111 Cost.), presidio non soltanto della libertà intellettuale del magistrato persona fisica e dell'indipendenza della magistratura come potere collettivo, ma anche — e non da ultimo — a che la vita, i rapporti, i diritti dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi che si trovano nel territorio della Repubblica siano regolati da norme generali ed astratte e non dalla discrezionalità dei pubblici poteri.

Pare appena il caso di notare come queste presunte manchevolezze del Testo Unico si riverberino negativamente su entrambe le parti e non sul solo ricorrente.

10.3. — Neppure di tale insieme di norme appare ipotizzabile un'interpretazione — alternativa a quella sin qui illustrata — costituzionalmente orientata, così da evitare l'estremo rimedio dello scrutinio di legittimità.

10.3.1. — Si è già osservato come — pur sopportando non lievi tensioni nella logica del sistema — sia possibile ammettere una qualche restrizione delle facoltà delle parti nel provvedimento sommario di convalida. Rimane, però, indubitabile che, in materia di tale delicatezza, una cognizione piena della causa (non necessariamente — è ovvio — parametrata sul Libro II del codice di procedura civile) non possa negarsi, almeno in sede di opposizione, all'interessato.

Quali che siano, in astratto, contrappesi processuali tali da ponderare saggiamente le contrapposte esigenze da tenere in considerazione (il che, tenuto conto di quanto precede, parrebbe essere problema esclusivamente *de iure condendo*), non sembra potersi dubitare del fatto che nessun antidoto alla supposta aporia possa essere desunto, in via di interpretazione, dal sistema.

Il ricorso all'*analogia legis* o *iuris*, estesa sino al suo massimo limite, non sembra poter portare oltre il semplice rimando alle norme in tema di procedimenti camerale (nonostante le contrarie indicazioni provenienti dalla trasparente intenzione del *Conditor iuris*). Il che, *ictu oculi*, è ben lontano dal sanare la presunta lesione ai principi costituzionali, restando comunque insolute le problematiche attinenti alla doverosa pienezza del controllo (attese le insufficienze del rito camerale, ove non opportunamente rivisto, in materia di contenzioso su diritti soggettivi) e, soprattutto, alla mancanza di una puntuale specificazione della disciplina del singolo procedimento (per lo più contemplata per ciascun rito camerale, invece, in aggiunta e ad integrazione di quanto regolato dalla parte generale).

Il ricorrente, al momento della celebrazione del processo, non è in grado, in ogni caso, di conoscere preventivamente appieno l'*iter* procedurale che reggerà le sorti della sua domanda e non è titolare di un'azione in grado di fornire al Giudicante un materiale probatorio commisurato alle particolarità del caso.

Valgano, comunque, in merito, le riflessioni svolte *sub* 9.5. sulla difficoltà per l'interprete di immaginare una «reviviscenza» di una disposizione espressamente abrogata.

10.3.2. — Si ricava facilmente dalla rapida esposizione che precede come il duplice ordine di rilievi che si muovono al sistema processuale stabilito per l'opposizione si riferisca a questioni intimamente connesse, eppure vicendevolmente limitantisi.

Delle due, infatti, l'una: o si opina — dando la preferenza al tenore letterale della disposizione — che il procedimento tiene sostanzialmente in non cale il principio di oralità (e, in genere, la obbligatoria profondità del controllo giudiziario) e la decisione si fonda unicamente sulle carte versate agli atti ovvero le regole suesposte volte a disciplinare lo svolgimento del processo non possono che reputarsi integrate — privilegiando interpretazioni più attente alle istanze di unità sistematica — dalle discrezionali valutazioni del giudice, nei limiti di quanto consentito dallo schema di riferimento. *Tertium* — evidentemente — *non datur*.

Così, l'utilizzo tendenzialmente maggioritario di una delle due opzioni esegetiche restringe la ventilata offensività costituzionale sotto uno degli aspetti illustrati, ma la esalta sotto l'altro (e viceversa), senza che sia possibile contemperarle tenendo parimenti indenni i principi fondamentali.

11. — Per quanto sinora considerato, non risulta manifestamente infondata l'ipotesi che gli artt. 13, comma 8 (nonché commi 3, 4 e 5-bis), e 13-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, si pongano in dispregio degli artt. 2, 3, 13, 24², 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il ricorrente sia posto in condizione di essere sentito dal giudice e, più, in generale, non apprestano in favore di entrambe le parti garanzie procedurali minime, nel senso meglio sopra specificato.

12. — Quanto alla rilevanza delle norme suindicate nel presente procedimento, i sospetti di incostituzionalità sinora evidenziati toccano questioni imprescindibili per l'adozione della decisione finale.

Nonostante alcuni spunti critici appaiano del tutto privi di pregio (e, specificamente, i lamentati vizi di motivazione e lo *ius superveniens* in materia di cittadinanza europea), a diverse conclusioni si deve pervenire — nei termini di seguito precisati — per quanto attiene ai motivi di gravame relativi alla impossibilità di integrare *in parte qua* il Testo Unico con l'art. 20 della Convenzione di Schengen (e, in genere, alla difficoltà di ricondurre i fatti che qui occupano alla fattispecie delineata dalla lettera b) dell'art. 13), nonché alla mancata traduzione del decreto, comunicato soltanto nella sua versione italiana. (La dedotta irritalità dell'intimazione a non fare rientro in Italia prima di dieci anni, viceversa, esula evidentemente da quanto conferente in questa sede).

13. — La parte motiva del decreto di espulsione è chiara nell'indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e nel richiamarne i riferimenti normativi.

Si evince, infatti, dal solo contenuto dell'atto impugnato, che il prefetto ha ritenuto che Maricel Rusu sia uscito dall'Italia il 27 marzo 2004 e vi abbia fatto rientro il successivo 2 aprile, senza rispettare i termini di cui all'art. 20 della Convenzione di Schengen ed integrando in tal modo una delle fattispecie alternativamente previste dalla citata lettera b).

14. — Non parrebbe, tuttavia, condivisibile la conclusione a cui perviene la amministrazione opposta.

In particolare, la norma del Testo Unico richiamata concerne gli stranieri che siano entrati regolarmente in Italia, ma non abbiano chiesto il permesso di soggiorno nei termini previsti ovvero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato o scaduto da oltre sessanta giorni e non se ne sia richiesto il rinnovo.

Diversamente, l'art. 20 della Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 (ratificata con la legge 30 settembre 1993 n. 388) consente che «gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto poss[an]o circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso».

Le due situazioni non appaiono immediatamente sovrapponibili, dal momento che altro è la carenza di un valido permesso di soggiorno (nel suo vario atteggiarsi, secondo quanto disposto dalla norma suindicata) ed altro invece è la delimitazione temporale alla permanenza nei Paesi dell'area Schengen degli stranieri non soggetti all'obbligo del visto.

Impregiudicata, dunque, la questione se ai cittadini rumeni sia o meno necessario un visto per entrare in Italia, non si può che rilevare come estendere al secondo precetto (il quale, peraltro, ammette espressamente la possibilità di proroghe) il rigido trattamento sanzionatorio prescritto per il primo, risulta operazione niente affatto necessitata e sostanzialmente non condivisibile (soprattutto ove si tenga conto che chi sia stato espulso a ragione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno — fattispecie la cui *ratio*, se non proprio identica, è quanto meno la più vicina a quella che regola il rientro in Italia successivamente allo scadere del trimestre di lecita permanenza — non può essere allontanato coattivamente, bensì è destinatario unicamente dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni).

14.1. — In ordine, poi, alla dedotta illegittimità derivante dalla mancanza di traduzione in un lingua comprensibile all'interessato, giova riepilogare, per sommi capi, le più recenti posizioni ermeneutiche relative a tale questione.

Il giudice delle Leggi ha affermato che «anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimità o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa [...]. Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. Ne consegue che, con specifico riferimento al decreto di espulsione, questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile,

in una di quelle lingue che — per essere le più diffuse — si possano ritenere probabilmente più accessibili al destinatario», dando atto che «a tali principi si è conformato il Legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» (Corte cost., sentenza 16 giugno 2000 n. 198).

Sulla scia del medesimo orientamento, la suprema Corte, confermando un precedente arresto del medesimo tenore, ha precisato che l'obbligo di traduzione viene del tutto meno soltanto qualora sia possibile accertare compiutamente *ex actis* che l'interessato conosca sufficientemente la lingua italiana» (Cass., Sez. I, 6 luglio 2001 n. 9138, Beznosyulc). La medesima pronuncia, d'altro canto, ha sottolineato come la semplice proposizione del ricorso avverso il provvedimento prefettizio non valga a sanare *sic et simpliciter* una simile nullità, per l'intervenuto raggiungimento dello scopo proprio dell'atto (neanche qualora l'opponente abbia potuto difendersi direttamente nel merito), giacché tale sanatoria, in ogni caso, «non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena ed immediata conoscibilità all'interessato fuori dai casi in cui ciò non sia in concreto possibile» (*cfr.*, in termini, anche Cass., Sez. I, 7 luglio 2000 n. 9078, Ziaja Beata, secondo cui la *ratio* della norma in argomento è quella di consentire allo straniero la piena comprensione della misura e l'apprestamento della propria difesa).

14.2. — Nel caso di specie, il decreto impugnato risulta emesso esclusivamente in lingua italiana.

Gli elementi indiziari che emergono dalla scarna istruttoria documentale espletata — Maricel Rusu è rimasto in Italia solo per poche settimane — non paiono, di per sé soli, del tutto idonei a dimostrare che il ricorrente abbia compreso appieno il contenuto del provvedimento in oggetto, ma neppure risultano provare compiutamente il contrario.

14.3. — Del tutto infondata, da ultimo, la linea difensiva secondo la quale i provvedimenti impugnati sarebbero stati tradotti in lingua inglese, dando espressamente atto della impossibilità di reperire un mediatore linguistico che parlasse il rumeno.

Quanto versato agli atti, infatti, mostra che è stata notificata all'opponente unitamente a copia degli atti in italiano, una traduzione in inglese di una parte soltanto del decreto prefettizio (quella finale, avente ad oggetto le informative in merito al divieto di rientro, alle relative sanzioni penali, alle modalità di impugnazione, etc. e, per intero, della relata di notifica dell'ordine di esecuzione).

In entrambi i casi, difetta totalmente una qualsiasi traduzione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione dei decreti del prefetto e del questore.

15. — L'oggetto del presente giudizio deve essere individuato nella verifica della specifica situazione di fatto, riferibile alle ipotesi tassativamente previste, assunta a presupposto dell'espulsione (le cui contestazioni costituiscono elemento del tutto immutabile).

Il controllo del giudice, perciò, per quanta conferente in questa sede, deve estendersi all'accertamento della sussistenza, al momento della emissione del decreto di espulsione, di quelle circostanze che lascino fondatamente presumere, *ex tunc*, condotte rilevanti ai sensi della lettera b) dell'art. 13², d.lgs. 286/1998, nonché una sufficiente conoscenza in capo a Rusu dell'italiano scritto.

15.1. — Si verte, d'altronde, in tema di diritti indisponibili (né si può sottacere o trascurare il rilievo pubblicistico della regolamentazione dei flussi migratori della condizione giuridica degli stranieri e della repressione dell'immigrazione clandestina). Pare, perciò, doversi escludere — pur nel rispetto del principio devolutivo — il ricorso alla regola di giudizio fondata, esclusivamente e rigidamente, sull'onere della prova, non dubitandosi — anche in riferimento alla disciplina previgente (e, in genere, al rito camerale) — dell'esistenza di poteri istruttori officiosi.

15.2. — Sol che si pensi a come, del tutto lecitamente *rebus sic stantibus*, l'Autorità di Polizia abbia dato, secondo l'*id quod plerumque accidit*, comunicazione al tribunale dell'avvenuta emissione del decreto di espulsione, per la, convalida, ad esecuzione già avvenuta (quando, cioè, l'interessato, si trovava già a centinaia o migliaia di chilometri di distanza, verosimilmente, con esigue possibilità — una volta riconosciuto, in sede giudiziaria, il proprio buon diritto a permanere sul territorio nazionale — di reperire i mezzi ed avere le concrete opportunità per farvi rientro) e tenuto conto della eventualità (niente affatto astrusa) di un accoglimento del ricorso, risultano di tutta evidenza le implicazioni sul *thema decidendum* delle questioni affrontate nella presente ordinanza in merito alla incerta effettività del diritto di azione riconosciuto allo straniero.

Il fatto, poi, che le modalità di gestione della causa da parte dell'ufficio e le necessità istruttorie sopra esposte (e, in particolare, l'assoluta opportunità della diretta audizione dello straniero, al fine di verificare la sua effettiva conoscenza dell'italiano, e dell'acquisizione, in contraddittorio, di fonti probatorie idonee a comprovare anche in via presuntiva, le pretese del ricorrente) così come le scelte difensive delle parti (*e.g.*, la richiesta di audizione — avanzata dal ricorrente o dal prefetto, a seconda delle aspettative di ognuno sull'esito dell'incombente — ed ogni

altra valutazione sulla più conveniente strategia processuale da adottarsi) risentano, in maniera esiziale (principalmente per l'opponente), della possibilità di presenziare all'udienza, di essere sentito dal giudice, di concordare le proprie scelte processuali con la difesa, di conoscere in anticipo le direttrici (soprattutto istruttorie) lungo le quali si muoverà il processo, di poter contare su un accertamento approfondito e non soltanto formale della bontà delle ragioni poste a fondamento rispettivamente del decreto e della impugnazione, e così via, ben illustra le palesi ricadute sui meccanismi motivazionali logico-giuridici prodromici alla decisione delle risposte da darsi agli interrogativi finora sollevati.

15.3. — A mente delle riflessioni che precedono, pertanto, non pare revocabile in dubbio l'efficienza causale rispetto alla definizione del giudizio delle suesposte questioni di legittimità costituzionale, giacché — nella già considerata impossibilità di addivenire con gli ordinari strumenti ermeneutici ad una loro interpretazione *ut valeant* — l'applicazione delle norme *de quibus agitur* arrecherebbe al ricorrente *vulnera* irreparabili, da una parte, impedendogli di partecipare in maniera attiva e consapevole al procedimento e di dispiegare efficacemente in quella sede il proprio diritto alla difesa (svantaggi che si estendono, pur in quella sede il proprio diritto alla difesa (svantaggi che si estendono, pur in misura minore, anche alla p.a.) e, dall'altra, compromettendo, in maniera pressoché definitiva, il suo diritto ad una decisione effettivamente idonea a ripristinare la situazione giuridica lesa.

16. — Questo giudice remittente, peraltro, non ignora che altri tribunali abbiano sollevato questioni non dissimili da quelle finora esposte.

D'altronde, la soltanto parziale sovrapponibilità delle argomentazioni e dei *petita* (tenuto conto, tra l'altro, del fatto che la maggior parte degli altri giudizi *a quibus* sono relativi alla convalida *ex art. 13^{5-bis}* e non all'impugnazione del decreto ai sensi del successivo comma 8) — oltre alla libertà di valutazione pienamente riconosciuta in capo a ciascun giudicante — non concedono altra via per risolvere le perplessità sinora accennate che quella della *provocatio* costituzionale.

17. — Occorre, in conclusione, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni in argomento, alla loro rilevanza ai fini del decidere ed all'impossibilità di ottemperare compiutamente all'onere di interpretazione adeguatrice, elevare, di ufficio, l'incidente di costituzionalità.

La sospensione del processo e gli altri adempimenti di rito discendono *ex lege*.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 ed 1, delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3, 4, 5-bis ed 8, e 13-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 101², 111¹⁻² e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'immediata esecutorietà del decreto prefettizio di espulsione e del decreto del questore che dispone l'accompagnamento coatto alla frontiera, nonché nella parte in cui non si prevedono l'audizione dell'interessato e comunque garanzie procedurali minime per entrambe le parti, nei termini e per le ragioni meglio specificati in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni di legge;

Sospende il processo;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Nuoro, addì 19 giugno 2004

Il giudice: LEOPIZZI

NN. 991 e 992

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 29 gennaio e il 5 febbraio 2004 (pervenute alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Rovigo sui ricorsi proposti da: Ponzetto Lino contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Adria ed altra (R.O. n. 991/2004); e Ferro Vittorio contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Adria ed altra (R.O. n. 992/2004).

Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
- Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 141/2003, depositato il 22 maggio 2003 avverso cartella di pagamento n. 09920030000534252 IRPEF 1998; contro Agenzia entrate ufficio Adria Gest Line S.p.a. proposto dal ricorrente: Ponzetto Lino, via G. Matteotti n. 7 - 45010 Papozze (RO), difeso da Fedozzi avv. Franco, p.le d'Annunzio n. 32/A - 45100 Rovigo.

Oggetto: Ricorso avverso cartella di pagamento n. 09920030000534252.

Svolgimento del processo: il servizio riscossione tributi GE.RI.CO. S.p.a. notificava al sig. Ponzetto Lino, in data 15 marzo 2003, una cartella esattoriale per l'importo di € 1.624,36 relativo ad IRPEF, addizionale regionale, sanzioni pecuniarie, interessi per l'anno 1998. Avverso la cartella esattoriale proponeva tempestivo ricorso il contribuente — con dif. avv. Franco Fedozzi — Foro di Rovigo — per i seguenti motivi: 1) avvenuta decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella. L'imposta riguardante l'anno 1998 avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 31 dicembre 2000, così come precisato dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, inoltre, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte cost. con ordinanza n. 107 del 1° aprile 2003 e dalla S.C. con sentenza n. 7662 del 19 luglio 1999, la notifica della cartella doveva avvenire entro un termine perentorio che, stante la modifica dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non può che coincidere, secondo l'assunto del ricorrente, con lo stesso termine previsto per l'esecutività del ruolo; 2) nullità della cartella perché priva di sottoscrizione e/o del nominativo del soggetto responsabile stante la sua natura di atto amministrativo. L'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha dato nuova valenza alla cartella esattoriale che ora contiene gli elementi e svolge la funzione anche del precedente avviso di mora. Essa è titolo esecutivo e nel contempo atto amministrativo. La sottoscrizione o quanto meno l'indicazione del soggetto da cui proviene l'atto è da ritenersi elemento inscindibile dall'atto; 3) illegittimità per mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, nonché per l'omessa allegazione dei ruoli a cui essa fa riferimento; 4) carenza di motivazione in contrasto con il disposto dell'art. 3, legge n. 241/1990, che sancisce l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, all'art. 24 Cost. in materia di diritto della difesa giurisdizionale, nonché all'art. 7 legge n. 212/2000 che si richiama all'art. 3, legge n. 241/1990. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la refusione delle spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Adria con memoria di controdeduzioni 11 settembre 2003, esponendo: 1) il termine di decadenza ai fini dell'iscrizione a ruolo va individuato nella data del 31 dicembre 2001 e non nel 31 dicembre 2000 come indicato in ricorso; 2) la cartella esattoriale presenta una motivazione che, pur se sintetica, contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25, legge n. 602/1973. Sugli ulteriori rilievi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva pur soffermandosi analiticamente sui motivi di impugnazione ed argomentando nel senso della loro infondatezza. In particolare in ordine alla notifica della cartella esattoriale precisava che il vigente ordinamento, a seguito della modifica dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non prevede alcun termine di natura perentoria. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittorie di spese. Si costituiva in giudizio anche il S.R.T. - GE.RI.CO. S.p.a. con memoria 25 giugno 2003 - 2 luglio 2003, contestando integralmente i motivi di ricorso attinenti alla notifica della cartella esattoriale ed eccependo la propria carenza di legittimazione in ordine alla fase relativa all'iscrizione a ruolo. Evidenziava che nessun termine a pena di decadenza è previsto dal nostro ordinamento per la notifica; proprio con la sentenza 7662/1999 la Corte cass. ha affermato che «Nessuna norma stabilisce, in particolare, che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia...»; è da escludere, poi, che entro il termine di iscrizione a ruolo si debba procedere alla notifica della cartella esattoriale trattandosi di attività del tutto

distinte. Sugli altri punti del ricamo precisava: — La mancata sottoscrizione dell'atto non è fatto tale da comportare la nullità della cartella esattoriale poiché essa non può essere equiparata ad un atto amministrativo: il concessionario è soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, non impone tributi, ma si occupa esclusivamente della loro riscossione. Inoltre l'autografia della sottoscrizione non è un requisito previsto in via generale nemmeno per gli atti amministrativi (Corte cost. ord. n. 117 del 13 aprile 2000 — Corte cass. n. 2390 del 3 marzo 2000). — La cartella esattoriale è conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede alcuna sottoscrizione. Per tale ragione la GE.RI.CO. S.p.a. chiedeva integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Ministro delle finanze, in persona del Ministro pro tempore. — Per la mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 212/2000 non è prevista alcuna sanzione di nullità e non è consentito dichiarare la nullità di un atto se tale effetto non è previsto dalla legge. — Per quanto riguarda l'omessa allegazione del ruolo, la soc. GE.RI.CO. S.p.a. eccepiva la mancanza di legittimazione sul rilievo essendo tutte le attività concernenti il ruolo circoscritte alle attività dell'ente impositore. — Sull'eccepita mancanza di motivazione della cartella, la GE.RI.CO. S.p.a. precisava di essersi limitata a redigere il ruolo, quale agente della riscossione, secondo le disposizioni ministeriali. — Concludeva per il difetto di legittimazione passiva sui punti e nei termini sopraevidenziati, per la chiamata in causa del Ministero delle finanze sull'eccezione relativa alla carenza di sottoscrizione della cartella, e per il rigetto degli altri motivi del ricorso. Refusione di spese.

Motivi della decisione: con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito che la notifica del ruolo deve avvenire a pena di decadenza entro lo stesso termine previsto per l'esecutività del ruolo. Sul punto l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Adria e le GE.RI.CO. S.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi, hanno replicato che per tale incombente non è prevista alcuna decadenza in quanto l'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, lett. b, d.lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, non prevede alcun termine perentorio. Precedentemente alla sua modifica, l'art. 25 cit. effettivamente prevedeva per la notifica della cartella il termine di 4 mesi, ma tale termine — precisavano le parti resistenti — aveva natura ordinatoria, essendo posto a tutela dell'interesse dell'amministrazione finanziaria quale ente creditore. A chiarimento della disputa sulle natura del termine già previsto dall'art. 25 cit., è intervenuta la recente sentenza n. 10/2004 della S.C. che ha affermato: «ritiene il Collegio che al termine in questione debba attribuirsi natura perentoria. A tanto conducono la formulazione letterale ed il tenore logico delle espressioni usate dal legislatore... D'altro canto, la natura perentoria dell'indicato termine (desumibile anche dalla funzione che al termine stesso è assegnata, nella specie da individuarsi all'evidenza nella necessità di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco: Cass. n. 7662/1999) — determinante, ove non rispettato, la decadenza dell'A.F. dal diritto di far valere la propria pretesa — è stata autorevolmente ribadita dalla Corte costituzionale ordinanza n. 107/1993), che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. «La commissione considera di dover condividere quanto affermato dalla S.C. Sul punto occorre inoltre evidenziare che i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento hanno subito recentemente più modifiche normative: l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevedeva la notifica entro il quinto giorno successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore, è stato modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 48 del 1999 che ha introdotto il termine dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo all'esattore. Con l'art. 1 del d.lgs. n. 193 del 2001 è, poi, venuto meno del tutto il termine per la notifica delle cartelle di pagamento. La modifica dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha generato, dunque, una situazione nella quale sarebbe ora riscontrabile «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco «che nel previgente testo dell'art. 25 era superata dal fatto che l'esattore è «soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notificazione della cartella (C.C. 7662/1999). La Commissione ritiene, tuttavia, che de tale modifica non debba conseguire il venir meno di ogni forma di tutela verso il preciso interesse delineato dall'ordinanza 107/2003 Corte cost., che aveva fatto concludere il giudice delle leggi per la perentorietà del termine di cui all'art. 25, d.P.R. 602/1973, di escludere un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del Fisco e che verrebbe a mancare qualora il giudice adito non individui, anche in via interpretativa, un nuovo termine certo e perentorio entro il quale deve essere effettuata la notifica della cartella esattoriale al contribuente. Tale termine, però, non pare possa identificarsi con quello previsto dall'art. 17, d.P.R. n. 602/1973, come prospettato dal ricorrente, entro il quale deve essere compiuta una determinata attività interna dell'amministrazione che si riferisce all'iscrizione a ruolo, alla quale è estraneo il concessionario servizio riscossione tributi, e non alla notifica della cartelle di pagamento, né in verità esso sembra desumibile da alcuna altra norma. In conclusione, ritiene questa Commissione che l'attuale testo dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non prevedendo un termine decadenziale per la notifica della cartella, possa configurare una lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. posto che deve essere in ogni caso esclusa l'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del Fisco.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la segreteria per gli adempimenti di legge.

Il Presidente: BONAZZI

Il relatore: BESTO

04C1347

N. 993

*Ordinanza del 25 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Taranto
sul ricorso proposto da Locorotondo Cosimo contro Regione Puglia ed altri*

Agricoltura - Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali - Violazione del principio di copertura finanziaria - Lesione dell'autonomia patrimoniale regionale.

- Legge 30 gennaio 1991, n. 31 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto e 119.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti della causa iscritta al n. 4232/2003 R.G. tra Locorotondo Cosimo (attore) contro regione Puglia e comune di Crispiano (convenuti) nonché Ministero delle politiche agricole e forestali (terzo chiamato in causa), in persona dei loro rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rilevato che nella meroria depositata in cancelleria in data 13 maggio 2004 la difesa della regione Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo normativo della legge n. 31 del 30 gennaio 1991 di conversione in legge del d.l. n. 367 del 6 dicembre 1990 in relazione all'art. 81, quarto comma, e all'art. 119 della Costituzione, atteso che la suddetta questione non appare manifestamente infondata e che la sua risoluzione è rilevante ai fini del decidere.

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per le relative declaratorie.

Manda alla cancelleria per le notifiche di rito alle parti costituite, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Regione Puglia.

Sospende il giudizio de quo fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Si comunichi.

Taranto, addì 25 maggio 2004

Il giudice di pace: DELFINI-CASAVOLA

04C1348

N. 994

*Ordinanza del 19 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Siracusa
sul ricorso proposto da Calì Antonia*

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato dall'avv. Antonia Calì avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte d'assise di Siracusa in data 9 febbraio 2004;

Esaminati gli atti allegati;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 giugno 2004;

O S S E R V A

Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di pagamento di compensi difensivi.

Questo giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica.

Tale norma a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui, al secondo comma, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso id specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali.

Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.).

Invero, fra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50 non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali, nonché non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76 della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 19 luglio 2004

Il giudice: CARRUBBA

04C1349

N. 995

*Ordinanza del 10 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004)
emessa dal Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Elabsi Ismail Sabri*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Obbligo per il giudice di rilasciare all'atto di convalida dell'arresto il nulla osta all'espulsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 3-bis, e 14, comma 5-ter, modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 10 maggio 2004, nel procedimento penale, nei confronti di Elabsi Ismail Sabri, nato a EldaKahlia il 1° novembre 1981 alias Saeed Mohamed, nato in Egitto 1° novembre 1981 per il reato p.e p. dall'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Lecce il 27 settembre 2002. In Pavia in data 5 maggio 2004.

Premesso che in data 6 c.m., all'udienza di convalida, la difesa dell'imputato si è opposta alla richiesta di espulsione formulata dal p.m., anche allo scopo di consentire la partecipazione dell'imputato alla successiva udienza dibattimentale;

che, tuttavia, l'espulsione, secondo il p.m., è prevista *ex lege*;

che l'interpretazione del p.m., a parere della difesa, è suscettibile di illegittimità costituzionale, nella parte in cui non consente all'imputato la garanzia del diritto di difesa, *ex art. 24 Cost.*;

che, tuttavia, trattasi di imputato presentatosi spontaneamente presso gli Uffici della locale Questura, ove è stato tratto in arresto, intendendo con ciò di non, volersi sottrarre all'eventuale esecuzione del provvedimento di espulsione;

O S S E R V A

gli artt. 13, n. 3-bis e 14, n. 5-ter, della legge succitata non consentono all'imputato la garanzia del diritto di difesa, *ex art. 24 Cost.*

La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme in esame assumono palese rilevanza in questo giudizio.

Il giudicante pertanto, al momento dell'udienza di convalida, ha deliberatamente operato una scelta nel riservarsi, entro brevissimo tempo, a rilasciare il nulla osta all'espulsione. Ciò anche in considerazione del fatto che l'espulsione con immediatezza, nella pratica, incontra difficoltà di attuazione (come dimostra, per esempio, l'arresto in data 3 marzo 2004 di uno straniero, tale Zhov You Po, per il quale era stato rilasciato nulla osta all'espulsione che però non ha sortito l'effetto previsto dalla norma, poiché lo stesso era stato tratto in arresto in data 1° aprile 2004 per il medesimo reato, a cui ha fatto seguito altra convalida e nulla osta all'espulsione. I due procedimenti — *cfr.* rispettivi atti *ex* artt. 449 e ss., 558 c.p.p. — poi riuniti, pendono tuttora avanti questo giudice).

Tornando alla citata questione va detto che il «temporeggiare» del giudicante non deve essere interpretato quale in ottemperanza alle norme citate, bensì esclusivamente quale margine di tempo per vagliare più approfonditamente la questione sollevata dalla difesa.

Vale a quest'ultimo riguardo sottolineare che finora, per analoghi procedimenti il giudicante ha ottemperato al dettato della legge: convalida e contestuale rilascio nulla osta all'espulsione, provvedimento di espulsione quest'ultimo rilasciato in data odierna nei confronti dell'Elasbsi all'inizio, del dibattimento.

Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa trova sostegno quanto apparso su alcuni quotidiani che hanno riportato la notizia, secondo la quale la Suprema Corte, sul punto controverso della questione, starebbe per emettere una pronuncia (*cfr.* per tutti, *Il Corriere della Sera* del 21 aprile 2004, riportata nella rassegna stampa allegata).

Alla stregua delle brevi considerazioni fin qui svolte, preme porre riparo ad una palese irragionevolezza normativa, sopra evidenziata che si traduce nella violazione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, sancito dall'art. 24 Cost.

Su queste premesse deve concludersi che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, n. 3-*bis* e 14, n. 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002 (nella parte in cui a seguito del provvedimento del giudice inerente la convalida e contestuale rilascio nulla osta all'espulsione, allo straniero non viene garantito il diritto di difesa che si traduce, altresì, in una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.) non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 dei d.c.c. del 16 marzo 1956;

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, n. 3-*bis* e 14, n. 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui, a seguito del provvedimento del giudice concernente la convalida e il contestuale rilascio nulla osta all'espulsione, all'imputato straniero non viene garantito il diritto di difesa in relazione all'art. 24 della Costituzione, nonché ad una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento penale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la predetta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Pavia, addì 10 maggio 2004

Il giudice onorario t.: VOCINO

N. 996

*Ordinanza del 27 maggio 2004 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Pescara
nel procedimento penale a carico di Giosaffatto Paolo*

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità in autenticazione di liste di candidati - Sanzioni - Disparità di trattamento rispetto ai reati di falsità di atti fidefacenti suscettivi della medesima efficacia (artt. 476 e 479 cod. pen.).

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale in esame nei confronti di Giosaffatto Paolo nato a Pescara il 6 novembre 1950 imputato del reato p. e p. dall'art. 90 D.P.R. n. 570/60, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 legge 2 marzo 2004, n. 61, perché in qualità di consigliere della provincia di Pescara addetto all'autentica delle firme apposte sulle liste elettorali per l'elezione del 16 aprile 2000 ed in particolare dell'elenco n. 107 lista «Sgarbi» attestava falsamente che la firma di De Massis Raffella nata a Pescara il 17 agosto 1961, era vera ed autentica ed apposta in sua presenza.

In Pescara il 14 marzo 2000

RILEVATO

che in sede di discussione in udienza preliminare il PM, intendendo richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato, ha formulato richiesta di proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 30 marzo 2004, n. 61 per evidente contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge stabilito dall'art. 3 della carta costituzionale.

RITENUTO

che la questione appare rilevante e determinante per la decisione, né si appalesa manifestamente infondata;

che, infatti, con la modifica normativa in questione il legislatore ha di fatto stabilito una diversità di trattamento sanzionatorio della falsità in autenticazione di liste di candidati, rispetto alle falsità in atti fidefacenti suscettive della medesima efficacia;

che va constatato come in maniera a dir poco evidente non ricorre alcuna ragione astratta e concreta perché le due condotte, quella in esame, e quella relativa ad altro tipo di autenticazione, ricevano un diverso trattamento legato ad un loro diverso ritenuto disvalore giuridico;

che l'unica diversità rilevabile tra le due condotte può essere unicamente individuata nel tipo di autenticazione, l'una attinente la veridicità delle sottoscrizioni di liste dei candidati, l'altra la falsità di altre sottoscrizioni;

che tale disparità di trattamento appare assolutamente irragionevole ed irrazionale in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione, come se le autenticazioni in materia elettorale siano meno importanti delle altre forme di pubblica autenticazione sanzionate attraverso il disposto degli artt. 476 e 479 c.p.; né vi può essere dubbio che l'autenticazione in esame abbia tutte le caratteristiche di un atto pubblico fidefaciente ex art. 2699 c.c. in quanto destinato a far prove sino a querela di falso di quanto attestato per scienza diretta del pubblico ufficiale nell'atto e cioè che la sottoscrizione della lista provenga da colui che è stato identificato attraverso il documento indicato nell'atto (o altrimenti anche per diretta conoscenza personale da parte dei p.u.);

che, è inutile dire, come la Corte costituzionale ha più volte ribadito che il criterio della ragionevolezza costituisce il discrimine tra un esercizio corretto della discrezionalità legislativo ed un esercizio che corretto non è;

che basti richiamare, per un verso, la nota sentenza n. 84/1997 con cui nel dichiarare la infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 93 d.P.R. n. 570/60 la Consulta ha evidenziato come la differenza di trattamento sanzionatorio della doppia sottoscrizione di liste elettorali avvenuta nell'ambito delle elezioni amministrative e quella avvenuta nelle elezioni politiche, sarebbe stata difficilmente giustificabile ove fosse dipesa da una diversa valutazione in astratto effettuata dal legislatore della gravità dei comportamenti, di per sé identici, piuttosto che dalla particolare tecnica legislativa utilizzata; che, per altro verso, la sentenza n. 403/1988, in occasione della sollevata questione di costituzionalità in ordine all'art. 2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione al diverso, più lieve trattamento sanzionatorio di un comportamento uguale a quello già previsto e sanzionato più duramente dall'art. 640-*bis* c.p., la Corte — pur dichiarando la questione non fondata — ha ritenuto ragionevole la diversità di trattamento sulla base delle diversità delle condotte in esame, sul presupposto che l'art. 2 della citata legge sia volto a reprimere le false erogazioni pubbliche ottenute con il semplice mendacio documentale, elemento, questo, di per sé non idoneo ad integrare il reato previsto e punito dall'art. 640-*bis* c.p. cosicché le due norme sarebbero in rapporto di sussidiarietà e non di specialità, dovendo l'art. 2 sanzionare un'ipotesi altrimenti sfornita di sanzione penale;

che, alla luce delle suddette sentenze della Consulta, nel caso di specie non appaiono individuarsi i presupposti che hanno portato la Corte a rigettare dette eccezioni per i casi ivi trattati;

che deve, pertanto, concludersi che il legislatore, con il disposto della novella in esame, che non opera certamente in regime di specialità rispetto alla norma generale, abbia effettuato solo ed esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravità del falso tra quello commesso in relazione alla falsa autenticazione delle sottoscrizioni di liste elettorali e di candidati e quelle più genericamente sanzionate dagli artt. 476 e 479 c.p.;

che non vi è dubbio sulla rilevanza della questione di costituzionalità che qui viene sollevata, poiché, applicandosi la nuova fattispecie contravvenzionale, non solo il reato viene ad avere una portata del tutto diversa ma, ai fini dell'udienza preliminare, lo stesso nella sua nuova versione, sarebbe prescritto, ed imporrebbe dunque un'immediata sentenza *ex* art. 425 c.p.p. di intervenuta prescrizione anziché disporsi il rinvio a giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. dall'art. 90 D.P.R. n. 570/60, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, legge 2 marzo 2004, n. 61, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, si proceda alla notifica del presente provvedimento alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e si dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 27 maggio 2004

Il giudice: BOZZA

N. 997

*Ordinanza del 17 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Torre del Greco
nel procedimento penale a carico di Bogachev Vladimir*

Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione nella lingua madre del destinatario dell'ordine, emesso dal questore, di lasciare, entro il termine di cinque giorni, il territorio dello Stato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra cittadini stranieri.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 (*recte*: comma 7).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*ter* e 5-*quiquies*, in combinato disposto, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 392/04 r.g. sez. dist. a carico di Bogachev Vladimir, nato in Russia il 23 luglio 1969, tratto dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto eseguito nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Sentite le parti ed in particolare il difensore, che si è opposto alla convalida dell'arresto, ed ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma indicata;

O S S E R V A

Il difensore dell'arrestato ha in primo luogo eccepito il contrasto della citata norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché è previsto che l'ordine emesso dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, venga tradotto solo nelle tre lingue indicate dalla norma (inglese, francese o spagnolo) e non anche nella lingua madre del destinatario.

La questione è fondata.

Ed invero l'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo prevede testualmente che «ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola». Tale è dunque la previsione cui fare riferimento anche per individuare le lingue in cui dev'essere redatto l'ordine di espulsione emesso dal Questore ex art. 14, comma 5-*bis*, citato.

Orbene, ad una prima lettura pare che la norma non possa essere tacciata di incostituzionalità poiché essa richiede che, a preferenza di ogni altra, sia data all'interessato traduzione del provvedimento in lingua a lui nota, di modo che, non vengano pregiudicati i suoi diritti di comprensione e conseguentemente di difesa, e solo in via subordinata indica altre tre lingue — verosimilmente quelle più diffuse — in cui tradurre il testo del provvedimento quando «non sia possibile» la traduzione nella sua lingua madre.

Tuttavia, a ben vedere, proprio questa clausola di salvezza lascia perplessi, in quanto estremamente generica.

La esatta comprensione del provvedimento di espulsione è infatti un requisito indispensabile perché possa configurarsi la colpa, elemento psicologico minimo richiesto dai reati contravvenzionali quali quello in esame, ed è dunque elemento indispensabile per la sussistenza stessa del reato; viceversa la genericità della menzionata

clausola, che non richiede nemmeno che si dia atto di quali siano le cause che hanno reso impossibile la traduzione nella lingua madre dell'interessato, sembra quasi lasciare all'arbitrio delle singole Questure la scelta tra la ricerca di traduttori per le svariate lingue parlate dai numerosi stranieri presenti in Italia, ovvero il fare ricorso alle tre lingue prescelte dal legislatore, senza fornire altre spiegazioni. Tale situazione appare contrastare con il diritto di difesa che deve essere garantito (e che infatti, sebbene da un diverso punto di vista, il legislatore si è preoccupato di garantire all'art. 17 del decreto legislativo cit.) anche al cittadino straniero. È ben possibile, infatti, che questi si trovi a ricevere un provvedimento redatto in una lingua a lui non conosciuta, dal quale per di più possono dipendere conseguenze per lui gravi, quali appunto quelle connesse ad un procedimento penale, senza poterle comprendere.

Ciò pare sia accaduto anche nel caso di specie, in cui al Bogachev, cittadino russo, è stato notificato un ordine di espulsione emesso dal Questore di Napoli in lingua italiana — che egli ha dimostrato di comprendere in modo assai elementare, come riscontrato da questo giudice nel corso dell'udienza di convalida dove l'arrestato è stato assistito da un'interprete, ha compreso solo le domande più elementari ed ha pronunciato in lingua italiana solo poche parole — tradotto in altre tre lingue che egli del pari non comprende. La questione di costituzionalità sollevata è, perciò, anche rilevante.

Non solo: se si condivide la conclusione che le singole Questure risultano in pratica arbitre della lingua in cui redigere gli ordini di espulsione, nella pratica si viene anche a determinare una capricciosa disparità di trattamento tra cittadini stranieri che risiedono nelle varie province della Repubblica.

È stata poi eccepita l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 13 della Costituzione, del combinato disposto dei commi 5-ter e 5-quinquies, del citato art. 14, poiché essi attribuiscono alla p.g. un arbitrario potere di compressione della libertà di circolazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato, i quali — qualora si trovino nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter — ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, devono essere obbligatoriamente arrestati pur rispondendo di una contravvenzione, vale a dire di un titolo di reato per il quale è giuridicamente impossibile l'applicazione di una misura cautelare.

Ad avviso di questo giudice, anche tale questione è fondata, oltre che rilevante, essendo stata appunto sollevata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del Bogachev.

L'art. 13, comma 2, della Costituzione autorizza la restrizione della libertà personale solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi di legge, mentre il comma 3 consente che nei casi di urgenza vi provveda l'autorità di pubblica sicurezza, che deve però comunicare entro 48 ore il proprio provvedimento all'autorità giudiziaria, che a sua volta deve convalidarlo entro le successive 48 ore, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.

Conformemente al dettato costituzionale, l'ordinamento consente che sia la p.g. a limitare, di propria iniziativa, la libertà personale di chi si trovi sul territorio italiano, ad esempio si vedano gli artt. 380, 381 e 384 c.p.p., ma solo per delitti di una certa gravità, ovvero commessi con modalità ed in circostanze tali da denotare la pericolosità di chi li compie o in presenza di circostanze tali da far presumere il pericolo di fuga; in ogni caso, si tratta di delitti che possono fondare l'applicazione di misure cautelari, poiché intanto è possibile che l'intervento della PG preceda quello dell'autorità giudiziaria in quanto l'urgenza della situazione non consente di attendere; in ogni caso, all'azione della PG segue immediatamente l'intervento ed il controllo di legalità del p.m., che valuta preliminarmente se la PG ha agito in conformità alla legge, ed in caso contrario dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Nel caso dello straniero che si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter, viceversa, l'arresto è obbligatorio pur a fronte di una condotta che di per sé non denota alcuna pericolosità di chi la compie; detta condotta è di tipo contravvenzionale, per cui non potrà essere in seguito applicata alcuna misura cautelare, e dunque viene meno la *ratio* di tutte le ipotesi di intervento di iniziativa della p.g., vale a dire il carattere anticipatorio e sostitutivo dell'intervento dell'autorità giudiziaria; pare sottratto al p.m. anche il potere di scegliere se procedere o meno nelle forme del rito direttissimo, che — a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall'art. 450 c.p.p. — è obbligatorio. Anche in questo caso, quindi, pare determinarsi una situazione di irragionevole disparità di trattamento tra chi viene arrestato per uno dei delitti per cui l'arresto è obbligatorio o consentito ovvero viene fermato ex art. 384 c.p.p. ed il cittadino straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore ex art. 14, comma 5-ter, citato.

P. Q. M.

Non convalida l'arresto di Bogachev Vladimir e ne ordina l'immediata remissione in libertà se non detenuto per altra causa:

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge n. 87/53, 1, legge cost. n. 1/48 e 1, delibera Corte costituzionale 16 marzo 1956, solleva questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 5-ter e quinquies del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza;

Ordina la sospensione del presente procedimento fino alla data della prossima udienza che sarà fissata non appena la Corte adita avrà comunicato la propria decisione;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la notifica della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio.

Torre del Greco, addì 17 giugno 2004

Il giudice: CERVO

04C1352

N. 998

Ordinanza del 30 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) emessa dal Tribunale di Viterbo, sez. distaccata di Civita Castellana nel procedimento civile vertente tra Pensione «Il Colle» di Sorichetti Giorgio contro Palmonella Mario.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Obbligo di rinviare «in ogni caso» la prima udienza di trattazione a data successiva - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. civ., artt. 180, comma secondo, cpv. 3 [*rectius*: terzo periodo], e 183.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

Dinanzi a questo ufficio con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2003 la pensione Il Colle di Sorichetti Giorgio ha azionato nei confronti di Palmonella Mario la richiesta di pagamento della somma di euro 4.680,00, per il soggiorno di un cane lasciato dal convenuto sin dal dicembre 2002 presso la propria struttura senza mai corrispondere la retta di mantenimento: chiedendo anche la condanna del convenuto a ritirare l'animale.

All'udienza del 16 gennaio 2004 il giudice, rilevata la ritualità della notifica e dichiarato il convenuto contumace, a fronte della domanda di parte attrice di rinvio per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ha ritenuto di sollevare di ufficio la presente questione. Si dubita quindi della legittimità dell'art. 180, comma secondo cpv. 3 c.p.c. — segnatamente nella parte in cui prevede che il giudice «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione» — e dell'art. 183 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione.

In ordine alla rilevanza della questione

Si ritiene rilevante la questione, *ex* art. 23, comma 2, legge n. 87/1953.

Il sistema delineato dagli artt. 180 e 183 c.p.c., soprattutto in virtù dell'inciso «in ogni caso», sottende la doverosità del differimento della prima udienza di trattazione e non consente di addivenire nell'udienza fissanda (o addirittura nella stessa udienza di prima comparizione) direttamente all'articolazione dei mezzi istruttori, come richiesto dall'attore.

Ove dunque non fosse imposto al presente giudicante il differimento dalle norme, della cui compatibilità costituzionale si dubita, ben potrebbe il presente attore immediatamente procedere ad articolare i mezzi istruttori: in tali termini, si ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Già prima della riforma costituzionale si era però notato come le udienze destinate a tale fase prodromica dovessero essere intese come «ontologicamente omogenee, tali da potersi dilatare o contrarre a seconda delle necessità dialettiche processuali delle parti», ravvisandosi «l'esistenza non di più udienze di trattazione variamente scaglionate nel tempo, bensì di un'ideale attività unitaria di trattazione che procede attraverso tappe cronologicamente solo facoltative e peraltro ontologicamente ineliminabili»: e si era sottolineato il vaglio di necessaria consequenzialità, che spettava al giudice nel valutare l'approccio delle parti alla causa.

L'entrata in vigore della nuova norma costituzionale sembra avere accentuato e reso centrale questo concetto di «continuità»: il predicato della durata ragionevole può dirsi ora rispettato — nel confronto con ogni altro canone primario — solo se sia salvaguardato il naturale fluire dei momenti processuali, non dovendosi far necessariamente coincidere le tappe che sono logicamente ineliminabili (in quanto volte a garantire il contraddittorio e la parità delle parti) con momenti cronologicamente distanti.

Si è consapevoli che, nel senso di individuare possibili letture del sistema maggiormente compatibili con il principio in esame, si è già mossa ripetutamente la giurisprudenza, innanzitutto la Corte di Cassazione, che ha «eroso» ampiamente il concetto di coincidenza necessaria tra fasi processuali e udienze (si può citare sez. II n. 6808 del 24 maggio 2000, che ha sancito la possibilità per le parti costituite di derogare al dettato dell'art. 180 c.p.c. laddove prevede la fissazione dell'udienza di trattazione «in ogni caso» ad altra udienza: derogabilità che però, come ha ribadito la sez. III n. 13414 del 29 ottobre 2001, va esclusa per il contumace). Interpretazioni estensive sono state rese anche dai giudici di merito: può citarsi Tribunale Roma, sez. VI civile, ordinanza del 5 giugno 2001 nella causa Casabella S.r.l./Accica (est. Di Marzio, inedita) che — appunto nella prospettiva qui recepita — offre una completa rilettura della «rigida concatenazione» degli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. alla luce della nuova normativa costituzionale, «stella polare dalla quale trarre orientamento per individuare tra più interpretazioni egualmente ammissibili... nell'osservanza degli altri precetti costituzionali... quella preferibile in quanto costituzionalmente compatibile».

Soprattutto, si è consapevoli che in questa linea, del vertersi in ambito di mera interpretazione per il quale è improprio invocare la censura di costituzionalità, si è già espressa codesta Corte, con l'ordinanza 3/2002. Preme però sottolineare come tale pronuncia non era stata resa avendo come parametro il sistema — unitario, e perciò solo nuovo rispetto alla previgente congerie di principi normativi e di interpretazione giurisprudenziale — introdotto dalla legge cost. 2/1999: tanto che il remittente aveva rapportato le sue ipotesi di censura solo agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Avendo allora riguardo alla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione si potrebbe ritenere pertanto accentuato — rispetto all'interpretazione oggi corrente, ad esempio rispetto agli artt. 127, comma 2, 187 c.p.c. e 80-bis disp. Att. — il potere/dovere del giudicante di concludere in ogni momento le fasi prodromiche, passando all'attività istruttoria in senso stretto o addirittura alle conclusioni, quando si ravvisi ragionevolmente l'inutilità (e quindi l'illegittimità) dell'ulteriore protrazione del giudizio: protrazione che potrebbe risultare confliggente con le esigenze di economia e celerità dell'attività processuale, che si reputano ora prevalenti, poiché la norma costituzionale identifica ora come valore autonomo, e suscettibile di comparazione con gli altri principi, la definizione sollecita del contenzioso, che non può essere protratto senza alcuna ragione processualmente riconosciuta e la cui eccessiva durata viene sanzionata *ex se*. Va del resto evidenziato come questa esigenza di recupero della centralità trovi riscontri nell'evoluzione più generale del sistema: in primo luogo, considerandosi che con la riforma del giudice unico il «giudice-istruttore» e il «giudice-decisore» tendono ad essere sempre più coincidenti nella stessa persona: centralità sottesa anche alla legge n. 89/01, le cui prime applicazioni (Corte appello Potenza 15 ottobre 2001 ric. Pomarico; Corte appello Torino 5 settembre 2001 ric. Bertagna, Corte appello Catanzaro, 30 luglio 2001 ric. Bertolotti e soprattutto Corte appello Brescia 29 giugno 2001 ric. D'Ingianti) hanno espressa-

mente definito il diritto alla ragionevole durata del processo come diritto assoluto ed incompressibile, e che hanno ribadito l'obbligo per parti, giudici ed organizzazione giudiziaria in genere di svolgere il loro ruolo nel rispetto dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'attenzione si incentra sulla dizione dell'art. 180 c.p.c. perché è lo stesso che, più di ogni altra, rappresenta la rigidità di cui forse ora è doveroso fare a meno: il citato inciso per il quale il giudice — effettuati i controlli e svolte le attività previste dalla prima parte dell'articolo — «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione» potrebbe suonare ormai in contrasto con il principio della ragionevole durata, e potrebbe dovere essere eliso.

Rimanendo alla vicenda qui in esame, non si vede cioè perché — come è stato sottolineato in alcuni commenti alla sentenza n. 6808/00 già citata, censurando la pronuncia della S.C. proprio per un'omessa integrale applicazione alla fattispecie in esame del nuovo dettato dell'art. 111 — il rinvio per la trattazione debba essere necessariamente concesso quando l'attore dichiara espressamente di non averne interesse (ed anzi, trovandosi esposto col trascorrere del tempo a crescente pregiudizio, abbia l'interesse opposto) e il convenuto (con l'omessa costituzione, e magari in presenza di documentato analogo atteggiamento di disinteresse *ante causam*) abbia dimostrato di non volere accettare un contraddittorio, in nome del quale invece si vorrebbe imporre alla controparte una dilazione del processo: dilazione che non potrebbe nemmeno giustificarsi con l'intento di salvaguardare uno «spazio» per la comparizione personale e l'interrogatorio libero delle parti (tale sembra essere per certi versi la *ratio* precipua dell'istituto). Comparizione ed interrogatorio che è facoltà del giudice disporre in qualunque stato e grado del processo, a norma dell'art. 117 c.p.c.

Sempre in termini di rilevanza, ma anche in punto di non manifesta infondatezza, va anche sottolineato che la questione in esame non viene assorbita dalla considerazione che possa non essere la successione di udienze correlate ai vari possibili adempimenti, a comportare di per sé stessa eccessive dilazioni, se il giudice che rispetta tutte le scadenze processuali ha l'accortezza di concedere termini ridotti, e di fissare le udienze subito dopo la loro scadenza: e cioè la considerazione che in buona parte l'incidenza dell'attuale sistema sullo sviluppo del processo viene determinata dall'uso concreto che ne venga fatto. Non può infatti non rilevarsi come l'esistenza di un meccanismo che risulti intrinsecamente (e ingiustificatamente) dilatorio possa dovere comunque essere sanzionata, in base al nuovo dettato costituzionale, anche se esso risultasse di limitata incidenza: e ciò senza volere tenere che la pratica giudiziaria quotidiana rende difficilmente ipotizzabile anche a medio termine un'elasticità del ruolo di udienza del giudice tale da consentire rinvii di pochi giorni, dovendosi invece convenire sulla considerazione che il solo fatto del prevedere anche una sola udienza ulteriore comporta, allo stato dei fatti, un considerevole allungamento dei tempi.

In ordine alla non manifesta infondatezza

Si ritiene altresì sussistente l'ulteriore presupposto di ammissibilità della questione: e ciò per ragioni che — oltre a quanto già anticipato sopra — impongono una breve disamina della materia.

Il percorso tracciato dagli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., come viene costantemente sottolineato, è stato costruito dal legislatore della legge n. 353/1990 e poi della legge n. 534/1995 per distinguere fasi logicamente diverse, quali l'introduzione della causa con la verifica del suo rituale incardinamento, la definizione del *thema decidendum* e quindi del *thema probandum*: e vale a stabilire anche il termine delle preclusioni, correlate alla «chiusura» delle rispettive fasi.

Nel caso descritto solo con la modifica della norma vigente si potrebbe avere quindi un'applicazione del predicato della ragionevole durata, prevalente sui principi del contraddittorio e della parità processuale: senza nemmeno sovvertire gli orientamenti consolidati che negano qualunque valenza sostanziale al fatto della contumacia, rimanendo tale valutazione confinata nel campo delle regole processuali e non della decisione. L'eccezione appare dunque parimenti dotata di quel *fumus* di fondatezza che in questa sede induce, anche per tale profilo, ad investire codesta Illustrissima Corte delle valutazioni di Sua spettanza.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza — ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/53 — dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma secondo, cpv. 3 c.p.c. — nella parte in cui prevede che «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione» — nonché dell'art. 183 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 111 comma secondo Cost. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone sospendersi il giudizio in corso;

Dispone a cura della Cancelleria notificarsi la presente ordinanza alle parti di causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Civita Castellana, addì 30 aprile 2004

Il giudice: SABATINI

04C1353

N. 999

*Ordinanza del 19 dicembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004)
emessa dal Tribunale di Termini Imerese sul ricorso proposto da Assen Dorji*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato - Emissione automatica, conseguente alla convalida dell'arresto, di nulla osta al provvedimento di espulsione sotto forma di accompagnamento immediato alla frontiera - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla difesa e sui principi del giusto processo nonché sui diritti dello straniero.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, lett. *a)* e *b)*, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Il giudice pronunciando nel procedimento n. 761/2003 a carico di Assen Dorji, arrestato in data 10 dicembre 2003, ed imputato ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 13, comma 5-ter e *quinqües* legge n. 189/2002;

Sciogliendo la riserva assunta in data 11 dicembre 2003 in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, lettere *a)* e *b)* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione agli artt. 10 e 24 della Costituzione;

Avuto riguardo alle allegazioni del pubblico ministero dott. Di Lauro e del difensore dell'imputato avv. Salignibene.

Rilevato sul processo

In data 10 dicembre 2003 in Termini Imerese veniva effettuato l'arresto, in applicazione delle previsioni di cui alla legge n. 189/2002, di Assen Dorji.

Gli agenti operanti in particolare evidenziavano come lo stesso si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, comma 5-ter e *quinqües* in quanto già oggetto di provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato italiano allo stesso notificato in data 16 ottobre 2003.

Il Dorji Assen veniva conseguentemente trattenuto in camera di sicurezza e condotto davanti al giudice monocratico per il rito direttissimo «obbligatorio» di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies* come modificato d.lgs. n. 286/1998.

In sede di udienza il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto in quanto effettuato nella ricorrenza dei requisiti di legge con immediata liberazione dell'Assen Dorji in considerazione della natura contravvenzionale della ipotesi per la quale era stato disposto l'arresto, e dunque della oggettiva impossibilità di disporre misura cautelare nei confronti dello stesso.

Sollelevava altresì il pubblico ministero questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede la emissione, conseguente alla convalida dell'arresto, di provvedimento di nulla osta da parte del giudice per violazione all'art. 24 della Costituzione; con particolare riferimento alla impossibilità per l'imputato — derivante dalla attuazione del provvedimento di espulsione nella forma dell'accompagnamento immediato alla frontiera — di essere presente alla celebrazione del processo nei suoi confronti; ed ancora in considerazione della obbligatorietà del rito direttissimo con pregiudizio delle attività istituzionalmente previste sia per l'accusa che per la difesa (dirette anche alla ricerca di cause di giustificazione dell'operato dell'imputato).

La difesa si associava alla richiesta del pubblico ministero evidenziando in aggiunta una violazione dell'art. 3 per violazione del principio di uguaglianza quanto alla obbligatorietà dell'arresto in relazione alla previsione di cui al comma 5-*ter* in contrasto con le previsioni di carattere generale di cui al codice di procedura penale.

Il pubblico ministero si opponeva alla questione sollevata dalla difesa rilevando la piena legittimità della previsione del legislatore relativa alla applicazione della misura precautelare dell'arresto.

Veniva convalidato l'arresto, disposta l'immediata liberazione dell'imputato con rinvio del procedimento e riserva sulla questione sollevata.

Sulla rilevanza della questione

La previsione di cui all'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998, così come sostituito dalla legge n. 189/2002, dispone che «... quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguirne l'espulsione, richiede il nulla osta alla autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa...».

Il comma 3-*bis* a sua volta prevede che «nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per il quale il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

Nel caso in esame è stata contestata all'imputato la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002).

Lo stesso è dunque stato tratto in arresto, e l'arresto è stato convalidato nella ricorrenza dei requisiti di legge.

Dalla rigorosa applicazione del disposto di cui al comma 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 consegue l'obbligo, per il giudice che ha convalidato l'arresto, del rilascio del nulla osta al questore affinché venga disposta l'espulsione dell'imputato. Espulsione che, nel caso in esame, consisterà nell'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Il Assen Dorji, soggetto di nazionalità algerina, ove venisse rilasciato il nulla osta dovrebbe essere immediatamente espulso con accompagnamento alla frontiera.

L'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998, intitolato «diritto di difesa» dispone che «lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'eserci-

zio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore».

Tanto premesso, ritiene questo giudice la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

La disciplina richiamata determina infatti un automatismo nel rilascio del nulla osta, al quale consegue la espulsione immediata dello straniero eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera.

Tale disciplina contrasta con la possibilità e il diritto (costituzionalmente garantito) per l'imputato di difendersi, e dunque di fare emergere anche ed eventualmente il proprio diritto ad essere nel territorio dello Stato italiano.

La questione sollevata deve essere ritenuta rilevante, secondo questo giudice, sia con riferimento all'art. 10 della Costituzione, e dunque in considerazione della condizione giuridica dello straniero (soprattutto ove vengano in rilievo, a seguito della applicazione della normativa censurata, lesioni di diritti e libertà fondamentali democratiche garantite dalla nostra Costituzione, e ciò nel senso che una immediata espulsione potrebbe portare il soggetto straniero a rientrare in uno Stato dove appunto per la sua condizione personale tali libertà non siano attribuite e garantite), che quanto all'art. 24 (correlato per i motivi che seguono all'art. 111) della Costituzione.

Difatti la applicazione rigorosa della disciplina di legge di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 comporterebbe una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in un procedimento penale, qualunque sia la nazionalità dello stesso, ad una piena difesa ex art. 24 della Costituzione e ad un giusto processo (con pieno svolgimento delle funzioni connesse alla difesa) ex art. 111 della Costituzione.

In particolare, quanto all'art. 10, occorre considerare come sebbene sia stata per lungo tempo sostenuta la teoria del dominio riservato dello Stato quanto alla gestione della condizione giuridica dello straniero, tuttavia tale principio abbia subito una costante e progressiva erosione in virtù di interpretazione sopravvenuta secondo la quale lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello straniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi.

Tale principio è chiaramente deducibile dalla previsione di cui all'art. 10, comma secondo e comma terzo della Costituzione, che richiama la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e il diritto all'asilo, con l'unico limite rappresentato dalla impossibilità per lo straniero di esercitare diritti e doveri politici, ovvero situazioni giuridiche strettamente connesse alla qualità di cittadino.

Dalla applicazione di tali principi consegue il riconoscimento del diritto dello straniero a soggiornare nello Stato italiano sia alle condizioni ordinarie previste dalla legge (per effetto del rilascio del permesso di soggiorno) che in considerazione del riconoscimento di eventuale diritto di asilo (o diritto al ricongiungimento familiare o altre ipotesi previste dalla legge).

Tali principi interpretativi risultano tra l'altro recepiti nell'ordinamento giuridico italiano anche nella previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dall'art. 10, comma 4 d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale le norme sul respingimento alle frontiere e sulla espulsione non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero la adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, occorre considerare come l'automatismo processuale previsto dalle norme contestate in ordine al rilascio del nulla osta al questore determina una compressione della facoltà e diritti difensivi dell'imputato straniero.

In tal senso si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta nel senso che occorra verificare la irragionevolezza di una disposizione che mediante un automatismo «irrazionale» (Corte cost. 174/1997) impedisce al giudice una verifica del bilanciamento degli interessi coinvolti (ovvero gestione efficace dei flussi di immigrazione clandestina e diritto di difesa e partecipazione dello straniero al processo, anche per fare valere la ricorrenza di diritti tutelati ex art. 10 della Costituzione).

Inoltre si valuta in senso positivo la fondatezza della questione sollevata poiché l'automatismo previsto appare limitativo e avulso dal contesto dei diritti fondamentali del nostro ordinamento, mentre sembrerebbe opportuno riscontrare la necessità o meno che sia il giudice in sede giurisdizionale, sulla base del suo apprezzamento prudente, a distinguere le diverse condotte da assumere nella astratta previsione di legge (Corte cost. 24/1989), od eventualmente per assicurare in caso di vuoto normativo adeguata tutela dei diritti costituzionali.

Sulla non manifesta infondatezza della questione

Quanto agli elementi dai quali desumere una non manifesta infondatezza della questione sollevata si osserva quanto segue:

la previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 non appare adeguata allo scopo di garantire un pieno diritto di difesa del soggetto straniero oggetto di nuovo provvedimento di espulsione (art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998);

la espulsione, con conseguente accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, è effetto immediato e diretto dell'obbligo di rilascio del nulla osta da parte del giudice a seguito di convalida dell'arresto (art. 13, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998);

l'art. 17 predetto sembra predisporre una garanzia di difesa meramente formale e non volta a rendere possibile una sostanziale ed effettiva difesa e partecipazione del soggetto straniero imputato al processo;

in tal senso non può non essere rilevato come dalla espulsione con accompagnamento alla frontiera conseguano per lo straniero una serie di effetti onerosissimi e tali da rendere di fatto impossibile la partecipazione dell'imputato al processo e la predisposizione di una valida difesa dello stesso;

sarà difatti estremamente improbabile che i soggetti arrestati, perché nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come il Assen Dorji, riescano ad essere nelle condizioni economiche e materiali necessarie per ottenere il permesso dal questore, mediante rappresentanza diplomatica e consolare e previa adeguata giustificazione, per rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa (concetto questo quanto mai vago e con ciò suscettibile di interpretazioni varie e in senso restrittivo quanto al rientro) o per gli altri incombenti previsti dalla norma;

l'interprete della norma non può non considerare le condizioni materiali dei soggetti coinvolti e destinatari della disciplina del presente procedimento, e dunque la oggettiva impossibilità degli stessi, una volta espulsi, di trovare adeguata protezione e tutela nel disposto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/2002 contrariamente a quanto previsto per ogni cittadino o straniero comunitario ai sensi dell'art. 24 e 111 della Costituzione;

le previsioni costituzionali citate appunto prevedono per l'imputato la possibilità di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico, di avere a disposizione tempo e condizioni tali da rendere possibile una adeguata difesa, di essere interrogato o rendere dichiarazioni al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di riuscire ad acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore;

né si può ritenere concretamente realizzabile una tale ipotesi per il tramite del mandato espletato dal difensore (molto spesso nominato d'ufficio ai sensi della legge n. 60/2001), che dovrebbe dunque assumersi l'onere di ricercare il soggetto imputato (nella maggioranza dei casi privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza), di predisporre i contatti tra lo stesso imputato e la rappresentanza consolare o diplomatica, di apportare una adeguata motivazione allo scopo del rientro con conseguenti oneri economici (che poi probabilmente andrebbero a gravare in capo allo Stato ove lo straniero goda dei requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato ex art. 1, comma 6 della legge n. 217/1990 e seguenti modifiche, con ulteriore irragionevolezza evidente quanto all'aumento esponenziale dei costi di un tale procedimento penale);

ancora occorre evidenziare come la disposizione di cui all'art. 17 si presenti in contrasto, e dunque foriera di equivoci e difficoltà per il destinatario quanto all'esercizio del proprio diritto di difesa, con la previsione di cui all'art. 13, comma 13 come modificato dalla legge n. 189/2002 secondo il quale «lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno»;

emerge dunque una disciplina ambigua o comunque contraddittoria con la conseguenza che lo straniero potrebbe trovarsi a chiedere la autorizzazione al questore e poi essere ritenuto in difetto e dunque passibile di nuova e più grave sanzione per non aver richiesto la autorizzazione anche al Ministro dell'interno;

una ulteriore previsione di legge vale a rendere non manifestamente infondata a parere di questo giudice la questione sollevata quanto all'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta, dal quale consegue la espulsione con accompagnamento alla frontiera;

l'art. 13, comma 3-*quater* prevede infatti che «nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova della avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

la norma sembra quasi prevedere un obbligo per il giudice e per il pubblico ministero di bloccare l'esercizio della azione penale ove sia stata effettivamente eseguita la espulsione, e dunque una impossibilità per lo straniero arrestato di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati con chiara violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 24 Costituzione quanto al diritto di difesa, ed ancora dell'art. 3 della Costituzione in relazione al disposto di cui agli artt. 5, comma 4 e 6 della legge n. 848/1955 (ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che appunto prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà con un arresto a presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della sua detenzione, ed ancora il diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito dalla legge quanto al fondamento di ogni accusa penale;

in sostanza la previsione predetta sembra superare tali principi giungendo tra l'altro a configurare anche una ipotesi di contrarietà alla previsione di cui all'art. 13 della Costituzione ipotizzando un caso di restrizione della libertà personale (arresto obbligatorio) che non trova il suo naturale sbocco nel vaglio giurisdizionale e nell'esercizio della azione penale, che viene invece sostituita da una pronuncia di non luogo a procedere conseguente alla avvenuta esecuzione della espulsione che consegue dal rilascio, obbligatorio e sostanzialmente automatico del nulla osta da parte della autorità giudiziaria;

la norma predetta poi rivela la sua irragionevolezza e incongruenza, con conseguenti difficoltà applicative e lesione del diritto di difesa, anche in relazione al disposto dell'art. 14 come modificato comma 5-*quinqies* del d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede che «per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'espulsione il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo»;

la scelta del legislatore con la quale si impone la adozione di un anomalo rito direttissimo «obbligatorio» si presenta in contrasto non solo con il principio di uguaglianza come sopra richiamato, ma anche con il diritto di difesa;

la previsione predetta infatti non consente in concreto da una parte l'esercizio della azione penale secondo i canoni ordinamentali generali (il pubblico ministero ex art. 449 c.p.p. «se ritiene di dover procedere» può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, cosa che potrebbe anche non accadere ove, acquisite le necessarie informazioni, sentiti i soggetti coinvolti, si renda conto che ricorrono circostanze concrete che possano in effetti far ritenere giustificata la presenza sul territorio dello Stato del soggetto arrestato straniero), e dall'altra un pieno esercizio del diritto di difesa con la conseguente possibilità di svolgere quelle indagini difensive (che trovano poi il loro referente e fondamento normativo nell'art. 111 della Costituzione) che potrebbero condurre la autorità giudiziaria a riscontrare la presenza di una serie di cause giustificative quanto alla imputazione contestata;

quanto osservato evidenzia come la disciplina richiamata si presenti lesiva delle garanzie fondamentali dell'imputato per come sancite dalla Costituzione, situazione certamente aggravata dall'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta e conseguente espulsione dell'imputato;

ed ancora e a conforto di quanto sopra esposto occorre rilevare come la disciplina di cui all'art. 13, comma 3-*quater* non appare coordinata con quanto previsto dall'art. 14, comma 3-*quinqies* in ordine alla eventuale necessità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio;

appare infatti fuorviante, e certamente crea incertezza, la coesistenza tra questa previsione e la disciplina appena richiamata di rito obbligatorio direttissimo, con la conseguenza che il soggetto straniero imputato ed arrestato si trova a confronto con norme contraddittorie che rallentano la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa per come costituzionalmente garantito;

e in tal senso e concludendo non può in generale non essere richiamata da questo giudice la irragionevolezza della norma presupposto della disciplina oggetto di questione di legittimità costituzionale; infatti la concessione del predetto nulla osta, in sostanza automatica, consegue alla previsione di una ipotesi di arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale (art. 14, comma 5-*ter*) al quale non potrà mai conseguire alcuna misura cautelare per come previsto dal nostro ordinamento, con l'effetto che l'espulsione dello straniero è una conseguenza necessaria del rilascio sostanzialmente dovuto da parte del giudice del nulla osta con evidente impossibilità per l'imputato di difendersi adeguatamente;

in concreto a fronte di una previsione quanto mai anomala che dispone (contrariamente a quanto in generale previsto nel nostro ordinamento) un arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale solo perché reato «proprio» dello straniero, il soggetto arrestato avrebbe avuto maggiori possibilità di difesa ove fosse stata prevista anche la applicazione di una misura cautelare... piuttosto che con l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera;

ad ulteriore conforto della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione occorre poi ricordare come secondo il disposto di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 «il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta» (e conseguentemente dalla data dell'arresto per interpretazione analogica e secondo criteri generali della norma);

quanto alle finalità della normativa citata, e dunque alla efficace realizzazione dell'allontanamento dei soggetti sottoposti a provvedimento di espulsione, si deve osservare come appare suscettibile di considerazione una normativa con la quale nuove ipotesi di reato a carico degli stranieri vengono ipotizzate senza però apprestare quelle forme minime di tutela e garanzie di difesa che il nostro ordinamento attribuisce ad ogni soggetto sottoposto a procedimento penale;

e dunque si pone il problema di una composizione di interessi e finalità ordinamentali sancite sia nella legge che nei principi costituzionali, e relativi da una parte alla concreta ed efficace gestione dei flussi di immigrazione clandestina e dall'altra alla tutela dell'imputato a partecipare al proprio processo e a predisporre una adeguata difesa;

tale finalità sarebbe ovviamente frustrata a causa dell'automatismo del meccanismo di concessione del nulla osta previsto e oggetto della odierna censura, considerato altresì che al giudice penale adito con rito direttissimo obbligatorio non è presentata la documentazione relativa al provvedimento di espulsione e di tutti gli atti del procedimento relativo, con la conseguente e oggettiva impossibilità di valutarne la legittimità e di rendere possibile al riguardo l'esercizio un completo diritto di difesa;

da ciò consegue che l'accertamento del giudice designato si risolverebbe nel mero riscontro della ricorrenza di un provvedimento di espulsione e nella impossibilità di vagliare, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di difesa, la esistenza di eventuali elementi e cause di giustificazione quanto alle nuove ipotesi di reato introdotte, con emissione obbligatoria del nulla osta e conseguente espulsione dello straniero arrestato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'artt. 13, lettere a) e b) del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione di ogni effetto e conseguenza allo stato legato alla emissione del nulla osta nei confronti dell'imputato Assen Dorji e dispone che del presente disposto venga data immediata comunicazione alla autorità preposta (Questura di Palermo);

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio e a tutti gli altri organi previsti dalla legge.

Così deciso in Termini Imerese il 18 dicembre 2003.

Il giudice: MINUTILLO TURTUR

04C1354

N. 1000

*Ordinanza del 27 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria
nel procedimento penale a carico di Wagne Serigne Abdoulaye*

Straniero - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno in caso di condanna, con provvedimento irrevocabile, per determinati reati - Automaticità della sanzione - Eccessivo rigore della stessa - Lesione del principio della funzione sociale preventiva e rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno (nei cui confronti la sanzione è inapplicabile) e quelli dotati di permesso di soggiorno.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113.

IL TRIBUNALE

Il giudice a scioglimento della propria riserva;

Vista la eccezione di incostituzionalità della norma, sollevata dalla difesa dell'imputato Wagne Serigne Abdoulaye, relativamente all'art. 26, comma 7-bis T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) che prevede la revoca del permesso di soggiorno e la contestuale espulsione a mezzo della forza pubblica dello straniero condannato ex art. 171-ter legge n. 633/1941;

Sentito il p.m. di udienza;

Considerato che la sollevata eccezione di incostituzionalità della norma, pone rilevante il dubbio di legittimità dell'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286/1998 per contrarietà ai principi sanciti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione, essendo la relativa questione rilevante nel presente giudizio e non manifestatamente infondata per il seguenti motivi:

A.a. — *Rilevanza della questione.*

L'art. 26, comma 7-bis cit. introduce nel nostro ordinamento una singolare ipotesi di pena accessoria, pur non qualificandola espressamente come tale.

Ma che di vera e propria pena accessoria si tratti, lo si deduce dalla ricostruzione dogmatica dell'istituto come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In mancanza di un *numerus clausus* di pene accessorie, la dottrina (Fiandaca Musco, Diritto penale, Bologna, 1989, p. 549; Mantovano, Diritto penale, Padova, 1992, p. 787; Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1994, sub art. 166) ne ha individuato le caratteristiche comuni nella loro complementarietà, automaticità ed indefettibilità o vincolatività.

Ebbene, nella cornice così delineata, ben può essere inquadrata la misura della revoca del permesso di soggiorno di cui all'art. 26 TU Imm.

Innanzitutto, essa appare complementare rispetto alla irrogazione della pena principale, nel senso che scaturisce direttamente da essa, ponendosi in un rapporto di causa-effetto rispetto alla sanzione principale prevista per il reato nella fase della sua comminazione (reclusione e multa).

L'*incipit* dell'art. 26 T.U. Imm. esprime appieno tale accessorietà-dipendenza: «la condanna con provvedimento irrevocabile ... comporta la revoca del permesso di soggiorno».

In secondo luogo, detta sanzione è automatica, nel senso che consegue di diritto alla sentenza di condanna, senza che vi sia la necessità da parte del giudice disporla in sentenza.

In ultimo, essa è indefettibile o vincolante, nel senso che esclude in capo alla pubblica amministrazione ogni potere discrezionale sulla sua applicazione; e tanto appare chiaro dal verbo all'indicativo usato dalla norma «comporta la revoca», che esclude che la Questura possa esimersi dall'applicare la misura, in presenza di una condanna per taluno dei reati ivi contemplati.

Tale ultimo aspetto, in particolare, distingue le pene accessorie tanto dagli effetti penali della condanna, quanto dalle sanzioni amministrative in senso stretto nelle quali, invece, è sempre presente un momento di discrezionalità amministrativa.

Orbene, chiarita la natura di pena accessoria della revoca del permesso di soggiorno, ne consegue che questa sia automaticamente applicabile ogni volta che lo straniero sia condannato ex art. 171-ter legge n. 633/1941 anche nel caso in cui il giudice non la disponga espressamente.

Vero è che nella quotidiana pratica giudiziaria è costante la prassi che il giudice, oltre ad irrogare le pene principali, indichi anche durata e tipo di pena accessoria da applicare nel caso concreto; ma è altresì vero che tale statuizione non è affatto necessaria.

Soccorre a tal uopo la relazione al codice penale (Relazione al Re, n. 4) ricordando che «le pene accessorie, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle prime si distinguono per ciò che esse non sono inflitte dal giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa». Tale concetto, inoltre, appare espresso in maniera inequivocabile nell'art. 20 del codice penale: «Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto».

E dunque, a mente dell'art. 23 della legge n. 87/1953, la questione di cui l'odierno giudice *a quo* è investito, appare rilevante anche nel caso in cui egli ritenga di non dovere applicare la detta sanzione accessoria.

A.b. — *Non manifesta infondatezza della questione*

L'art. 26 cit. non appare conforme ai precetti rinvenibili negli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 Cost., ed anzi malcelata una forma di repressione *cripto xenofoba* e dichiaratamente discriminatoria.

Accade infatti che l'eccessivo rigore della norma la svuoti della funzione social preventiva e rieducativa a cui deve rispondere ogni sanzione.

Una singolarità dell'articolo citato sta in ciò, che punisce con la massima sanzione (espulsione) chi sia stato riconosciuto colpevole di reati non gravi e che, statistiche alla mano, sono commessi in maniera pressoché esclusiva da extracomunitari (trattasi, come è noto, di commercio e vendita di videocassette, audio cassette, compact disk, programmi informatici duplicati abusivamente — legge n. 633/1941, ed ancora, di commercio di articoli di pelletteria o di abbigliamento con griffes contraffatte — artt. 473 e 474 c.p.).

Si ha l'impressione, insomma, che il Legislatore del 2002 sia più preoccupato di allontanare gli stranieri dal territorio, che di approntare un efficace rimedio ripristinatorio del (modesto) bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Ma, al di là di quanto appena detto, la sanzione di cui all'art. 26, che si aggiunge alla pena principale, crea una forte disparità di trattamento, non solo tra cittadini italiani ed extracomunitari, ma anche tra gli stessi extracomunitari.

Vi è infatti, che tale sanzione è applicabile esclusivamente nei confronti di stranieri extracomunitari, con una evidente ed illogica maggiore afflittività rispetto alla stessa condotta tenuta da un italiano od intracomunitario.

Né si obietterà che la misura dell'espulsione dello straniero a titolo di sanzione è già conosciuta dal nostro legislatore (a titolo di misura di sicurezza: art. 15 T.U. Imm.; art. 235 e 312 c.p.; art. 86 d.P.R. n. 309/1990), poiché in tali ipotesi essa è sempre giustificata dalla gravità dei reati contemplati e da un previo giudizio positivo di pericolosità sociale del prevenuto; né appare discriminatoria giacché non si aggiunge alle altre misure di sicurezza previste per i cittadini italiani, ma si sostituisce ad esse.

In tali ipotesi, quindi, non viene in rilievo una questione di disparità, bensì di non illogica diversità di trattamento.

Diverso è invece il caso dell'art. 26 T.U., laddove, come ripetuto, il semplice fatto di essere extracomunitario rappresenta di per sé il presupposto per l'applicazione della sanzione, la quale non si sostituisce ma si aggiunge a quella in cui incorrerebbe un intracomunitario condannato per gli stessi fatti di reato ivi contemplati.

Ma non solo. Dal tenore letterale della norma citata, si evince chiaramente che la sanzione ivi contemplata è applicabile soltanto ai titolari di permesso di soggiorno, e non anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno, con la conseguenza che nei confronti di questi ultimi essa sia inapplicabile.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestatamente infondata la sollevata questione di legittimità dell'art. 26, comma 7-bis del d.lgs. n. 286/1998 per contrarietà ai principi sanciti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 27, 35, e 113 della Costituzione, sospende il presente procedimento ed investe della sollevata eccezione la Corte costituzionale rimettendo gli atti alla stessa.

Manduria, addì 27 maggio 2004

Il giudice: POMARICO

04C1355

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405050/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 2 2 9 *

€ **7,20**